

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 NOVEMBRE 2019, N. 2066

Approvazione dello Schema di accordo ai sensi dell' art. 15 della Legge 241/1990, in attuazione dell' art. 54 bis "Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale" della L.R. 6/2005 tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di San Giovanni in Persiceto 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 NOVEMBRE 2019, N. 2106

Assegnazione all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) delle risorse finanziarie per l'anno 2019 finalizzate alla realizzazione, da parte dei soggetti responsabili della tutela, degli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati ai sensi dell'art. 6, L.R. n. 2/1977 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2019, N. 2300

Approvazione del "Regolamento della Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona" dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2019, N. 2320

Servizio volontario di vigilanza ecologica svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie (L.R. 3 luglio 1989, n.23) - Assegnazione, concessione e autorizzazione alla liquidazione per l'annualità 2019 del finanziamento ad ARPAE 62

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA 29 NOVEMBRE 2019, N. 22140

Diciannovesimo aggiornamento dell'Elenco delle imprese in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo delle imprese forestali della Regione Emilia-Romagna 62

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 NOVEMBRE 2019, N. 2066

Approvazione dello Schema di accordo ai sensi dell' art. 15 della Legge 241/1990, in attuazione dell 'art. 54 bis "Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale" della L.R. 6/2005 tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di San Giovanni in Persiceto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- le aree di riequilibrio ecologico sono aree protette regionali disciplinate dall'art. 4 della 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000" istituite con funzione di ambienti di vita e rifugio per specie animali e vegetali e organizzate in modo da garantire la conservazione, il restauro e la ricostituzione ambientale;

- sul territorio regionale sono state istituite 33 aree di riequilibrio ecologico, di cui di 9 in provincia di Reggio Emilia, 6 di Modena, 8 di Bologna, 3 di Ferrara, 5 di Ravenna e 2 di Rimini, per una superficie complessiva di circa 700 ettari;

- ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019" di modifica degli artt. 53 e 54 della L.R. 6/2005 le aree di riequilibrio ecologico (ARE) sono istituite dalla Giunta regionale e sono gestite dai Comuni o loro Unioni;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo della ARE nella costruzione della rete ecologica regionale e intende sostenere l'azione dei Comuni per la gestione delle aree di riequilibrio ecologico;

Visto l'articolo 61, comma 1, lettera b) della L.R. 6/2005, che prevede che la Regione possa concedere contributi agli Enti gestori delle aree protette regionali e dei parchi interregionali, aprendo la possibilità di finanziare anche la gestione delle aree di riequilibrio ecologico da parte dei Comuni;

Visto inoltre l'art. 54 bis "Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovra-comunale" della L.R. 6/2005 che prevede che la Regione possa riconoscere, a determinate condizioni, degli "Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale" per la gestione congiunta delle ARE e dei siti della Rete Natura 2000 e che pertanto possa concorrere alla spesa per la loro gestione nell'ambito di una specifica intesa;

Considerato che:

- con la deliberazione n. 77 del 30/9/2014 il Consiglio Comunale di San Giovanni in Persiceto, individuato quale Ente capofila con funzioni di coordinamento dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Calderara di Reno, Castelfranco Emilia, Castel Maggiore, Crevalcore, Galliera, Nonantola, Pieve di Cento, San Cesario sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Pietro in Casale, San Lazzaro di Savena, Castello d'Argile, e Budrio, interessati alla gestione coordinata e condivisa delle Aree di riequilibrio ecologico, dei siti della rete natura 2000 e delle aree di particolare pregio della pianura bolognese e modenese, sintetizzata in Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura (G.I.A.P.P.), approva lo schema di convenzione per la durata di anni 5, decorrenti dalla data della sua stipula;

- in data 28/7/2015 è stata sottoscritta dai Comuni citati la convenzione scadente alla data del 28/7/2020;

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27 luglio 2016 il Comune di San Giovanni in Persiceto dà l'assenso alla adesione, da parte dei Comuni di Argelato e di San Giorgio di Piano, al sistema di gestione integrata G.I.A.P.P., attraverso la sottoscrizione della suddetta convenzione;

- la convenzione citata è stata sottoscritta da parte del Comune di Argelato e del Comune di San Giorgio di Piano rispettivamente in data 18/5/2016 e in data 21/6/2016;

- il territorio dei Comuni aderenti alla convenzione G.I.A.P.P., in virtù degli obiettivi perseguiti e delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 interessate, possa essere riconosciuto come Ambito di tutela naturalistica di interesse sovra-comunale ai sensi dell'art. 54 bis della L.R. 6/2005 citato, identificato con la denominazione di "Ambito di tutela naturalistica delle aree protette della pianura bolognese e modenese";

Visto lo schema di accordo, allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, volto a disciplinare i rapporti tra la Regione e i Comuni di Anzola dell'Emilia, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Calderara di Reno, Castelfranco Emilia, Castel Maggiore, Crevalcore, Galliera, Nonantola, Pieve di Cento, San Cesario sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Pietro in Casale, San Lazzaro di Savena, Castello d'Argile, Budrio, Argelato e San Giorgio di Piano, rappresentati dal Comune di San Giovanni in Persiceto, quale Ente capofila, in forza della convenzione sottoscritta in data 28/7/2015 e in scadenza alla data del 28/07/2020, in ordine agli aspetti di carattere tecnico-amministrativo ed economico finanziario che regoleranno i rapporti tra Regione e Ente capofila sino al 28/7/2020;

Dato atto che:

- la copertura finanziaria per gli adempimenti connessi all'attuazione del presente accordo è prevista nell'allocazione delle risorse al pertinente capitolo di spesa del Bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, approvato con la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26;

- le modalità e le tempistiche di assegnazione ed erogazione delle risorse regionali, a favore del Comune di San Giovanni in Persiceto, Ente capofila della convenzione G.I.A.P.P., sono disciplinate nello schema di accordo citato, allegato 1) al presente atto, che prevede, tra l'altro, la trasmissione del Programma Operativo 2019-2020 al fine della sua ammissione a finanziamento e della successiva concessione del contributo regionale;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente

ad oggetto “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Anni 2019-2021”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della LR 43/2001”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 concernente “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 1123/2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche ambientali e della montagna

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’importanza ai fini della rete ecologica regionale dell’Ambito di tutela naturalistica di interesse sovra-comunale ai sensi dell’art. 54 bis della L.R. 6/2005 citato, identificato con la denominazione di “Ambito di tutela naturalistica delle aree protette della pianura bolognese e modenese” e corrispondente alle aree protette e ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio dei Comuni che aderiscono alla convenzione G.I.A.P.P.;

2. di approvare lo schema di accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di San Giovanni in Persiceto, ente capofila della convenzione G.I.A.P.P., nella formulazione di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, per disciplinare la concessione dei finanziamenti regionali finalizzati alle spese di funzionamento delle aree di riequilibrio ecologico e dei siti della Rete Natura 2000 di competenza identificati nell’allegato 2) parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione all’accordo sono previste nell’articolazione delle risorse allocate al pertinente capitolo di spesa del Bilancio pluriennale di previsione 2019-2021;

4. di demandare al Responsabile di Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, la concessione, a favore del Comune di San Giovanni in Persiceto, delle risorse regionali necessarie per dare attuazione all’accordo sottoscritto, secondo le modalità disciplinate nell’allegato schema;

5. di demandare la liquidazione del contributo assegnato e concesso a favore del Comune di San Giovanni in Persiceto al Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, secondo le modalità specificate nello schema di accordo allegato;

6. di stabilire che alla sottoscrizione dell’accordo citato provvederà il Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, Ing. Paolo Ferrecchi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di funzioni dirigenziali, fissando la scadenza alla data del 28/07/2020;

7. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo degli allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato 1)

Schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L 241/1990 in attuazione dell'art. 54 bis della L.R. 6/2005 relativo all'Ambito di tutela naturalistica delle Aree protette della pianura bolognese e modenese

L'anno 2019 il giorno in Bologna, tra gli Enti sottoindicati:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (di seguito denomina Regione), con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 52, C.F. 80062590379, rappresentata dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

E

I Comuni di Anzola dell'Emilia, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Calderara di Reno, Castelfranco Emilia, Castel Maggiore, Crevalcore, Galliera, Nonantola, Pieve di Cento, San Cesario sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Pietro in Casale, San Lazzaro di Savena, Castello d'Argile, Budrio, Argelato e San Giorgio di Piano, rappresentati dal Comune di S. Giovanni in Persiceto in forza della convenzione sottoscritta al fine di aderire al Sistema di gestione integrato delle Aree di riequilibrio ecologico, dei siti della Rete Natura 2000 e delle Aree di pregio ambientale (Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura - G.I.A.P.P.)

Premesso che:

- il DPR 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" all'art. 1, comma 4 ha attribuito alle Regioni, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, il compito di dare attuazione ai suoi obiettivi;
- con il TITOLO I della Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale: modifiche ed integrazioni a leggi Regionali" sono state dettate le norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in attuazione del DPR 357/1997;
- con la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm. sono state anche definite le competenze in ordine alla gestione dei siti Rete Natura 2000 e delle Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE);
- la gestione dei siti Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna è attualmente affidata, per i territori di rispettiva competenza, ai seguenti soggetti:
 - 1) agli Enti di gestione delle aree protette nazionali, interregionali e regionali;

- 2) ai Comuni per i siti Rete Natura 2000 ricompresi all'interno del perimetro delle ARE;
- 3) alla Regione Emilia-Romagna per tutti i restanti siti della rete Natura 2000;

Tenendo conto che:

- la Commissione Europea, nel 2015, ha più volte richiamato il nostro paese affinché la gestione dei siti Rete Natura 2000 sia affidata a soggetti in grado di garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE;
- parimenti si rende necessario coinvolgere maggiormente rispetto a oggi i Comuni territorialmente interessati dalla presenza dei siti di Rete Natura 2000 per favorire il loro apporto, anche gestionale, in forme associate tra di loro e/o attraverso le loro Unioni, con l'obiettivo di accrescere così la consapevolezza del valore intrinseco della biodiversità e l'impegno per la sua conservazione;

Visti:

- l'art. 54 bis "Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale" della L.R. 6/2005 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019" che prevede la possibilità di affidare la gestione delle Aree di Riequilibrio Ecologico e dei siti Rete Natura 2000 ai Comuni o alle loro Unioni, previa intesa con la Regione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30/09/2014 di San Giovanni in Persiceto, individuato quale Comune capofila della Convenzione G.I.A.P.P., con la quale è stata approvato lo schema della convenzione fra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Calderara di Reno, Castelfranco Emilia, Castel Maggiore, Crevalcore, Galliera, Nonantola, Pieve di Cento, San Cesario sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Pietro in Casale, San Lazzaro di Savena, Castello d'Argile e Budrio, interessati alla gestione coordinata e condivisa delle Aree di riequilibrio ecologico, dei siti della rete natura 2000 e delle aree di particolare pregio della pianura bolognese e modenese, sintetizzata in Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura (G.I.A.P.P.) per la durata di anni 5, decorrenti dalla data della sua stipula;
- la convenzione sottoscritta in data 28/07/2015 dai Comuni citati e, pertanto, scadente alla data del 28/07/2020;
- la delibera n. 18 del 27 luglio 2016 del Comune di San Giovanni in Persiceto di assenso alla adesione, da parte dei Comuni di Argelato e San Giorgio di Piano al sistema di gestione integrata delle Aree protette della pianura bolognese e modenese (G.I.A.P.P.), attraverso la sottoscrizione della Convenzione in scadenza alla data del 28/07/2020;

- la sottoscrizione della Convenzione citata da parte del Comune di Argelato e del Comune di San Giorgio di Piano rispettivamente in data 18/05/2016 e in data 21/06/2016;

Considerato che:

- le caratteristiche delle Aree di Riequilibrio Ecologico e dei siti Rete Natura 2000 oggetto della convenzione sottoscritta in data 26/10/2011 soprarichiamata, opportunamente elencati e individuati cartograficamente all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della deliberazione regionale di approvazione del presente accordo, appaiono conformi a quanto previsto dall'art. 54 bis, comma 1 della LR 6/2005;
- il rapporto fra la gestione locale delle Aree di Riequilibrio Ecologico e dei siti Rete Natura 2000 oggetto del presente accordo ed il più complessivo sistema regionale delle aree naturali protette risulta fondamentale, non solo per l'ottenimento di buoni risultati in termini di conservazione, ma anche per consolidare e, anzi, aumentare la consapevolezza delle comunità locali in materia di biodiversità e protezione del territorio e, al contempo, ridurre incomprensioni e resistenze nei confronti della tutela e del vincolo;
- gli Enti sottoscrittori del presente atto intendono collaborare per migliorare la capacità gestionale delle Aree di Riequilibrio Ecologico e dei siti Rete Natura 2000, così come, peraltro, già sperimentato positivamente negli ultimi sette anni, ed hanno perciò concordato di addivenire alla stipula del presente accordo;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Ai sensi dell'art. 54 bis "Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale" della L.R. n.6 del 2005 la Regione riconosce l'Ambito di tutela naturalistica delle aree protette della pianura Bolognese e Modenese costituito dalle Aree di Riequilibrio Ecologico e dai siti Rete Natura 2000 identificati e cartografati nell'Allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale dell'atto regionale di approvazione del presente accordo.

Art. 2 Finalità

Il presente accordo è volto a garantire la conservazione e l'incremento della biodiversità presente nelle Aree di Riequilibrio Ecologico e nei siti Rete Natura 2000 di cui al citato allegato 2), nel rispetto e secondo le norme previste al Capo V "Aree di Riequilibrio Ecologico" della LR 6/2005 e dal Titolo I "Norme di conservazione in materia di habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la Rete

Natura 2000 in attuazione del DPR n.357/1997" della LR 7/2004.

Art. 3 Impegni dei Comuni

1. I Comuni di Anzola dell'Emilia, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Calderara di Reno, Castelfranco Emilia, Castel Maggiore, Crevalcore, Galliera, Nonantola, Pieve di Cento, San Cesario sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Pietro in Casale, San Lazzaro di Savena, Castello d'Argile, Budrio, Argelato e San Giorgio di Piano, rappresentati dal Comune di San Giovanni in Persiceto in forza della convenzione G.I.A.P.P. sottoscritta, si impegnano a:
 - a) assumere la gestione delle Aree di riequilibrio Ecologico riportate nell'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della deliberazione di approvazione del presente accordo, e ad attuare quanto previsto al Capo V della LR 6/2005;
 - b) per i siti della Rete natura 2000, riportati nell'allegato 2) citato, ad esercitare le seguenti funzioni:
 - effettuare le valutazioni di incidenza per le porzioni dei siti ricompresi all'interno delle Aree di Riequilibrio Ecologico;
 - elaborare le proposte per l'eventuale modifica delle Misure sito specifiche di conservazione attualmente vigenti;
 - promuovere iniziative volte all'incremento della biodiversità presente nei siti;
 - c) promuovere attività divulgative e di educazione ambientale volte a far conoscere le peculiarità ambientali delle Aree di Riequilibrio Ecologico e dei Siti della Rete Natura 2000;
 - d) eseguire le attività di manutenzione e gestione ordinaria delle Aree di riequilibrio Ecologico e dei siti Rete Natura 2000 riportati nell'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente accordo;
 - e) trasmettere, ai fini della concessione del contributo regionale per il biennio 2019-2020, il Programma operativo 2019-2020 delle attività da realizzare sino alla data del 28/07/2020, articolate per tipologia e contenenti il quadro economico finanziario ed il cronoprogramma di attuazione, unitamente alla relazione dettagliata che ne illustri gli obiettivi;
 - f) presentare annualmente alla Regione, entro il 28 febbraio, una relazione dettagliata delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute al 31 dicembre dell'anno precedente, al fine di ottenere la liquidazione del contributo assegnato per l'anno di riferimento;

2. Il Comune di San Giovanni in Persiceto si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione il rinnovo della convenzione G.I.A.P.P. in scadenza alla data del 28/7/2020, da parte dei Comuni interessati.

Art. 4 Impegni della Regione

1. La Regione provvede al finanziamento del Programma operativo 2019-2020 come sopra specificato, impegnandosi a concedere, per gli anni di validità del presente accordo, compatibilmente con le dotazioni finanziarie del pertinente capitolo del bilancio regionale, un contributo finalizzato alla compartecipazione alla gestione delle Aree di Riequilibrio Ecologico e dei siti Rete Natura 2000 di competenza dei comuni interessati dalla Convenzione G.I.A.P.P.;
2. Al termine della verifica della documentazione trasmessa, con atto del Responsabile di Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, si ammette a finanziamento il Programma operativo presentato, provvedendo alla concessione del finanziamento e alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D. Lgs. 118/2011, considerato il cronoprogramma di attuazione definito dal soggetto beneficiario;
3. La Regione, compatibilmente con le dotazioni del proprio bilancio pluriennale, si impegna a contribuire alle azioni di conservazione e di miglioramento della biodiversità delle Aree di Riequilibrio Ecologico e dei siti di Rete Natura 2000, oggetto del presente accordo, attraverso i propri programmi di investimento in campo ambientale;
4. La Regione provvederà a liquidare il contributo concesso con atto del Responsabile del Servizio Aree Protette Foreste e sviluppo della montagna della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente alla presentazione della documentazione contabile e amministrativa comprovante l'effettuazione della spesa, come di seguito specificato, da trasmettere al competente Servizio regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento:
 - Relazione dettagliata delle attività realizzate e delle spese sostenute;
 - Rendicontazione delle spese sostenute mediante la trasmissione di copia dei titoli giustificativi e delle relative quietanze di pagamento;
5. Fermo restando l'importo finanziario complessivo, previsto su base annua, dal Programma Operativo ammesso a finanziamento, eventuali variazioni dei singoli importi delle voci di spesa che lo compongono, al verificarsi di condizioni imprevedibili

ed adeguatamente motivate:

- sono ammissibili, nella misura massima del 10%, previa comunicazione al Servizio Aree Protette Foreste e sviluppo della montagna della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;
- sono autorizzate, nella misura massima del 20%, con atto del Responsabile del Servizio Aree Protette Foreste e sviluppo della montagna della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.

Art. 5 Validità dell'accordo e eligibilità spesa

1. La scadenza del presente accordo è fissata al 28/07/2020, coincidente con la scadenza della convenzione G.I.A.P.P. sottoscritta dai Comuni interessati;
2. la Regione riconosce ammissibili, ai fini della rendicontazione economico-finanziaria, le spese sostenute per dare attuazione al Programma a decorrere dal 1/1/2019, in ragione della necessità di garantire la continuità delle attività di funzionamento della Convenzione GIAPP e dei progetti di conservazione attivati;
3. con successivo atto deliberativo, il presente accordo potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni al rinnovo della convenzione G.I.A.P.P. con i Comuni interessati, compatibilmente alle disponibilità del pertinente capitolo del bilancio regionale pluriennale.

Art. 6 Rinvio

1. In caso di recesso dalla convenzione G.I.A.P.P. da parte di uno o più Comuni o viceversa, di ingresso di nuovi Comuni, la Regione si riserva di rimodulare, eventualmente, l'importo del contributo di cui all'art. 4) comma 1, senza necessità di modifica del presente accordo, affinché l'importo sia adeguato agli assetti territoriali in essere.
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in materia;

Art. 7 Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie relative al presente accordo le parti concordemente stabiliscono di eleggere il Foro di Bologna.


Art. 8 Disposizioni Finali

1. Il presente accordo attiene efficacia dal momento della

sottoscrizione dei legittimi rappresentanti degli Enti sottoscrittori e potrà essere registrato in caso d'uso su iniziativa di uno dei firmatari con i relativi oneri a suo carico.

Regione Emilia-Romagna

Comune di San Giovanni in Persiceto



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 NOVEMBRE 2019, N. 2106

Assegnazione all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) delle risorse finanziarie per l'anno 2019 finalizzate alla realizzazione, da parte dei soggetti responsabili della tutela, degli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati ai sensi dell'art. 6, L.R. n. 2/1977

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

1) di assegnare ai fini della successiva erogazione ad IBACN con atto del dirigente competente e sulla base delle considerazioni espone in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, a favore dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Galliera n. 21, le risorse finanziarie per l'ammontare complessivo di Euro **48.000,00** per l'anno 2019 finalizzate alla realizzazione, da parte dei soggetti responsabili della tutela, degli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati dall'art. 6 della L.R. n. 2/1977, nel rispetto dei criteri previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 799/2012 come integrata dal presente atto;

2) di imputare la spesa di Euro **48.000,00** registrata al n. 8706 di impegno sul capitolo **38070** "Interventi necessari per la tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale (art. 6, L.R. 24 gennaio 1977, n. 2)" del bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021, anno di previsione **2019**, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2301/2018 e successive modifiche;

3) di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e

ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, in relazione al capitolo di spesa 38070, risulta essere la seguente:

Missione 9 - Programma 5 - Codice economico U.1.04.01.02.017 - COFOG 5.4 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 1040102017 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

4) di prevedere il trasferimento all'IBACN di tutte le risorse già impegnate e non ancora liquidate oltre a quelle oggetto di concessione con il presente atto;

5) di stabilire che al controllo dei requisiti e al rispetto dei criteri provveda direttamente l'IBACN;

6) di prevedere che entro il 31/03 dell'anno successivo l'IBACN trasmetta una relazione alla Regione sugli interventi e sull'andamento della gestione della spesa;

7) che relativamente a tutti gli interventi per i quali devono essere rilasciati i pareri dal Servizio Fitosanitario regionale previsti dall'Allegato n. 1) della propria deliberazione n. 799 del 18 giugno 2012, gli stessi siano acquisiti dall'IBACN nella fase di rendicontazione degli stessi ai fini della liquidazione del contributo relativo;

8) di disporre che con atto del dirigente competente ad esecutività della presente deliberazione vengano liquidate le risorse relative all'anno 2019, impegnate al punto 2) che precede, oltre a quanto non ancora liquidato con riferimento alle annualità 2017 e 2018;

9) di dare atto, inoltre, che si procederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm;

10) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

11) di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2019, N. 2300

Approvazione del "Regolamento della Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona" dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di approvare le modifiche al Regolamento della Riserva naturale Bosco della Frattona (Imola, BO) proposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, adottato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 43 del 24 ottobre 2017, illustrate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

2) di approvare il Regolamento della Riserva naturale Bosco

della Frattona (Imola, BO) secondo il testo di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di pubblicare il Regolamento di cui all'Allegato B nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art. 32, comma 4 della LR 6/2005;

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione al link: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/consultazione/ProgrammiPiani-eRegolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-delsettore-areeprotette/Programmi-Piani-e-regolamenti-delsettore-areeprotette>;

5) di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, al fine di darne adeguata evidenza pubblica;

6) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA -		 Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola	
Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 - 48025 RIOLO TERME (RA)			
 Parchi e Riserve dell'Emilia-Romagna	 Riserva Naturale Bosco Naturale della Frattona	 Riserva Onferno	 Riserva Naturale Bosco di Scardavilla

REGOLAMENTO

DELLA RISERVA NATURALE BOSCO DELLA FRATTONA (IMOLA, BO)

LR 17 febbraio 2005, n.6 – Art. 46 e LR 23 dicembre 2011, n. 24 – Artt. 3 e 6

Approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 43 del 24 ottobre 2017

RIFERIMENTI ISTITUTIVI E ATTUATIVI.....	6
Perimetrazione e zonizzazione.....	6
Finalità e norme di attuazione e di tutela	6
Strumenti gestionali, regolamentari e programmatori	6
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Capo 1.1 - Compiti del Regolamento generale della Riserva.....	6
Art. 1.1.1 - Contenuti, efficacia, validità	6
Art. 1.1.2 - Rapporti con i regolamenti comunali vigenti.....	7
Capo 1.2 - Norme riguardanti la partecipazione dei cittadini e l'accesso alle informazioni	7
Art. 1.2.1 – Azioni per favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse	7
Art. 1.2.2. Accesso all'informazione.....	7
Capo 1.3 - Emblema della Riserva naturale	7
Art. 1.3.1 - Norme generali	7
Capo 1.4 – Sorveglianza e controllo.....	7
Art. 1.4.1 – Sorveglianza territoriale	7
Capo 1.5 – Divieti.....	8
Art. 1.5.1 - Norme generali	8
Capo 1.6 – Sanzioni.....	8
Art. 1.6.1 - Norme generali	8
Art. 1.6.2 - Criteri e parametri per la fissazione dell'entità delle sanzioni	8
Art. 1.6.3 - Norme varie.....	9
TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO	9
Capo 2.1 - Conformità agli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva	9
Art. 2.1.1 - Parere di conformità	9
Art. 2.1.2 – Nulla osta.....	9
1. Natura giuridica del nulla osta.....	9
2. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta	10
3. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività oggetto di comunicazione	10
4. Presentazione dell'istanza.....	11
5. Trasmissione dell'istanza	11
6. Avvio del procedimento.....	12
7. Termini del procedimento e silenzio-assenso.....	12
8. Misure di semplificazione del procedimento	12
9. Istruttoria.....	12
10. Raccordo con le procedure di valutazione ambientale.....	14
11. Nulla osta e autorizzazione paesaggistica.....	14

12. Archivio/banca dati	15
Art. 2.1.3 – Autorizzazione	15
Capo 2.2 – Valutazione d’incidenza sulla ZSC IT4050004 “Bosco della Frattona”	16
Art. 2.2.1 - Valutazione d’incidenza	16
Art. 2.2.2 – Iter procedurale per la valutazione di incidenza	16
TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TUTELA	16
Capo 3.1 - Difesa del suolo, tutela dei geositi e delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche	16
Art. 3.1.1 - Norme generali	16
Capo 3.2 - Tutela della flora e della vegetazione	17
Art. 3.2.1 - Norme generali	17
Art. 3.2.2 - Flora particolarmente protetta	17
Art. 3.2.3 - Raccolta di piante, frutti, semi per la ricerca scientifica e per attività vivaistica	17
Capo 3.3 - Tutela delle aree forestali e dei prodotti del sottobosco	17
Art. 3.3.1 - Norme generali	17
Art. 3.3.2 Tutela particolare degli esemplari arborei	18
Capo 3.4 - Tutela della fauna	18
Art. 3.4.1 - Norme generali	18
Art. 3.4.2 Attività di cattura e controllo faunistico	19
Art. 3.4.3 Interventi e azioni per la conservazione di specie minacciate	19
Capo 3.5 - Tutela delle acque, delle sorgenti e delle rocce-magazzino	19
Art. 3.5.1 - Norme generali	19
Art. 3.5.2 - Manutenzione degli alvei	19
Art. 3.5.3 - Opere di presidio	19
Art. 3.5.4 – Captazioni e immissioni nei corpi idrici e nel suolo	20
Capo 3.6 - Gestione del sito Rete Natura 2000	20
Art. 3.6.1 - Oggetto	20
Art. 3.6.2 - Censimento e monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario	20
Art. 3.6.3 - Salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario	20
TITOLO 4 - DISCIPLINA DELL’ACCESSO E DELLA FRUIZIONE DELLA RISERVA	21
Capo 4.1 – Accessibilità e fruizione	21
Art. 4.1.1 - Norme generali sull’accessibilità	21
Art. 4.1.2 - Accessi con mezzi motorizzati	21
Art. 4.1.3 - Fruizione dei sentieri all’interno della Riserva	21
Art. 4.1.4 - Modalità di fruizione dei parcheggi e delle aree di sosta	22
Art. 4.1.5 – Accessibilità mediante motocross, fuoristrada e sorvolo	22
Art. 4.1.6 - Uso del fuoco	22
Art. 4.1.7 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	22

Capo 4.2 - Servizi e strutture fruibili della Riserva	23
Art. 4.2.1 – Norme generali su servizi e strutture per l'educazione ambientale, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica	23
Art. 4.2.2 – Criteri minimi per la gestione e manutenzione del Centro visitatori	23
TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE.....	24
Capo 5.1 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio	24
Art. 5.1.1 - Norme generali	24
Art. 5.1.2 - Raccolta di materiali di storia naturale	24
Art. 5.1.3 - Assistenza ai ricercatori	24
Art. 5.1.4 - Produzione e divulgazione dei risultati	24
Capo 5.2 - Attività sportive, ricreative, educative	24
Art. 5.2.1 - Norme generali inerenti eventi o manifestazioni ricreative e/o educative	24
Art. 5.2.2 - Richiesta di autorizzazione	25
Art. 5.2.3 - Divieto di eventi e manifestazioni in contrasto con le finalità istitutive della Riserva	25
Art. 5.2.4 - Segnaletica e pubblico.....	25
Art. 5.2.5 - Finalità di educazione ambientale.....	26
Art. 5.2.6 - Danni o comportamenti non corretti	26
Art. 5.2.7 - Obblighi del responsabile.....	26
Capo 5.3 - Attività edilizia	26
Art. 5.3.1 - Norme generali	26
Capo 5.4 - Manutenzione, adeguamento e realizzazione delle infrastrutture	26
Art. 5.4.1 - Norme generali	26
Art. 5.4.2 - Viabilità.....	26
Art. 5.4.3 – Acquedotti.....	27
Art. 5.4.4 - Elettrodotti ed elettrogeneratori eolici.....	27
Art. 5.4.5 - Telecomunicazioni	28
Capo 5.5 - Compatibilità ambientale delle attività consentite	28
Art. 5.5.1 - Finalità e oggetto	28
Art. 5.5.2 - Inquinamento acustico	28
Art. 5.5.3 - Inquinamento elettromagnetico	29
Art. 5.5.4 - Inquinamento idrico e del suolo	29
Art. 5.5.5 - Inquinamento atmosferico.....	30
Art. 5.5.6 - Inquinamento luminoso.....	30
Art. 5.5.7 - Gestione dei rifiuti	31
TITOLO 6 - NORME PER LA SALVAGUARDIA DI ELEMENTI NATURALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO	31
Capo 6.1 – Prescrizioni	31
Art. 6.1.1 Prescrizioni di carattere generale.....	31
Art. 6.1.2 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie altre attività	31

Art. 6.1.3 Attività venatoria e gestione faunistica	32
Art. 6.1.4 Attività agricola e zootecnica.....	33
Art. 6.1.5 Utilizzo dei boschi e gestione forestale	33
Art. 6.1.6 Pesca e gestione della fauna ittica.....	34
Art. 6.1.7 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche.....	34
Art. 6.1.8 Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, rifiuti, suolo	35
Art. 6.1.9 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive.....	35
Art. 6.1.10 Urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari	36
Art. 6.1.11 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie	36
ALLEGATO A.....	38
ALLEGATO B.....	39
ALLEGATO C	40
ALLEGATO D	44
ALLEGATO E.....	49

RIFERIMENTI ISTITUTIVI E ATTUATIVI

La Riserva naturale orientata Bosco della Frattona (di seguito denominata Riserva), ricompresa nel territorio del Comune di Imola (di seguito denominato Comune), è stata istituita con deliberazione del Consiglio Regionale n. 299 del 27.03.1984, pubblicata in data 15.05.1984 sul Bollettino Ufficiale n. 61 della RER.

L'attuale Zona Speciale di Conservazione ZSC IT4050004 "Bosco della Frattona" (di seguito denominata sito), che si estende sull'intera superficie della Riserva, è stata individuata come sito di interesse comunitario con deliberazioni della Giunta Regionale n. 167 del 13.02.2006 e n. 456 del 03.04.2006 con le quali sono state segnalate al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio le aree meritevoli di essere riconosciute come siti Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive comunitarie 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat).

In attuazione dell'art. 40, comma 6 della LR n. 24 del 23.12.2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano" il Consiglio Provinciale di Bologna con deliberazione n. 38 del 23 luglio 2012 chiede alla Regione Emilia-Romagna di trasferire all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna (di seguito denominato Ente), le competenze in materia di Aree protette e Rete Natura 2000 compreso la gestione della Riserva naturale orientata del Bosco della Frattona.

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di G.R. n. 1669 del 05.11.2012 stabilisce i tempi di attuazione del trasferimento di funzioni:

- dal 1° gennaio 2013 per la gestione delle Riserve naturali;
- dal 1° aprile 2013 per la gestione dei siti Rete Natura 2000.

Le strutture della Riserva sono gestite secondo i contenuti della convenzione tra il Comune e l'Ente, approvata con Delibera del Comitato Esecutivo n. 16 del 18.05.2017.

Perimetrazione e zonizzazione

La Riserva è attualmente perimetrata come da allegato cartografico del Decreto Regionale n. 299 del 27.03.1984.

Finalità e norme di attuazione e di tutela

Le finalità istitutive della Riserva sono dettagliate al punto 4 del sopraccitato atto istitutivo, mentre le norme di attuazione e di tutela della Riserva sono contenute al punto 6 del medesimo atto.

Strumenti gestionali, regolamentari e programmatici

La LR 6/2005 prevede uno strumento gestionale, regolamentare e programmatico per le Riserve naturali: il "Regolamento della Riserva".

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1.1 - Compiti del Regolamento generale della Riserva

Art. 1.1.1 - Contenuti, efficacia, validità

1. Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto istitutivo della Riserva.

2. Ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale del 17 febbraio 2005 n. 6, è compito del Regolamento, attraverso un'adeguata analisi territoriale e ambientale:

- disciplinare le attività consentite e le relative modalità attuative, nonché l'accesso del pubblico;
- fissare i criteri e i parametri degli indennizzi;
- indicare le aree e i beni da acquisire in proprietà pubblica, le opere e gli interventi necessari alla conservazione e al ripristino ambientale del territorio;
- disciplinare le forme di consultazione e di partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle

organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato;

- prevedere e disciplinare eventuali particolari forme di agevolazioni e incentivi per attività, iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei proprietari e degli operatori compresi all'interno del perimetro della Riserva.

3. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, il presente Regolamento acquista efficacia. Gli organi competenti esercitano la sorveglianza territoriale per assicurare il rispetto del presente Regolamento; le violazioni sono sanzionate secondo quanto disposto dalla LR 6/2005, come previsto dal presente Regolamento, restando salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di danno ambientale di cui all'art. 18 della L 349/1986.

Art. 1.1.2 - Rapporti con i regolamenti comunali vigenti

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, hanno piena efficacia anche nel territorio della Riserva le norme regolamentari comunali vigenti.

Capo 1.2 - Norme riguardanti la partecipazione dei cittadini e l'accesso alle informazioni

Art. 1.2.1 – Azioni per favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse

1. È fatta salva la facoltà di promuovere riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazioni in ordine a fatti, problemi e iniziative che riguardino la tutela degli interessi collettivi in materia ambientale, la conoscenza e il rispetto delle norme e dei divieti disciplinati dall'atto istitutivo e dal Regolamento.

Art. 1.2.2. Accesso all'informazione

1. L'Ente rende disponibili le informazioni relative alla Riserva, a chiunque ne faccia richiesta, in base a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

2. Il Comune mette a disposizione dei cittadini le informazioni della Riserva, sulla base di quanto previsto dal proprio "Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso ai documenti", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 30.06.2010 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell'11.02.2015.

3. Le informazioni di interesse generale sullo stato dell'ambiente e sulle attività della Riserva sono divulgate al pubblico mediante gli opportuni mezzi di comunicazione, in particolare il sito web ufficiale dell'Ente.

4. L'Ente ha comunque facoltà di non divulgare dati e informazioni naturalistiche sensibili, ad esempio riguardanti habitat e specie rari o minacciati, nel caso in cui pubblicizzare tali informazioni possa in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, mettere a rischio la conservazione degli habitat o la sopravvivenza delle specie.

Capo 1.3 - Emblema della Riserva naturale

Art. 1.3.1 - Norme generali

1. L'uso del nome e dell'emblema della Riserva è riservato all'Ente, il quale, sentito il Comune, lo può concedere a terzi per qualificare attività, servizi e prodotti locali che presentino requisiti adeguati.

2. Eventuali, criteri e modalità per la concessione in uso a terzi del nome e dell'emblema della Riserva sono stabiliti, ove occorra, dall'Ente attraverso apposito provvedimento.

3. L'emblema ufficiale della Riserva e le relative specifiche tipografiche sono allegati al presente Regolamento (Allegato A).

Capo 1.4 – Sorveglianza e controllo

Art. 1.4.1 – Sorveglianza territoriale

1. Ai sensi dell'art. 44 della LR 6/2005 la sorveglianza del territorio nonché la vigilanza amministrativa della Riserva è compito dell'Ente.

2. La sorveglianza del territorio è disciplinata dall'art. 55 della LR 6/2005, che prevede che l'Ente si avvalga di personale proprio con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", ricomprendenti l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse; inoltre, le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla LR 24/2003, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.

Capo 1.5 – Divieti

Art. 1.5.1 - Norme generali

1. Le attività vietate nell'ambito del perimetro della Riserva sono elencate prioritariamente nell'atto istitutivo e nel presente Regolamento, nonché nelle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. L'inottemperanza a tali divieti comporta, la specifica sanzione riportata al capo 1.6 'Sanzioni'.

L'elenco di divieti e sanzioni è riportato nella tabella in calce al Regolamento (Allegato B).

Capo 1.6 – Sanzioni

Art. 1.6.1 - Norme generali

1. Ai sensi dell'art. 60 della LR 6/2005, ferme restando le sanzioni previste per chi non rispetti le leggi vigenti in materia ambientale, a chiunque violi le disposizioni contenute:

- nel presente Regolamento;
- nell'atto istitutivo della Riserva;
- nelle misure generali e specifiche di conservazione del sito;

viene applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00; nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 a euro 250,00.

2. Per alcune specifiche fattispecie, l'entità delle sanzioni pecuniarie è determinata dall'art. 60, comma 2, della LR 6/2005, modificata e integrata dall'art. 35, comma 2, della LR 4/2007.

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino, entro un congruo termine, l'Ente procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

Art. 1.6.2 - Criteri e parametri per la fissazione dell'entità delle sanzioni

1. La tipologia e l'entità delle sanzioni sarà definita in base alla gravità dell'infrazione, i criteri e i parametri da utilizzare per valutare la gravità dell'infrazione e fissare l'entità delle sanzioni sono quelli indicati di seguito, specificando che non sono in ordine di importanza:

a) Tipo dei beni danneggiati: sono considerate più gravi le violazioni commesse ai danni dell'equilibrio idrogeologico, della qualità delle acque, dell'assetto naturale delle principali formazioni geologiche e in particolare dei complessi carsici, dell'equilibrio e della qualità dei suoli, della flora spontanea protetta ai sensi della LR 2/1977 e della lista specifica allegata, della fauna invertebrata e vertebrata.

b) Entità del danno: per i fattori abiotici si considerano l'estensione di suolo interessato e/o sistema idrico coinvolto, per i fattori biotici si considerano il numero di individui danneggiati o uccisi e i loro connotati biologici (più gravi i casi di specie vegetali estirpate dalle radici e/o in fase di fioritura, oppure

di individui animali femmine in fase riproduttiva o di parto, di individui cuccioli o giovani, o di distruzione di nidi con uova, tane, ecc.).

c) Durata e reversibilità del danno: si considera per quanto tempo si è protratta la violazione e se essa ha comportato un danno e uno squilibrio più o meno facilmente reversibile con processi naturali.

d) Processi indiretti innescati dal danno: si considerano le eventuali conseguenze negative di vario tipo che l'azione può innescare a breve, medio e lungo termine negli equilibri ambientali o comunque nelle situazioni naturali dei vari componenti dell'ambiente.

e) Recidività: si considerano più gravi i casi in cui l'autore della violazione abbia già commesso altre trasgressioni riguardanti il territorio della Riserva.

f) Intenzionalità e consapevolezza: si considerano più gravi le violazioni volontarie e/o commesse a conoscenza dell'esistenza della Riserva e delle norme che la regolano.

Art. 1.6.3 - Norme varie

1. Ai soggetti titolari dei compiti sanzionatori previsti dalla LR 6/2005 compete l'irrogazione delle sanzioni e la relativa definizione dei criteri di applicazione.

2. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della LR 21/1984, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L 689/1981 e dell'art. 15 della LR 2/1977.

3. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente.

4. Divieti, sanzioni e relativo ambito di applicazione sono elencati nella tabella di cui all'Allegato B del presente Regolamento.

TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO

Capo 2.1 - Conformità agli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva

Art. 2.1.1 - Parere di conformità

1. I Piani e i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi a interventi, impianti e opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente rispetto alle norme dell'atto istitutivo e del Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 48 della LR 6/2005.

2. Al fine di assicurare la semplificazione delle procedure, la formulazione del parere di conformità si coordina, ove possibile, con la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) o di valutazione di incidenza relativa allo stesso Piano, Regolamento o Programma.

3. Il Parere di conformità è richiesto dall'Ente competente per l'approvazione del Piano, Regolamento o Programma. L'Ente si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere interrotto una sola volta con la richiesta di documentazione integrativa. Trascorso detto termine, il parere s'intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 49 della LR 6/2005. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

4. Il Parere di conformità può contenere prescrizioni e indicazioni condizionanti l'approvazione del Piano, Regolamento o Programma.

Art. 2.1.2 – Nulla osta

1. Natura giuridica del nulla osta.

In base alle disposizioni della legislazione vigente in materia, nazionale e regionale (cfr. L 394/91 art. 13, LR 6/2005 art. 49), il nulla osta si configura quale:

- provvedimento di competenza dell'Ente inerente il territorio della Riserva per la verifica della conformità del progetto di intervento, impianto, opera, attività entro i perimetri della stessa, alle disposizioni dell'atto istitutivo e del Regolamento. La valutazione contenuta nel nulla osta trae legittimazione dalle disposizioni contenute nell'atto istitutivo e negli strumenti di pianificazione e

gestione della Riserva sopra richiamati che ne costituiscono, pertanto, parametri tecnico-normativi necessari e indefettibili;

- provvedimento sempre necessario, fatte salve le esclusioni previste dalle normative, in caso di progetti di interventi, impianti, opere, attività di trasformazione dell'assetto ambientale e paesaggistico della Riserva;
- provvedimento preventivo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni salvo il caso in cui non sia diversamente previsto dalla legislazione vigente;
- provvedimento autonomo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni cui dare autonoma evidenza, verso cui è possibile fare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nel previsto termine di 60 giorni. Avverso il provvedimento di rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della L 349/86 art. 13.

2. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta

I progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel territorio della Riserva, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla osta:

- a) interventi a cura dell'Ente, per l'attuazione delle finalità della Riserva, nell'ambito dei compiti a esso assegnati dalla LR 24/2011 art. 3 e LR 13/2015 art. 18;
- b) interventi a cura dell'Ente nella ZSC IT4050004 "Bosco della Frattona", previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione di tale sito e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito stesso, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nel piano di gestione;
- c) interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta, secondo il disposto della LR 6/2005, art. 48, comma 1;
- d) attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, salvo diverse disposizioni specifiche contenute nell'atto istitutivo e nel Regolamento della Riserva.

3. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività oggetto di comunicazione

La realizzazione di specifiche tipologie d'interventi, impianti, opere, attività, il cui impatto di norma non comporta alterazioni significative per l'ambiente e il paesaggio è oggetto di comunicazione da parte dell'interessato alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.

Sono soggetti alla comunicazione:

- a) gli interventi edilizi riguardanti opere interne, gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio, gli interventi edilizi di cui alla LR 15/2013 lett. a), b), c), d), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri);
- b) gli interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non determinino un'alterazione ritenuta significativa degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle aree protette (in riferimento alle conoscenze tecnico-scientifiche, alla modesta entità dell'intervento, nonché a quanto stabilito da normative specifiche), non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino aumento di carico urbanistico e non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri). Si precisa in proposito che il rilascio del nulla osta per le restanti tipologie di variazioni minori in corso d'opera, definite dalla LR 15/2013, art. 22 deve essere preventivo alla loro realizzazione;
- c) gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 10 della LR 1/2005.

4. Presentazione dell'istanza

Il procedimento si effettua ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo le modalità specifiche e gli aspetti procedurali definiti dal presente Regolamento ai sensi della LR 6/2005, artt. 40 e 58.

L'istanza finalizzata al rilascio del nulla osta è presentata sulla base della modulistica-tipo di cui all'Allegato C al presente regolamento.

L'istanza si compone dei seguenti documenti:

- a) elaborati tecnico-progettuali, ossia documentazione idonea a descrivere compiutamente:
 - gli interventi, impianti, opere, attività da realizzare;
 - lo stato di fatto in cui si interviene, con riferimento all'oggetto specifico e al suo intorno (costituito dall'area di intervento e dall'area di pertinenza, nonché dal contesto più vasto in cui si inserisce l'intervento);

tale documentazione si compone di elaborati grafici e cartografici, fotografici nonché di documentazione amministrativa di cui all'Allegato D;

- b) documentazione a corredo, ossia:
 - la relazione paesaggistica, in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al D. Lgs. 42/2004 art. 146, secondo le finalità, i criteri di redazione e i contenuti definiti nell'allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
 - il modulo di pre-valutazione ovvero lo studio d'incidenza, in funzione del potenziale impatto sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, in caso di intervento soggetto anche alla procedura di valutazione d'incidenza di cui alla LR 7/2004.

Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente punto 3, gli elaborati relativi all'istanza sono costituiti unicamente da:

- relazione descrittiva dell'intervento, impianto, opera, attività;
- asseverazione da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica stabilita al punto 3;

l'istanza, in tal caso, è presentata sulla base della modulistica-tipo di cui all'Allegato E al presente regolamento.

5. Trasmissione dell'istanza

In caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla osta, l'istanza sarà trasmessa all'Ente per il tramite dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, anche attraverso apposita Conferenza di servizi, qualora ricorrano i presupposti, come disciplinata dall'art. 14 della L 241/1990. In tal caso vengono trasmessi all'Ente, da parte dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, gli elaborati relativi all'istanza, corredati dagli eventuali pareri, se necessari e già espressi, che abbiano attinenza con il progetto.

Nei casi di cui al comma precedente il soggetto richiedente inserirà l'istanza di nulla osta, debitamente compilata, tra la documentazione da allegare alla richiesta inerente il procedimento principale dell'Amministrazione che rilascia il provvedimento autorizzativo ulteriore rispetto al nulla osta.

Ai sensi dell'art. 4 della LR 15/2013, c.m. dalla LR 12/2017, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo, sono attribuite a un'unica struttura, denominata "Sportello unico per l'edilizia" (Sportello unico), costituita dal Comune o da più Comuni associati, che costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le CILA (Comunicazioni inizio lavori asseverata), le SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), i permessi di costruire e l'intervento edilizio.

Ai sensi dell'art. 5 della LR 15/2013, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP (Sportello unico attività produttive).

Secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata, l'Ente è tenuto a trasmettere immediatamente allo Sportello unico le domande di nulla osta e la relativa documentazione ad esso eventualmente presentata, dandone comunicazione al richiedente.

6. Avvio del procedimento

A seguito della trasmissione dell'istanza, di cui al precedente punto 5, secondo quanto stabilito dalla L. 241/1990, art. 7 e seguenti, e verificata la completezza della domanda entro i termini di cui al successivo punto 7, viene data comunicazione al soggetto che ha trasmesso l'istanza stessa, indicando:

- la data di avvio del procedimento;
- la competenza tecnico-amministrativa;
- il responsabile del procedimento;
- le modalità per prendere visione degli atti;
- la data di conclusione entro 60 giorni dalla data di avvio, salvo interruzione dei termini (che potrà essere effettuata una sola volta);
- le informazioni circa l'istituto del silenzio-assenso;
- i recapiti e gli orari di apertura degli uffici.

7. Termini del procedimento e silenzio-assenso

Il provvedimento relativo al nulla osta è emesso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all'istanza completa in ogni sua parte. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato, come previsto dall'art. 49 della LR 6/2005.

In caso di documentazione incompleta l'Ente ne dà comunicazione al soggetto proponente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. I termini per il rilascio del nulla osta decorrono dal ricevimento di tutti i documenti richiesti per il completamento formale della domanda.

Il termine del procedimento potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni, per necessità derivanti da complessità dell'istruttoria, con eventuale richiesta motivata e analitica di ulteriore documentazione ovvero in caso di necessità di consultazione di esperti in materia. In tale caso il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione richiesta.

Ferma restando la tempistica massima di legge sopra illustrata, i tempi effettivi di istruttoria da parte dell'Ente sono improntati al principio di celerità del procedimento tenuto conto delle tipologie di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposte a istanza di nulla osta.

Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente punto 3, il nulla osta può intendersi comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza, senza attendere il decorso del termine dei 60 giorni.

8. Misure di semplificazione del procedimento

Nel caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla osta, l'Ente, nei casi previsti dalla legislazione vigente, rilascia il nulla osta nell'ambito di Conferenza di servizi come disciplinata dall'art. 14 della L. 241/1990 e secondo quanto disposto dall'art. 4bis della LR 15/2013 ovvero mediante altro modulo di semplificazione procedimentale qualora sia stata richiesta dall'Amministrazione titolare del procedimento principale.

L'Ente concorda con le Amministrazioni coinvolte nel rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi necessari all'intervento, impianto, opera, attività le procedure idonee ad evitare o a contenere, a norma delle leggi vigenti, qualsiasi aggravio all'iter amministrativo, ivi incluso la riduzione del termine per il rilascio del nulla osta.

9. Istruttoria

a) Verifica di conformità dell'intervento. Come disposto dall'art. 49 della LR 6/2005, l'istruttoria del procedimento consiste in una verifica di conformità dei progetti di interventi, impianti, opere, attività

alle disposizioni degli atti istitutivi e degli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva, come di seguito indicati:

- norme di attuazione e di tutela dell'atto istitutivo;
- disposizioni del Regolamento della Riserva, approvato.

b) Criteri dell'istruttoria. L'Ente, nell'ambito dell'istruttoria, procede preliminarmente a verificare che il progetto di intervento, impianto, opera, attività da realizzare sia consentito dalle disposizioni proprie della Riserva, contenute negli atti e negli strumenti elencati al precedente comma a), in base alla specifica zona in cui è previsto e alle modalità e caratteristiche di realizzazione e gestione, qualora le disposizioni della Riserva riportino dettagli su dimensioni, materiali, ecc.

In caso di intervento, impianto, opera, attività consentita dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva, l'Ente procede quindi ad accertare, sulla base delle conoscenze scientifiche su specie, elementi e ambienti, il rispetto, da parte dell'intervento, delle finalità di salvaguardia della Riserva come perseguite dagli atti e dagli strumenti di cui al precedente comma a), nonché il rispetto delle normative specifiche vigenti in materia.

c) Motivi ostativi e osservazioni. L'Ente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego del nulla osta, comunica tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta indicando tutti gli elementi motivazionali che potrebbero, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, suffragare un provvedimento finale negativo, assegnando un termine all'istante per eventuali osservazioni, decorso il quale, senza che siano pervenute osservazioni, conclude il procedimento. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni compresa la formulazione e presentazione di soluzioni alternative al progetto originario, redatte sulla base dei motivi ostativi comunicati. Le soluzioni alternative rispetto al progetto originario possono riguardare:

- modifiche dell'ubicazione delle opere;
- modifiche del dimensionamento delle opere;
- modifiche delle tipologie costruttive adottate;
- modifiche delle modalità gestionali dell'area.

Le soluzioni alternative proposte devono essere illustrate dalla specifica documentazione di cui al punto 4, lett. a) e b). L'Ente valuta le osservazioni presentate dall'istante in base alle modalità specificate nel precedente comma a) e, ove ritenga di non poterle condividere, ne dà conto in sede di adozione del provvedimento finale di diniego, mediante adeguata motivazione. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe il termine entro il quale l'Ente deve pronunciarsi e il termine ricomincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni. Qualora nel termine assegnato non pervengano osservazioni, l'Ente conclude il procedimento.

Se il provvedimento di rilascio o diniego del nulla osta dell'Ente è reso nell'ambito di una procedura di Conferenza di servizi di cui al precedente punto 8, in presenza di motivi ostativi l'Ente emetterà un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e contenente eventuali suggerimenti di modifiche che se apportate potrebbero consentire di accogliere l'istanza. Sarà cura dello Sportello unico che ha avviato il procedimento principale formalizzare il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

d) Rilascio o diniego del nulla osta. L'esito dell'istruttoria determina la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso di rilascio del nulla osta, eventualmente con prescrizioni di cui al successivo comma e), ovvero con un provvedimento di rilascio del nulla osta per decorrenza del termine, ovvero con un provvedimento di diniego del nulla osta. Il rilascio o diniego del nulla osta è adottato con un provvedimento del Direttore. L'esito positivo del nulla osta, unitamente alle prescrizioni eventuali in esso contenute, deve avere specifica evidenza nel provvedimento abilitativo o autorizzativo o di assenso comunque denominato rilasciato dall'Amministrazione titolare del procedimento principale. È, quindi, opportuno che l'Ente ne faccia menzione in sede di rilascio del provvedimento di nulla osta. Il provvedimento di diniego del nulla osta deve essere sempre motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali il progetto dell'intervento, impianto, opera, attività non risulta conforme alle disposizioni dell'area protetta.

e) Prescrizioni. Il provvedimento di rilascio del nulla osta può contenere puntuali prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività, al fine di soddisfare la condizione di conformità alle norme proprie dell'area protetta. Le prescrizioni devono pertanto essere riferite:

- alle caratteristiche del progetto solo se dettate dalle disposizioni dell'atto istitutivo e del presente Regolamento;
- all'attuazione, congiuntamente con l'intervento, di misure mitigative degli effetti negativi sulle esigenze di salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle disposizioni della Riserva, definite sulla base dei dati conoscitivi su specie, elementi e ambienti e legate alle fasi di realizzazione e all'area oggetto di intervento. Tali misure possono riguardare:
 - limitazioni temporali alla realizzazione delle opere (es. divieto d'esecuzione dei lavori o d'utilizzo dell'opera durante il periodo riproduttivo di una o più specie tutelate);
 - limitazioni spaziali (es. divieto d'accesso o d'esecuzione dei lavori in una certa area giacché molto delicata dal punto di vista ecologico, come i siti di riproduzione di specie animali e vegetali tutelati);
 - limitazioni nell'ubicazione e nella gestione del cantiere e nell'uso di tipologie di mezzi meccanici e d'attrezzature (es. obbligo d'impiego di un determinato, specifico macchinario, poiché l'utilizzo di un mezzo rispetto a un altro può comportare una diversa modalità di cantierizzazione delle opere con conseguente impatto negativo sull'ambiente e il paesaggio);
 - obbligo di inserire opere di mitigazione ambientale (es. realizzazione di barriere antirumore, realizzazione di siepi o filari di specie esclusivamente autoctone e tipiche dei luoghi, ecc.);
 - obbligo di ripristino delle aree degradate (es. ripristino del manto erboso nelle aree interessate da lavori di escavazione o di cantiere, con esclusivo utilizzo di sementi di provenienza locale certificata) o dell'area in oggetto, una volta cessato l'utilizzo previsto in progetto.

f) Pubblicazione. Ai sensi della L 394/1991 art. 13, l'Ente dà notizia del provvedimento, con le modalità stabilite dalle normative vigenti in materia, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente:

- per esteso nel caso di provvedimento di diniego;
- per estratto nel caso di provvedimento positivo espresso nonché determinatosi per decorrenza del termine.

10. Raccordo con le procedure di valutazione ambientale

a) Raccordo con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a VIA, l'esito dell'istruttoria relativa al nulla osta è acquisito in sede di Conferenza di servizi di cui alla L 241/1990, art. 14. La VIA positiva sul progetto comprende e sostituisce il provvedimento di rilascio del nulla osta con le eventuali prescrizioni.

b) Raccordo con la procedura per la valutazione d'incidenza. Qualora il progetto d'intervento, impianto, opera, attività coinvolga la ZSC IT4050004 "Bosco della Frattona", la valutazione d'incidenza sul progetto è effettuata dall'Ente. Nel caso in cui in capo all'Ente si sommino sia la competenza a effettuare la valutazione d'incidenza sia la competenza al rilascio del nulla osta, l'esito della valutazione d'incidenza è reso congiuntamente a quello del nulla osta. L'Ente, in tal caso, esprime nel medesimo atto l'esito della valutazione d'incidenza nonché la decisione in ordine al nulla osta con specifica e distinta evidenza di tutti gli aspetti di competenza dell'Ente. Si chiarisce inoltre che deve essere garantita la coerenza tra gli esiti dei suddetti procedimenti ovvero, in caso di progetto con valutazione d'incidenza con esito negativo, il provvedimento di nulla osta sarà di diniego.

Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non vale il silenzio assenso.

11. Nulla osta e autorizzazione paesaggistica

Al fine di stabilire criteri procedurali che consentano un coordinamento tra i due istituti del nulla osta e dell'autorizzazione paesaggistica per un'efficace salvaguardia degli aspetti ambientali, naturalistici, culturali e paesaggistici oggetto di particolare tutela nel territorio delle aree protette, l'Ente, relativamente all'autorizzazione paesaggistica ordinaria, può concordare con i Comuni i tempi per l'espressione del nulla osta così da consentire che il provvedimento di rilascio del nulla osta, comprese le eventuali prescrizioni, sia allegato alla relazione tecnica illustrativa che il Comune deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 146, comma 7 come richiamato dalla LR 24/2017 art. 70, comma 7.

Per l'autorizzazione paesaggistica semplificata, l'espressione del nulla osta è rilasciata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, di cui agli artt. 14 e segg., della L 241/1990, entro i termini previsti dall'art. 11, comma 2 del DPR 31/2017.

12. Archivio/banca dati

Per consentire l'analisi dei provvedimenti presi, al fine di una corretta gestione delle aree protette, l'Ente è tenuto a predisporre un archivio informatizzato, o banca-dati, delle istanze di nulla osta e relativa istruttoria, da tenere costantemente aggiornato.

L'archivio informatizzato, per ciascuna istanza di nulla osta, riporta almeno le seguenti informazioni:

- i dati geografici, relativi alla localizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività proposto, con l'individuazione dell'area interessata quando significativo;
- i dati descrittivi, relativi a:
 - tipologia di intervento, impianto, opera, attività;
 - Area protetta e zona della stessa in cui è localizzato l'intervento;
 - elementi o aspetti tutelati dall'Area protetta potenzialmente interessati dall'intervento (naturali o storico-culturali);
 - provvedimento conclusivo del procedimento e motivazioni in caso di diniego;
 - eventuali prescrizioni;
 - data di inizio e di conclusione del procedimento;
 - eventuale proroga del termine del procedimento con indicate le motivazioni;
 - note varie (contatti avuti con altri soggetti, ecc.);
 - osservazioni da parte del richiedente con eventuali soluzioni alternative.

L'archivio, predisposto dall'Ente, è reso disponibile alla Regione Emilia-Romagna per le necessità istituzionali.

Art. 2.1.3 – Autorizzazione

Per lo svolgimento delle attività di seguito elencate occorre apposita autorizzazione (nulla osta), che può indicare specifiche modalità e limitazioni per l'esercizio dell'attività richiesta, nonché la durata dell'autorizzazione stessa.

Elenco delle autorizzazioni del cui rilascio è competente l'Ente:

ARTICOLI DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE
Art. 3.2.3 - 2	Raccolta di frutti o semi per riproduzione di piante
Art. 4.1.2 - 3	Accesso con mezzi motorizzati, per ricerca scientifica, studio, manutenzione o per accesso ai disabili.
Art. 4.1.3 - 5	Personale terzo addetto all'accompagnamento di singoli o gruppi sui sentieri della Riserva temporaneamente interdetti per motivi di sicurezza/tutela
Art. 4.1.5 - 4	Sorvolo a bassa quota
Art. 4.1.7 - 2	Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a scopo commerciale, pubblicitario, editoriale, ecc.
Art. 4.1.7 - 4	Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive della fauna in fasi fenologiche sensibili per eccezionali motivazioni di carattere scientifico e/o informativo
Art. 4.2.2 - 1	Personale terzo addetto a visite di singoli o gruppi per programmi di carattere educativo-didattico
Art. 5.1.1	Ricerche, monitoraggi e studi di carattere scientifico condotti da terzi
Art. 5.1.2 - 1	Raccolta materiali naturalistici quali materiali geologici, esemplari di flora e fauna, reperti osteologici o archeologici

Art. 5.2.1 - 1	Manifestazioni ricreative, educative, ecc.... organizzate da terzi
Art. 5.4.2 - 1	Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità
Art. 5.4.3 - 1	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di captazione e trasporto dell'acqua

Capo 2.2 – Valutazione d'incidenza sulla ZSC IT4050004 “Bosco della Frattona”

Art. 2.2.1 - Valutazione d'incidenza

1. Tutti i Piani, sia generali che di settore, ivi comprese le loro varianti, tutti i progetti con le loro varianti, nonché tutti gli interventi che riguardino aree al cui interno ricada interamente o parzialmente la ZSC IT4050004 “Bosco della Frattona”, sono soggetti alla Valutazione di incidenza, sulla base della procedura individuata dalla LR 7/2004 e dalla deliberazione di Giunta Regionale 1191/2007, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva 43/92/CEE.

2. Sono altresì soggetti a Valutazione di Incidenza quei piani, progetti e interventi che pur interessando aree immediatamente esterne al sito, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti ad essa limitrofi.

3. Sono esclusi dalla procedura di incidenza:

- i piani di gestione dei siti stessi;
- i progetti e gli interventi attuativi dei piani di gestione;
- gli interventi indicati nell'Allegato D della deliberazione di Giunta Regionale 79/2018 c.m. dalla deliberazione di Giunta Regionale 1147/2018, in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che tali interventi indicati incidano in maniera negativa e significativa sui siti Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti;
- i progetti e gli interventi individuati dal piano di gestione del sito come privi d'incidenza negativa significativa sull'integrità/conservazione del sito e dei relativi habitat o specie.

Art. 2.2.2 – Iter procedurale per la valutazione di incidenza

1. Ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 della LR 7/2004, l'autorità competente alla valutazione d'incidenza di un piano nei confronti di un sito Rete Natura 2000, è lo stesso soggetto pubblico cui compete l'approvazione del piano di gestione.

2. Il soggetto competente per la valutazione di incidenza sulla ZSC IT4050004 “Bosco della Frattona” è individuato nell' Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità Romagna.

3. Per ogni aspetto procedurale, ambito di applicazione e criterio per l'effettuazione della valutazione di incidenza, si rimanda all'Allegato B della deliberazione di Giunta Regionale 1191/2007, che disciplina in dettaglio la materia.

TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TUTELA

Capo 3.1 - Difesa del suolo, tutela dei geositi e delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche

Art. 3.1.1 - Norme generali

1. Sulla base di quanto disposto dall'atto istitutivo della Riserva, nel perimetro della Riserva stessa è vietato aprire e coltivare cave, effettuare attività di sbancamento e movimento di terra, aprire e mantenere discariche.

2. Per quanto attiene alle norme inerenti la difesa del suolo, tutela dei geositi (n. 129 “Ripa del Rio Correcchio”) e delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, nel perimetro della

Riserva, è vietata la raccolta e l'asportazione di minerali, rocce e fossili; nella Riserva vale quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Capo 3.2 - Tutela della flora e della vegetazione

Art. 3.2.1 - Norme generali

1. Nel perimetro della Riserva sono di norma vietati:

- il danneggiamento e la distruzione di vegetali di ogni specie e tipo, l'abbattimento e comunque il danneggiamento degli alberi, fatti salvi gli eventuali interventi tecnici finalizzati a garantire le condizioni di equilibrio naturale;
- la raccolta, di qualsiasi specie e prodotto, incluso muschio e terriccio;
- l'introduzione di qualsiasi specie vegetale che sia in contrasto con gli equilibri biologici fatte salve le decisioni prese in proposito da parte degli organi di gestione e comunque con l'apporto di esperti;
- esercitare il pascolo (di capre, ovini, bovini, equini e suini) in qualsiasi forma.

Art. 3.2.2 - Flora particolarmente protetta

1. Fatte salve tutte le misure di tutela per le piante spontanee presenti nella Riserva, nonché le misure di tutela e le specie protette indicate dalla LR 2/1977, l'Ente individua e aggiorna, attraverso apposito provvedimento, l'elenco delle entità floristiche che, sulla base della loro rarità, status e importanza nella Riserva, sono da considerare particolarmente protette e quindi oggetto:

- di monitoraggi periodici finalizzati alla definizione aggiornata dello stato di conservazione e dei fattori di minaccia;
- di eventuali attività mirate di conservazione *in-situ* ed *ex-situ*.

Art. 3.2.3 - Raccolta di piante, frutti, semi per la ricerca scientifica e per attività vivaistica

1. L'Ente può autorizzare la raccolta dell'intera pianta o di sue parti nell'ambito di ricerche scientifiche e di monitoraggi, con le modalità indicate al successivo comma 2.

2. Chiunque intenda raccogliere frutti o semi per la riproduzione di piante appartenente alla flora locale dovrà essere autorizzato dall'Ente in seguito ad apposita richiesta; la domanda di raccolta dovrà indicare le finalità della stessa (utilizzo personale, vendita, ecc.), le specie oggetto della raccolta, la località della raccolta, i quantitativi e i periodi in cui si intende svolgere la raccolta.

Capo 3.3 - Tutela delle aree forestali e dei prodotti del sottobosco

Art. 3.3.1 - Norme generali

1. All'interno della Riserva l'Ente può realizzare interventi di manutenzione forestale ordinaria e straordinaria finalizzati al ripristino naturalistico (ad esempio conversioni a fustaia, apertura di chiarie e radure, taglio di conifere o altre essenze alloctone), così come interventi di potenziamento della biodiversità forestale (ad esempio impianto di nuove parcelle forestali realizzate con ecotipi locali, creazione artificiale di necromassa legnosa, creazione di cavità in alberi morti, posizionamento di nidi artificiali e bat-box).

2. Nella Riserva, l'Ente può realizzare i seguenti interventi di manutenzione:

- potatura degli alberi fino a un'altezza di 2,5 m da terra, qualora i rami producano impedimento concreto al transito dei mezzi sulla viabilità di confine e lo svolgimento delle normali pratiche agricole nei terreni confinanti; tali operazioni sono valutate preventivamente dai tecnici dell'Ente, che indica modalità e tempi di esecuzione coincidenti con i tempi di quiescenza delle essenze e di minore disturbo per la fauna;
- taglio di alberi, o loro parti, soggetti a morte naturale o seccagginosi, nel caso in cui sia messa a rischio l'incolumità pubblica o si tratti di interventi puntiformi ritenuti necessari per la tutela del

bosco; gli alberi tagliati saranno lasciati al suolo per consentire l'incremento della necromassa legnosa del bosco;

- interventi volti alla cura, al rinvigorismento, al mantenimento in buono stato vegetativo di siepi, filari alberati o alberi isolati.

Art. 3.3.2 Tutela particolare degli esemplari arborei ¹

1. La Riserva tutela gli esemplari arborei di maggiore dimensione di specie autoctone e/o valore storico paesaggistico, nonché quelli di maggiore importanza per la fauna selvatica, quali siti di riproduzione, alimentazione e rifugio.

2. A tal fine in tutta la Riserva è vietato, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, il taglio di alberi di grandi dimensioni e/o aventi valore storico-culturale e/o paesaggistico; parimenti è vietato il taglio degli alberi cavitati, anche se morti in piedi o deperenti, tali da poter ospitare comunità di chiroterri.

3. L'Ente predisporrà, attraverso atti successivi, il censimento e la georeferenziazione degli esemplari da tutelare, e potrà inoltre stabilire, attraverso apposito provvedimento, ulteriori specifiche tecniche in merito a:

- caratteristiche e parametri dimensionali degli alberi oggetto di tutela;
- criteri e parametri di valutazione del valore storico-culturale e paesaggistico degli esemplari arborei;
- condizioni eccezionali di pericolo per l'incolumità pubblica che rendono necessario l'abbattimento, ancorché in presenza di chiroterri.

Capo 3.4 - Tutela della fauna

Art. 3.4.1 - Norme generali

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della fauna e di aree protette (Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, L 157/1992, LR 8/1994, LR 7/2004, LR 6/2005, LR 15/2006, etc.), sulla base di quanto disposto dall'atto istitutivo della Riserva e dal Piano Faunistico Venatorio, all'interno del perimetro della Riserva stessa sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma e ogni tipo di cattura di animali, la raccolta e distruzione delle uova, pulli e nidi, la distruzione o il danneggiamento di tane, fatti salvi gli eventuali interventi tecnici finalizzati a garantire le condizioni di equilibrio, realizzati direttamente dall'Ente o per conto di esso;
- il disturbo della fauna;
- l'introduzione di qualsiasi specie animale, fatti salvi eventuali interventi realizzati direttamente dall'Ente o per conto di esso;
- la cattura della fauna selvatica, fatti salvi eventuali interventi di ricerca svolti direttamente dall'Ente o previa autorizzazione dell'Ente stesso;
- l'esercizio della pesca in qualsiasi forma;
- il taglio di alberi ospitanti nidi di uccelli rapaci o ospitanti colonie di chiroterri;
- la raccolta di materiali naturalistici (Insetti, Anfibi e loro uova o larve, Rettili e loro uova ecc.), fatti salvi eventuali interventi di ricerca svolti direttamente dall'Ente o previa autorizzazione dell'Ente stesso.

¹ Normativa di riferimento: LR 2/1977, art. 6 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco"; L 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"; Decreto 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento"

Art. 3.4.2 Attività di cattura e controllo faunistico

1. All'interno della Riserva sono consentite attività di controllo della fauna solo nel caso questa raggiunga densità non compatibili con gli equilibri naturali, secondo piani redatti e approvati dall'Ente, previo parere favorevole dell'ISPRA, laddove necessario ai sensi delle norme vigenti.
2. In caso di presenza di cani o gatti randagi, dovranno essere realizzati interventi di cattura.

Art. 3.4.3 Interventi e azioni per la conservazione di specie minacciate

1. All'interno della Riserva, su iniziativa dell'Ente, è possibile realizzare interventi e azioni volti alla tutela, protezione e conservazione di specie animali rare, minacciate e/o tutelate da normativa regionale, nazionale o comunitaria, quali ad esempio:
 - la realizzazione di pozze o piccoli invasi per la tutela di anfibi, invertebrati e chiroterri;
 - attività di *captive breeding* per popolazioni minacciate;
 - installazione di nidi artificiali e bat box per uccelli e chiroterri;
 - realizzazione di sottopassi stradali per la fauna minore;
 - interventi di tutela delle popolazioni di chiroterri all'interno di cavità ipogee o in edifici.
2. In base al progresso delle conoscenze scientifiche, l'Ente, mediante apposito provvedimento, definisce l'elenco delle specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico per cui questi interventi sono possibili e opportuni.

Capo 3.5 - Tutela delle acque, delle sorgenti e delle rocce-magazzino**Art. 3.5.1 - Norme generali**

1. Ai fini della tutela delle acque e della loro qualità, l'Ente può disporre, attraverso specifici provvedimenti:
 - ulteriori requisiti di qualità minimi richiesti per gli scarichi antropici, oltre a quelli di legge;
 - speciali modalità di intervento nei contesti ambientali caratterizzati da invasi o da acque correnti;
 - particolari modalità di controllo e manutenzione degli specchi d'acqua.

Art. 3.5.2 - Manutenzione degli alvei

1. Il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali idrauliche e ambientali degli alvei dei corpi idrici debbono essere assicurati con opportuni interventi di manutenzione. A tale riguardo dovranno essere prese a riferimento le norme del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del fiume Reno e dei torrenti Idice, Santerno e Sillaro approvato dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 567 del 7 aprile 2003;
2. Gli interventi che possono essere previsti sono:
 - mantenimento e ripristino delle sezioni idrauliche, da attuare in via prioritaria mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
 - rimozione dei materiali di trasporto ingombranti e dei rifiuti solidi;
 - taglio di alberature in alveo di magra che costituiscano pericolo per le portate di piena;
 - manutenzione e difesa dei manufatti da fenomeni di erosione, scalzamento, ecc., da attuare in via prioritaria mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
 - rinaturalizzazione a protezione delle sponde.

Art. 3.5.3 - Opere di presidio

1. Le opere di presidio del sistema idraulico, quali difese spondali, briglie, arginature, ecc., devono essere realizzate in modo da garantirne il miglior inserimento nel contesto naturale e ambientale.

2. Tanto nelle manutenzioni quanto nelle nuove realizzazioni, devono essere impiegate appropriate tecniche di ingegneria naturalistica e di rinaturazione, nonché accorgimenti finalizzati alla tutela delle comunità biotiche presenti.

3. In particolare, ogni opera e attività che riguarda il sistema idraulico, deve prevedere gli opportuni accorgimenti per il mantenimento della continuità biologica del corpo idrico tra monte e valle dell'intervento od opera (per esempio rampe di risalita per la fauna ittica).

Art. 3.5.4 – Captazioni e immissioni nei corpi idrici e nel suolo

1. Nell'ambito del rilascio del nulla osta per interventi di manutenzione straordinaria di edifici e immobili in genere, l'Ente richiede il raggiungimento degli standard massimi di trattamento degli scarichi nei corpi idrici e nel suolo previsti dalla normativa vigente.

2. Per le captazioni esistenti sono consentiti tutti gli interventi idonei a migliorarne la qualità ambientale, a favorire il risparmio idrico ed energetico e ottenere migliori equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici.

Capo 3.6 - Gestione del sito Rete Natura 2000

Art. 3.6.1 - Oggetto

1. L'attuale ZSC IT4050004 "Bosco della Frattona" è stata individuata come sito di interesse comunitario con deliberazione di G.R. n. 2042 del 21.11.2000, atto in cui la Regione Emilia-Romagna si esprime una prima volta in merito all'elenco di SIC proposti (pSIC) dal Ministero dell'Ambiente a seguito del progetto Bioitaly (cfr. D.M. del 3.4.2000) e poi recepito in maniera definitiva con la Decisione della Commissione UE n. 2004/798/CE. Successivamente il sito è stato definitivamente designato SIC attraverso il Decreto Ministeriale "Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 2.8.10, nonché tramite la Decisione con la quale la Commissione europea in data 10.1.11 ha approvato l'Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 13 marzo 2019 con due distinti Decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale - n. 79 in data 3 aprile 2019, ha designato 119 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, fra i quali la ZSC Bosco della Frattona.

Il sito si sviluppa con una superficie di 392 ha sulle prime pendici collinari tra Imola, a nord-est, e Dozza, a nord-ovest, a quote comprese tra 60 e 170 m, in un settore di affioramento di sabbie gialle originatosi circa un milione di anni fa in seguito a deposizione marina. Il sito comprende al suo interno la Riserva, nonché il Parco Tozzoni. La Riserva, che occupa circa 19 ettari dei 392 ettari complessivamente appartenenti al sito, si sviluppa quasi per intero sulla destra orografica del rio Correcchio con prevalente esposizione nord e racchiude al suo interno un interessante esempio di bosco mesofilo pedecollinare.

L'Ente quindi opererà la gestione della Riserva in parallelo a quella del sito.

Art. 3.6.2 - Censimento e monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1. Compito dell'Ente è quello di operare un censimento delle risorse di interesse comunitario presenti all'interno del sito e di monitorare in maniera costante il loro status di conservazione, i rapporti funzionali ed ecologici tra le diverse componenti, i fattori di minaccia su habitat e specie di interesse comunitario, l'effetto delle azioni di conservazione realizzate su habitat e specie di interesse comunitario.

2. Compito dei censimenti è quello di verificare periodicamente la presenza di nuove specie di interesse comunitario; compito dei monitoraggi è quello di verificare nel tempo il loro stato di conservazione mediante parametri e indicatori opportunamente scelti.

Art. 3.6.3 - Salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1. Per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali (di cui all'allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE) e delle specie (di cui all'allegato II della Direttiva

Habitat 92/43/CEE e dell'allegato I della direttiva Uccelli 79/409/CEE) presenti nel territorio del sito, l'Ente:

- applica in via cautelativa le misure generali di conservazione e prevenzione degli impatti previste da direttive nazionali e regionali;
- individua e applica misure specifiche di conservazione e prevenzione degli impatti (Norme regolamentari);
- attua azioni mirate di conservazione.

TITOLO 4 - DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLA FRUIZIONE DELLA RISERVA

Capo 4.1 – Accessibilità e fruizione

Art. 4.1.1 - Norme generali sull'accessibilità

1. Il pubblico ha libero accesso alla Riserva, nel rispetto delle norme definite nell'atto istitutivo e nel presente Regolamento, con le limitazioni ivi previste, nello spirito di un corretto, civile, educato rapporto con l'ambiente naturale, culturale, storico.
2. In conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo non è consentito l'accesso alla Riserva con mezzi meccanici e con animali, se non da parte dell'Ente o di soggetti che operano per conto dello stesso e per motivi di servizio o eventuali interventi gestionali.
3. L'accesso pedonale è consentito tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 solo sui percorsi segnalati. Non è consentito abbandonare i sentieri e vagare nella Riserva, se non per specifici motivi di studio e ricerca secondo quanto previsto al successivo Capo 5.1 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio.

Art. 4.1.2 - Accessi con mezzi motorizzati

1. Come disposto nell'atto istitutivo della Riserva e dal precedente Art. 4.1.1, comma 2 l'accesso alla Riserva con mezzi motorizzati è vietato; in caso di particolari esigenze connesse alla gestione complessiva del territorio, tali accessi possono essere autorizzati dall'Ente.
2. A cura dell'Ente, alcuni percorsi potranno essere chiusi con sistemi a sbarra o a catena che permettano comunque il passaggio dei pedoni.
3. L'Ente può rilasciare autorizzazioni al transito, in deroga ai commi precedenti, sulla base di richieste motivate, per manutenzione, per consentire l'accesso ai disabili o per fondate esigenze di ricerca scientifica e di studio, consentite ai sensi del successivo art. 5.1.1.

Art. 4.1.3 - Fruizione dei sentieri all'interno della Riserva

1. Definizione: *“È definito “sentiero” un percorso ad esclusivo o prevalente uso pedonale, a fondo naturale, formatosi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 3, comma 1, punto 48); la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza, in genere, inferiore a 1,2 m); il sentiero può essere parzialmente o totalmente inghiaiato e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato; il sentiero può, altresì, essere segnalato all'imbocco e ai bivi, numerato e segnato con segnavia, cartografato sulla C.T.R. o su specifiche carte tematiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche.”*
2. Lungo tutti i singoli percorsi valgono i divieti previsti dall'atto istitutivo della Riserva e dal presente Regolamento con le condizioni successivamente specificate.
3. Il divieto di uscire dai sentieri non si applica al personale dell'Ente o a soggetti da questo incaricati per la gestione della Riserva, al personale del Comune addetto alla Riserva (per attività di servizio) o a soggetti da questo incaricati per la gestione della Riserva, al personale addetto alla vigilanza, nonché a tutti i soggetti ai quali sono riconosciute funzioni di vigilanza di cui all'art. 1.4.1, comma 2 del presente Regolamento, né al personale impegnato in attività di protezione civile e di soccorso.

4. L'Ente definisce, attraverso apposito provvedimento, la "Carta dei percorsi della Riserva": sulla base della rete di collegamenti attivi (strade provinciali, comunali, interpoderali e vicinali) identifica e riporta cartograficamente i sentieri utili all'accessibilità pedonale. La carta dei percorsi specifica inoltre gli eventuali tratti di percorsi da ripristinare, poiché danneggiati o non più praticabili, o quei tratti sui quali sono necessari interventi di manutenzione.

5. In caso di sopraggiunto danneggiamento della rete sentieristica, per motivi di tutela della stessa e/o di incolumità pubblica, è facoltà dell'Ente, attraverso appositi provvedimenti, vietare l'accesso in parte o in tutti i percorsi. Di tali divieti sarà data informazione mediante apposita segnaletica.

6. Sulla base di esigenze della flora o della fauna o per problemi di sicurezza, l'Ente potrà decidere e imporre, attraverso appositi provvedimenti, limitazioni temporanee alla fruizione di talune aree. Di tali divieti sarà data informazione mediante apposita segnaletica.

7. La manutenzione dei sentieri viene svolta dall'Ente direttamente o tramite terzi, sulla base di specifiche convenzioni.

8. È vietato danneggiare, manomettere e/o asportare la segnaletica, le tabelle, le bacheche e ogni altra indicazione apposta nella Riserva dall'Ente.

Art. 4.1.4 - Modalità di fruizione dei parcheggi e delle aree di sosta

1. La sosta delle auto dei visitatori della Riserva deve avvenire nelle aree di sosta e negli spazi adibiti a parcheggio, segnalati con apposite indicazioni.

2. È vietato l'uso improprio dei parcheggi, nonché ogni azione che arrechi danneggiamento alle pavimentazioni, alle eventuali attrezzature di arredo e alla segnaletica verticale e orizzontale.

Art. 4.1.5 – Accessibilità mediante motocross, fuoristrada e sorvolo.

1. È vietato su tutto il territorio della Riserva l'esercizio del motocross e del fuoristrada tranne, per quest'ultimo, nel caso vi sia necessità di compiere operazioni di soccorso o per motivi di servizio pubblico.

2. È vietato il sorvolo a bassa quota (inferiore a 2.000 m) e l'atterraggio, sul territorio della Riserva, di velivoli, cioè di tutti gli aeromobili più pesanti dell'aria (aerei da turismo, elicotteri, velivoli ultraleggeri, deltaplani a motore, ecc.), tranne che per le seguenti operazioni:

- attività di interesse dell'Ente quali ricerca scientifica, gestione faunistica, trasporto materiali, esecuzione lavori, esecuzione di rilevamenti e osservazioni, riprese fotografiche, cinematografiche, aereofotogrammetriche, televisive;
- trasporti o esigenze connesse con operazioni di protezione civile o soccorso medico o per motivi di servizio pubblico, quali ad esempio manutenzione di infrastrutture e reti territoriali.

3. È espressamente vietato ogni altro tipo di attività da diporto o amatoriale o sportiva, in particolare il trasporto di persone a scopo ludico-sportivo, i voli pubblicitari o lo spargimento di sostanze.

4. Per tutte le attività per cui è consentito il sorvolo a bassa quota va fatta esplicita richiesta di autorizzazione all'Ente che valuterà, di caso in caso, quale documentazione dovrà essere allegata alla richiesta.

Art. 4.1.6 - Uso del fuoco

1. È vietato accendere fuochi all'interno della Riserva.

Art. 4.1.7 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Le attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, realizzate *una tantum*, con qualsiasi mezzo eseguite, sono libere e gratuite in tutto il territorio della Riserva quando rientrano nei seguenti casi:

- attività a titolo personale e dilettantistico;
- attività di esercizio del diritto di cronaca;
- attività con finalità didattiche ed educative;
- attività con finalità di ricerca scientifica.

Le predette attività, qualora svolte ciclicamente e/o per periodi prolungati, devono essere comunicate preventivamente all'Ente e al Comune.

2. Le attività di ripresa eseguite per scopi commerciali, pubblicitari o editoriali, o che non rientrano nei casi di cui al precedente comma 1, fatte salve quelle realizzate dall'Ente o per suo conto devono essere previamente autorizzate dall'Ente.

3. L'Ente si riserva di stabilire con apposito provvedimento, i casi, le limitazioni, le modalità e ogni altra condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 2, compresi eventuali corrispettivi a carico del richiedente e/o concessione non onerosa dei diritti d'uso del materiale multimediale prodotto dal richiedente.

4. È in ogni caso vietata l'effettuazione di ogni tipo di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva riguardante popolazioni faunistiche durante specifiche fasi fenologiche sensibili, qualora le attività di ripresa stesse possano essere fonte di disturbo non tollerabile per le medesime popolazioni. In particolare, sono vietate le riprese dell'avifauna in nidificazione e in particolare delle specie di interesse comunitario e di tutti i rapaci diurni e notturni. L'Ente può consentire, in via del tutto eccezionale, lo svolgimento di riprese, nei casi sopra richiamati, qualora ricorrano importanti e documentate condizioni di carattere scientifico e/o informativo.

Capo 4.2 - Servizi e strutture fruibili della Riserva

Art. 4.2.1 – Norme generali su servizi e strutture per l'educazione ambientale, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica

1. L'Ente svolge anche servizi nel campo dell'educazione ambientale, della promozione culturale, dello sviluppo e della valorizzazione turistica garantendo la sostenibilità ambientale delle attività e tenendo a riferimento le seguenti finalità:

- corretta gestione della Riserva;
- incremento e conservazione della biodiversità;
- promozione di una fruizione consapevole dei beni naturali ambientali e paesaggistici;
- sviluppo complessivo della Riserva e del territorio.

2. L'Ente gestisce i terreni di proprietà pubblica corrispondenti alla Riserva e le attività del Centro visite posto all'interno del Centro di Educazione alla Sostenibilità del Circondario Imolese, di proprietà del Comune di Imola, destinato alla promozione, valorizzazione e conoscenza della Riserva stessa.

3. L'Ente può delegare, attraverso apposita convenzione, la promozione e la realizzazione di iniziative di educazione ambientale e le attività di promozione culturale e sviluppo turistico della Riserva, al Comune di Imola o ad altro soggetto competente.

4. Le attività che possono essere affidate dall'Ente con la Convenzione di cui al comma 3 sono:

- visite guidate all'interno della Riserva;
- la gestione del Centro visite (polo didattico del CEAS Pietro Zangheri "Scuola parchi Romagna") per fruizione didattico culturale e per attività di studio e ricerca;
- conservazione della Riserva;
- sorveglianza e manutenzione ordinaria.

Art. 4.2.2 – Criteri minimi per la gestione e manutenzione del Centro visitatori

1. Il Centro visite è accessibile al pubblico, ai singoli o ai gruppi, per le attività sottoelencate:

- visite guidate o in autonomia;
- manifestazioni culturali;
- conferenze;
- riunioni pubbliche;

- seminari, corsi, ecc.
 - attività didattiche specifiche rivolte a gruppi organizzati, incluso classi scolastiche;
 - visione di audiovisivi rivolti a singoli o gruppi di visitatori generici della Riserva, organizzata e condotta da personale individuato dal Comune o da persone autorizzate dall'Ente.
2. L'accesso al Centro visite di singoli o gruppi di visitatori è libero durante gli orari di apertura della struttura. Dovrà essere sempre presente personale in grado di svolgere funzione di controllo e sorveglianza, in presenza di visitatori.
3. Nel caso in cui la visita di singoli o gruppi rientri in un programma predisposto di carattere educativo e didattico, l'accesso è consentito unicamente sotto la guida e il controllo di personale individuato dal Comune.

TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Capo 5.1 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio

Art. 5.1.1 - Norme generali

1. Ricerche e monitoraggi di carattere scientifico e tecnico da parte di Istituti universitari o di altri Enti culturali, studiosi indipendenti, studenti, amatori, potranno essere condotte nell'ambito della Riserva solo se opportunamente autorizzate dall'Ente.
2. L'autorizzazione potrà essere concessa ai richiedenti dall'Ente, in seguito alla presentazione di un dettagliato programma di ricerca, e successivamente comunicata al Comune.

Art. 5.1.2 - Raccolta di materiali di storia naturale

1. L'Ente può autorizzare la raccolta di materiali naturalistici, nell'ambito di ricerche scientifiche, attività didattiche, studi e monitoraggi, di cui dovrà essere presentato specifico programma di ricerca.
2. Su tutto il territorio della Riserva il prelievo di materiali geologici, di esemplari di flora e fauna o di reperti osteologici o archeologici, è altrimenti vietato.

Art. 5.1.3 - Assistenza ai ricercatori

1. In attuazione delle ricerche autorizzate, l'Ente ed eventualmente i soggetti che con esso collaborano per il funzionamento dell'area protetta, potranno offrire la propria assistenza compatibilmente con i mezzi disponibili (ricoveri, mezzi di trasporto, strumenti, personale ecc.).

Art. 5.1.4 - Produzione e divulgazione dei risultati

1. Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti le indagini compiute dovrà essere inviata all'Ente. Nelle pubblicazioni dovrà essere sempre citata l'area protetta come "Riserva naturale orientata Bosco della Frattona" e la collaborazione della Riserva stessa nello svolgimento delle indagini.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento le associazioni che svolgono attività esplorativa nelle aree e nelle cavità naturali della Riserva dovranno trasmettere all'Ente copia degli studi, dei rilevamenti e delle pubblicazioni nelle quali compaiono gli esiti delle ricerche effettuate.

Capo 5.2 - Attività sportive, ricreative, educative

Art. 5.2.1 - Norme generali inerenti eventi o manifestazioni ricreative e/o educative

1. All'interno della Riserva lo svolgimento di eventi o manifestazioni ricreative e/o educative deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente (si intende con ciò lo svolgimento di un evento, organizzato da un soggetto responsabile, durante il quale più persone, specificatamente convenute a tale scopo, svolgono una o più attività ricreativa e/o educativa). Le attività svolte dal Comune di Imola nell'ambito delle attività ad esso delegate, si intendono comunque consentite.
2. All'interno della Riserva non è consentito lo svolgimento di eventi o manifestazioni sportive.

3. Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni iniziativa non dovrà comunque superare le 50 (cinquanta) persone (adulti e/o bambini); inoltre, data la ridotta estensione del territorio della Riserva e al fine di limitare il disturbo alla fauna e alla flora presenti, nel caso di manifestazioni che coinvolgano numerosi partecipanti, i sentieri dovranno essere percorsi in gruppi, adeguatamente distanziati, non superiori alle 25 (venticinque) persone per volta; sarà cura del soggetto organizzatore controllare che sia rispettato quanto previsto nel presente Regolamento.

4. Non sono oggetto delle presenti norme le attività sportive spontanee individuali o di gruppo, che non comportino un'organizzazione predefinita e l'individuazione di un soggetto responsabile, per le quali valgono le norme generali derivanti dall'atto istitutivo e dal presente Regolamento, le normative statali, regionali e comunali in materia di viabilità, foreste, polizia urbana e rurale etc.

Art. 5.2.2 - Richiesta di autorizzazione

1. Sulla base di quanto previsto dal precedente art. 5.2.1, il soggetto organizzatore dell'evento o manifestazione ricreativa e/o educativa deve presentare apposita richiesta di autorizzazione all'Ente almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività, specificando: data, orario e attività previste, luoghi e percorsi interessati, numero di partecipanti previsto, eventuali necessità di allestimento di strutture temporanee, le possibilità di parcheggio ed eventuali implicazioni logistiche correlate; inoltre, nel caso di circuiti da percorrere a piedi, o con altri mezzi consentiti (quali carrozzine per disabili), dovrà essere precisato l'esatto percorso seguito individuandolo su idonea cartografia in scala adeguata all'ampiezza del percorso.

2. In relazione ai principi generali e alle finalità della Riserva, l'Ente, in sede di autorizzazione, potrà prescrivere, modifiche ai percorsi, alle modalità organizzative o al numero massimo di partecipanti alla manifestazione, cui gli organizzatori o promotori dovranno attenersi.

3. L'atto autorizzativo dell'Ente non esime gli organizzatori e i promotori dall'acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, quali permessi di transito, d'accesso, d'uso etc.

4. Fermo restando che sarà richiesto il risarcimento di tutti gli eventuali danni procurati, l'Ente attraverso specifico provvedimento, potrà definire criteri e importi per eventuali depositi cauzionali da richiedere al soggetto organizzatore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 5.2.3 - Divieto di eventi e manifestazioni in contrasto con le finalità istitutive della Riserva

1. In tutto il territorio della Riserva è vietato organizzare, promuovere e svolgere le manifestazioni o gli eventi, sportivi e non:

- a carattere motoristico e ciclistico (ad esempio gare e raduni motociclistici e ciclistici di qualsiasi tipo e natura);
- che prevedano:
 - l'utilizzo di armi di qualsiasi genere;
 - l'effettuazione di spettacoli pirotecnici;
 - l'effettuazione di gare cinofile o di addestramento cani;
 - l'esercizio della falconeria;

in quanto non risultano coerenti con la finalità istitutiva della Riserva. Le suddette manifestazioni possono causare, anche non intenzionalmente, disturbo e impatti negativi sulla fauna selvatica e sugli habitat naturali da essa utilizzati; per questo motivo sono in contrasto con una delle finalità istitutive della Riserva ossia "*tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici*" e pertanto tali attività non possono essere considerate tipologie di "*fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili*".

Art. 5.2.4 - Segnaletica e pubblico

1. Eventuale segnaletica specificatamente apposta dagli organizzatori e relativa allo svolgimento della manifestazione, ad esempio inerente i percorsi, la logistica od organizzazione dell'evento, dovrà essere realizzata con modalità e materiali facilmente amovibili, posizionata nel territorio per il periodo

strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni e dovrà essere rimossa a cura degli organizzatori immediatamente dopo il termine delle stesse.

2. Nel posizionamento di tale segnaletica dovrà in particolare essere evitato qualsiasi danno ad alberi e vegetazione, manufatti, rocce o altri elementi significativi del paesaggio, fatti comunque salvi i diritti di terzi.

3. L'accesso del pubblico dovrà essere indirizzato e localizzato a cura degli organizzatori in luoghi predefiniti e indicati in sede di richiesta di autorizzazione.

Art. 5.2.5 - Finalità di educazione ambientale

1. I responsabili dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi consentiti, dovranno svolgere una specifica attività di sensibilizzazione e di informazione nei riguardi dei partecipanti, volta a mettere in evidenza lo stato di area protetta del territorio nel quale le manifestazioni si svolgono e a fornire specifici inviti al mantenimento di comportamenti consoni al rispetto dell'ambiente frequentato. In particolare, a tutti i partecipanti dovrà essere prescritta l'astensione da rumori molesti, schiamazzi e il divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e natura.

Art. 5.2.6 - Danni o comportamenti non corretti

1. Eventuali danni procurati o l'abbandono di rifiuti riscontrati lungo il percorso interessato dalla manifestazione e riferibili allo svolgimento della stessa, che non vengano ripristinati o rimossi entro quarantotto ore dal termine della manifestazione, saranno addebitati al soggetto responsabile dell'organizzazione che ne risponderà, nel caso, in sede civile e penale, fatte salve eventuali necessità di immediate contestazioni di infrazioni a termine di legge.

Art. 5.2.7 - Obblighi del responsabile

1. Il soggetto responsabile dell'organizzazione, oltre a predisporre i servizi di supporto idonei a garantire il corretto svolgimento della manifestazione, riferirà all'Ente, entro un mese dalla conclusione della stessa, il numero dei partecipanti, l'esito della manifestazione ed eventuali inconvenienti, incidenti o disservizi occorsi o lamentati, onde fornire all'Ente elementi di valutazione per eventuali future riedizioni della manifestazione.

Capo 5.3 - Attività edilizia

Art. 5.3.1 - Norme generali

1. All'interno del perimetro della Riserva è vietato effettuare ogni attività edificatoria, anche in forma precaria, che non sia un recupero dell'esistente, fatte salve le opere pubbliche strettamente funzionali alla natura e alla destinazione dell'area a norma della LR 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" e della LR 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio". È sempre consentita la manutenzione ordinaria su manufatti e opere esistenti.

Capo 5.4 - Manutenzione, adeguamento e realizzazione delle infrastrutture

Art. 5.4.1 - Norme generali

1. Il presente Regolamento individua i criteri d'intervento in caso di manutenzione, adeguamento e realizzazione di infrastrutture per la mobilità e tecnologiche, al fine di limitarne gli impatti negativi sull'ambiente e in particolare sulla fauna.

2. Nella Riserva sono comunque vietate opere di edificazione e trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e attrezzature in rete inclusa la costruzione di nuovi sentieri e strade e l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 5.4.2 - Viabilità

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, qualora non soggetti a nulla osta o a Valutazione di Incidenza, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente, che ne verifica la compatibilità ecologico-ambientale.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto dell'intervento e da quello della rimessa in pristino dei luoghi limitrofi interessati dai lavori. Deve inoltre contemplare gli accorgimenti per la riduzione dell'impatto estetico, paesaggistico e ambientale dell'opera.
3. Per tutti gli interventi sulla viabilità, sia quella carrabile che quella destinata ad altre modalità di percorrenza, è sempre richiesta la dimostrazione di un buon inserimento paesaggistico-ambientale, adottando tutte le migliori tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica, anche per la rimessa in pristino.
4. Gli interventi stessi devono rendere minimo l'effetto di alterazione degli equilibri ecosistemici, di disturbo della flora e della fauna selvatica e di interruzione degli habitat naturali e delle connessioni ecologiche.
5. Il contenimento della vegetazione naturale ai margini delle strade deve essere praticato evitando i periodi critici legati all'eventuale riproduzione della fauna selvatica (da aprile a luglio) e l'utilizzo di mezzi meccanici di taglio e di trinciatura che causino sfibrature e scortecciamenti ad alberi e arbusti.
6. Durante la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, l'Ente potrà indicare appositi interventi, nonché i tratti in cui realizzarli, al fine di eliminare le barriere architettoniche e permettere l'uso della rete viaria della Riserva a tutte le categorie di fruitori.

Art. 5.4.3 – Acquedotti

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di captazione e trasporto dell'acqua, qualora non soggetti a nulla osta o a Valutazione di Incidenza, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente, che ne verifica la compatibilità ecologico-ambientale.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto dell'intervento e da quello della rimessa in pristino dei luoghi limitrofi interessati dai lavori. Deve inoltre contemplare gli accorgimenti per la riduzione dell'impatto estetico dell'acquedotto, se visibile, nonché paesaggistico e ambientale.
3. Per tutti gli interventi è sempre richiesta la dimostrazione di un buon inserimento paesaggistico ambientale, adottando tutte le migliori tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica, anche per la rimessa in pristino.
4. Gli interventi stessi devono rendere minimo l'effetto di alterazione degli equilibri ecosistemici, di disturbo della flora e della fauna selvatica e di interruzione degli habitat naturali e delle connessioni ecologiche.
5. Le indicazioni di cui ai commi precedenti si applicano, per analogia, anche a eventuali gasdotti e ad altre reti tecnologiche interrate assimilabili.

Art. 5.4.4 - Elettrodotti ed elettrogeneratori eolici

1. La realizzazione di nuovi elettrodotti a media e alta tensione è consentita all'interno del perimetro della Riserva, solo ed esclusivamente nel caso non possano essere attuate ipotesi alternative, che prevedano il passaggio della rete al di fuori del perimetro della Riserva stessa, e per importanti motivazioni di interesse pubblico e sociale.
2. Per nuovi elettrodotti, l'Ente, ai fini della tutela del paesaggio, dell'avifauna e dei chiropteri, può richiedere la realizzazione della linea interrata.
3. La realizzazione di nuovi elettrodotti a media e alta tensione dovrà essere eventualmente sottoposta, nei casi previsti dalla legge, a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della LR 9/1999 e in particolare:
 - V.I.A. di competenza statale (AIL II comma 4 Dlgs. 152/2006): per elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 km;
 - V.I.A. di competenza regionale (AIL A2 punto A.2.14) LR 9/1999: per elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km;

- V.I.A. di competenza provinciale (AIL B2 punto B.2.10) LR 9/1999): per elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

La loro realizzazione è subordinata all'adozione di tecniche particolarmente efficaci per la riduzione dell'impatto paesaggistico e per l'eliminazione del rischio di elettrocuzione e di collisione per l'avifauna e per i chiroterteri.

4. A causa del rilevante impatto negativo sull'avifauna e sui chiroterteri, ampiamente documentato nella bibliografia scientifica, all'interno del perimetro della Riserva non possono essere costruiti elettrogeneratori eolici né raggruppati in centrali eoliche, né edificati singolarmente a scopo dimostrativo.

Art. 5.4.5 - Telecomunicazioni

1. L'installazione di impianti fissi di telecomunicazione viene autorizzata dal Comune, ai sensi delle vigenti normative, su parere favorevole dell'Ente, che ne verifica la compatibilità ecologico ambientale.

Capo 5.5 - Compatibilità ambientale delle attività consentite

Art. 5.5.1 - Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento definisce modalità operative, restrizioni e incentivi affinché le attività consentite nel territorio della Riserva siano finalizzate a uno sviluppo sostenibile orientato a proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale della Riserva stessa.

2. In particolare, nel presente capo saranno trattati norme e indirizzi che definiscano e favoriscano il raggiungimento di:

- requisiti minimi di qualità delle emissioni nel suolo, acqua e aria;
- limiti delle emissioni (di materiali, acustiche, luminose) nel suolo, acqua e aria;
- consumi ottimizzati delle risorse naturali, anche favorendo l'uso di fonti energetiche idonee a migliorare le modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, fonti rinnovabili, ecc.).

Art. 5.5.2 - Inquinamento acustico ²

1. Come previsto dalla Classificazione acustica del Comune, l'Ente farà riferimento, per l'area della Riserva alla classe I "Aree particolarmente protette" di cui al DPCM 14/11/1997, a cui corrispondono i limiti di emissione e immissione delle tabelle B e C dello stesso decreto. Nel caso in cui l'Ente rilevi che fonti emmissive di rumore, ancorché conformi alla classe I, arrechino disturbo alla fauna e all'ambiente, predispone idonei studi e approfondimenti scientifici ed eventualmente integra il regolamento con prescrizioni tese a conseguire risultati qualitativamente compatibili con la salvaguardia e la conservazione della biodiversità.

2. L'Ente promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti e dei soggetti interessati in merito all'acquisto e utilizzo di veicoli a trazione elettrica, quale tecnologia pulita e ambientalmente compatibile anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico. In particolare, dovrà essere incentivato l'utilizzo di veicoli per il trasporto delle persone e merci e di veicoli agricoli elettrici o modelli con motori che si avvalgano di opportune apparecchiature silenziatrici, nonché l'utilizzo di strumenti per l'agricoltura (motoseghe, motozappe, motocoltivatrici, motofalciatrici, tosaerba, ecc.) che si avvalgano di soluzioni tecniche tali da abbattere l'inquinamento acustico.

3. All'interno della Riserva non è consentito, l'uso di apparecchi radio, televisivi, impianti di amplificazione e simili in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna. È comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità

² Normativa regionale di riferimento: LR 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e le direttive applicative, fra le quali la deliberazione di Giunta Regionale 2053 del 09/10/2001 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della LR 9 maggio 2001 n. 15 recante "disposizione in materia di inquinamento acustico".

scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività previste dall'Ente.

4. Tutti gli impianti tecnologici funzionanti all'aperto devono rispettare i limiti di immissione di cui alla tabella C del DPCM 14/11/1997 ed essere tenuti in buono stato di manutenzione oltre che adeguati alle migliori tecniche antirumore, anche relativamente all'ubicazione, al fine di prevenire il disturbo, soprattutto durante il periodo notturno (h. 22,00-6,00).

5. Le attività rumorose, ad esclusione di quelle derivanti dal normale traffico veicolare sulle strade, sono vietate. Per attività rumorose si intendono quelle che superano il valore differenziale massimo di 3 decibel nelle ore notturne (h. 22,00-6,00) e di 5 decibel nelle ore diurne (h. 6,00-22,00) rispetto alla condizione della classe I.

Art. 5.5.3 - Inquinamento elettromagnetico ³

1. Il presente capo ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature che possano comportare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, si applica agli elettrodotti e agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti all'interno dell'area protetta sono quelli stabiliti dalle leggi regionali e nazionali in vigore nel loro valore più restrittivo.

3. È previsto il mantenimento di livelli di campo elettromagnetico compatibili con le finalità della Riserva. Tali livelli sono quelli definiti come obiettivi di qualità dalla L 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

4. L'installazione di nuovi impianti, o la modifica di quelli esistenti, per la produzione e il trasporto dell'energia nonché per le telecomunicazioni, è soggetto all'assenso da parte dell'Ente. L'impatto ambientale di tali impianti deve essere tale da non superare i limiti individuati come obiettivi di qualità di cui alla L 36/2001 ad esclusione degli impianti necessari per le attività di emergenza, di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale che comunque sono soggetti a nulla osta dell'Ente previo studio di compatibilità ambientale e studio di incidenza a cura del proponente.

5. È vietata la realizzazione di qualunque tipo di impianto nelle aree A di protezione integrale; nelle aree B è ammessa la manutenzione ordinaria degli impianti esistenti e sono ammessi solo gli impianti previsti per le finalità dell'Ente.

6. Il controllo del rispetto dei limiti viene effettuato dagli organi competenti ai sensi di legge. In particolare, dovrà essere effettuato un apposito censimento dei ripetitori per telecomunicazione e degli impianti di telefonia mobile.

Art. 5.5.4 - Inquinamento idrico e del suolo ⁴

1. L'Ente, in accordo con la Regione, il Comune e l'ARPAE, promuove il monitoraggio delle acque comprese nel territorio della Riserva, al fine di verificarne l'eventuale inserimento nel sistema di monitoraggio di cui al D.lgs. 152/2006 ⁵ o comunque in progetti specifici programmati annualmente, che garantiscano un controllo periodico della qualità della risorsa. Le indagini saranno specificamente finalizzate alla tutela della biodiversità e degli equilibri ecologici dei corpi idrici.

³ Normativa regionale di riferimento: LR 30/2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; deliberazioni della Giunta Regionale 978 del 12/07/2010 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e 2088 del 23/12/2013 "Direttiva per l'attuazione dell'art.2 della LR 10/93 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di Linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts".

⁴ Normativa di riferimento: D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"; Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 40 del 21 dicembre 2005 e pubblicato sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006

⁵ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

2. L'Ente, in accordo con il Comune e avvalendosi di ARPAE, promuove controlli per la verifica degli scarichi domestici che recapitano in acque superficiali e su suolo e dello stato di manutenzione delle vasche tipo Imhoff o altri eventuali sistemi di smaltimento.

3. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, ad eccezione di quelli per cui sia accertata l'impossibilità tecnica o economica a recapitare in corpi idrici superficiali, previo opportuno trattamento di depurazione e applicando i criteri della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977.

4. L'Ente, secondo le modalità riportate dal presente Regolamento, può prescrivere l'adozione, da parte dei privati, di sistemi di depurazione autonomi, con particolare riguardo a quelli destinati al trattamento di acque di scarico provenienti da attività agricole e allevamento di bestiame.

Art. 5.5.5 - Inquinamento atmosferico⁶

1. L'Ente promuove iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche relative all'utilizzazione di fonti di energia alternative, se e in quanto conformi al presente Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio. L'Ente promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti in merito all'acquisto e utilizzo di veicoli a trazione elettrica.

2. L'Ente attiva progetti di monitoraggio della qualità dell'aria con il laboratorio mobile in particolare per la valutazione dei livelli di ozono.

3. L'Ente attiva, attraverso convenzione con l'Azienda USL territorialmente competente, controlli sul buon funzionamento delle caldaie ad uso civile.

Art. 5.5.6 - Inquinamento luminoso⁷

1. Uomini, piante e animali possono risentire dell'eccessiva o scorretta illuminazione notturna, in particolare i chiroteri e i rapaci notturni, che sono adattati alla caccia di notte e alla piena oscurità, possono pesantemente essere danneggiati dalla scorretta illuminazione di edifici, infrastrutture, monumenti, oltre alle altre fonti di inquinamento luminoso (es. pubblicità, strade, ecc.), che può provocare un'alterazione dei ritmi circadiani e delle loro abitudini di vita e di caccia.

Per queste motivazioni, è di particolare rilevanza che a tutti gli impianti di illuminazione realizzati all'interno del perimetro della Riserva si applichi quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento luminoso, e in particolare la LR 19/2003 e la Direttiva approvata con deliberazione di Giunta Regionale 1732/2015.

Sulla base di quanto previsto dalla suddetta normativa e nello specifico dall'art. 3 "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso" della Direttiva sopra richiamata:

1. sono Zone di particolare protezione dall'Inquinamento luminoso, fra l'altro, il sistema regionale delle Aree naturali protette, i siti Rete Natura 2000 e le Aree di collegamento ecologico di cui alla LR 6/2005, quindi la Riserva naturale orientata del Bosco della Frattona, così come l'omonimo sito Natura 2000;
2. le Zone di particolare protezione fatti salvi i confini regionali, hanno un'estensione pari alle aree naturali protette e ai siti Rete Natura 2000;
3. le Zone di particolare protezione sono oggetto di aggiuntive misure di protezione dall'inquinamento luminoso. A tal fine sono stabiliti i seguenti indirizzi di buona amministrazione:

⁶ Normativa di riferimento: D.lgs. 155 del 13/08/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"; D.Lgs. 171 del 21/05/2004 "Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti"; deliberazioni Giunta Regionale 795 del 5 giugno 2017 "Approvazione dello schema di Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" e 1998 del 23 dicembre 2013 "Modifiche al Progetto di zonizzazione della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR n. 2001 del 27 dicembre 2011 - Recepimento del DLgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria"

⁷ LR 19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"; deliberazione di Giunta Regionale 1732/2015 "Terza Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n.19 del 29 settembre 2003 recante Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"

- a) limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
- b) adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della legge) e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della direttiva;
- c) soprattutto all'interno delle aree naturali protette, dei siti Rete Natura 2000 e dei corridoi ecologici, ridurre il più possibile i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc.) nel maggiore rispetto dell'ecosistema.

Art. 5.5.7 - Gestione dei rifiuti ⁸

1. L'Ente promuove e sostiene, in accordo con il Comune, una politica orientata al riciclaggio dei rifiuti raccolti. Nell'ambito delle attività messe in opera dal Comune per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006, l'Ente promuove seminari, convegni e pubblicità finalizzati a sensibilizzare ed educare i cittadini sul tema della raccolta differenziata. Tali iniziative prevedono contemporaneamente una campagna informativa su quali siano i servizi e le modalità operative messi in atto dagli Enti Locali, sull'argomento.

2. L'Ente, promuove l'organizzazione di corsi per il compostaggio domestico e incentiva l'acquisto del materiale necessario alla produzione domestica del *compost*; tale politica è principalmente orientata nei confronti di chi svolge attività nel campo dell'agricoltura.

TITOLO 6 - NORME PER LA SALVAGUARDIA DI ELEMENTI NATURALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

Capo 6.1 – Prescrizioni

Le seguenti norme di salvaguardia contengono obblighi e/o divieti, per alcuni dei quali sono previsti specifici indennizzi (prescrizioni indennizzabili), necessari a regolamentare le attività antropiche sfavorevoli alla conservazione di habitat e specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

Art. 6.1.1 Prescrizioni di carattere generale

Nella Riserva sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo agli habitat di interesse comunitario, alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat protetti ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CEE e 92/43/CE, in particolare sono vietate le attività, le opere e gli interventi indicate nei paragrafi successivi.

Art. 6.1.2 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie altre attività

All'interno della Riserva è vietato, altresì, danneggiare, distruggere ed estirpare la flora spontanea, in particolare quella protetta ai sensi della LR 2/1977, fatti salvi gli interventi appositamente autorizzati dall'Ente, le normali pratiche agro-forestali, gli interventi di manutenzione idraulica e di tutela degli habitat. Tale flora spontanea può inoltre essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta".

Al fine di assicurare la tutela della fauna, deve inoltre essere garantito il rispetto del regime di tutela introdotto per le specie protette ai sensi della Direttiva 43/92/CEE di cui all'art. 12, della L 157/1992 relativa alla fauna omeoterma e della LR 15/2006 relativa alla tutela della fauna minore. In particolare, sono vietate la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli e la cattura o l'uccisione intenzionale:

- delle specie di cui agli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE;
- delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE;

⁸ Normativa regionale di riferimento: LR 27 del 12 luglio 1994 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti"; "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti" approvato con deliberazione di Assemblea Legislativa 67 del 3 maggio 2016 e pubblicato sul BURERT n. 140 del 13 maggio 2016

- delle specie appartenenti all'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'art. 6 della LR 15/2006,
- delle specie appartenenti alla fauna minore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della LR 15/2006.

Nella Riserva, inoltre, sono vietate le seguenti altre attività:

- la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici annuali e nel rispetto delle misure di conservazione del sito;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui, lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline.

L'attività di ricerca scientifica e monitoraggio di habitat e specie di interesse conservazionistico all'interno della Riserva, nonché dell'efficacia delle presenti norme di salvaguardia, quando non direttamente realizzata dall'Ente, deve essere appositamente autorizzata dall'Ente stesso, al quale devono essere restituite le informazioni risultanti acquisite nel corso delle attività autorizzate.

Art. 6.1.3 Attività venatoria e gestione faunistica

All'interno della Riserva si applicano gli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria.

All'interno della Riserva, inoltre, nell'ambito della gestione faunistica sono vietati:

- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento delle attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia;
- la costituzione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per gli eventuali interventi di gestione faunistica;
- l'introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;
- il controllo della densità della popolazione della volpe mediante intervento nelle tane, salvo che non sia esplicitamente autorizzato dall'Ente competente al controllo, previa verifica puntuale da parte dell'Ente competente alla Valutazione di Incidenza dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante.

Allo scopo di ridurre le possibilità di disturbo del lupo e dei rapaci e di altre specie sensibili di interesse comunitario durante il periodo riproduttivo, il controllo della densità di cinghiali e altri ungulati deve essere realizzato con trappole e metodi selettivi e può con tali metodi essere esercitato in qualsiasi periodo dell'anno (sia durante la stagione venatoria sia al di fuori).

Per le specie di fauna vertebrata omeoterma di elevato valore conservazionistico di cui agli allegati 1 della Direttiva 2009/147/CEE e 2 della Direttiva 92/43/CEE e in particolare per quelle prioritarie (lupo, aquila reale, falco pellegrino, lanario, albanella minore, ecc.), gli Enti competenti in materia di pianificazione e gestione faunistica devono monitorare, per il territorio di propria competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario, sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali; al fine di conoscere la reale consistenza della fauna sul territorio e di evitare sovrapposizioni nelle decisioni assunte che riguardano le specie di areale vasto, gli Enti competenti si impegnano a svolgere l'attività di

monitoraggio delle specie di interesse comunitario ricercando ogni possibile collaborazione nella fase di acquisizione e interpretazione dei dati, nonché nella condivisione degli stessi.

Art. 6.1.4 Attività agricola e zootecnica

All'interno della Riserva sono vietate:

- l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali, stagni, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili e piantate;
- l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla Valutazione di Incidenza di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area;
- la conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento CE n. 1120/2009 e ss.mm.ii.;
- l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per gli impianti arborei;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Regolamento CE n. 1120/2009 e ss.mm.ii. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della LR 6/2005;
- l'impiego di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati, nei corsi d'acqua e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- l'uso di sostanze chimiche nelle aree di rispetto dei corpi idrici e per una fascia di 10 m per i corpi idrici minori;
- l'utilizzazione e lo spandimento sulle superfici agricole e naturali della Riserva di fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs 99/1992;
- lo spargimento di liquami o altre sostanze organiche nell'areale di presenza di orchidee.

Sono consentiti lo sfalcio, trinciatura e la lavorazione superficiale delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside solo tra il 1° agosto e il 28 febbraio così come previsto dal Decreto MIPAF del 13.12.2004.

Art. 6.1.5 Utilizzo dei boschi e gestione forestale

All'interno della Riserva è vietato:

- il rimboschimento delle radure, prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere e delle aree interessate da habitat di prateria, salvo interventi necessari alla difesa del suolo, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità o nell'ambito di progetti specifici di ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite l'impiego di specie autoctone, autorizzati dall'Ente;
- nelle superfici boscate con habitat 91L0 – 91AA* – 92A0, la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione / rinaturalizzazione / perpetuazione della compagine arborea, da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat;
- nelle superfici boscate con habitat 91L0 – 91AA* – 92A0 l'esecuzione di interventi selvicolturali non favorevoli o che non garantiscano la rinnovazione e la permanenza dell'habitat, salvi i casi in cui gli interventi siano dovuti per far fronte a esigenze di protezione fitosanitaria o a seguito di calamità naturali o da esigenze di protezione civile e di sicurezza idraulica;

- il taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità. Per tale misura è da prevedersi un indennizzo, che diviene attivo solo a seguito dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie e secondo le modalità che saranno stabilite;
- l'impiego di specie arboree e arbustive alloctone nei lavori di forestazione;
- l'effettuazione di interventi di taglio su piante sporadiche ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi, ad eccezione delle specie alloctone;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e ricoveri per gli uccelli.

All'interno della Riserva è obbligatorio:

- il mantenimento di legno morto in piedi, a terra o piante stroncate per un minimo di 10 m³/ha fino ad un massimo di 40 m³/ha (si considera il materiale legnoso con diametro superiore a 2,5 cm)⁹, fatti salvi eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla Valutazione di Incidenza; sono altresì possibili ulteriori e/o differenti modalità di rilascio del legno morto sulla base di specifiche linee guida e norme regolamentari definite dall'Ente, volte a disciplinare il rilascio di legno morto in bosco, la rimozione di alberi morti o deperienti, comprese le piante stroncate da fenomeni naturali, compatibilmente con le esigenze di ordine fisiopatologico;
- contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante il taglio, la cercinatura e il successivo abbattimento o l'estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- adottare, durante le attività selvicolturali, le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

Durante la realizzazione delle eventuali piste forestali (di esbosco temporanee) è vietata la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco; a tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori.

Art. 6.1.6 Pesca e gestione della fauna ittica

All'interno della Riserva sono vietate le seguenti attività ai sensi della LR 11/2012:

- l'immissione e la reimmissione di pesci di specie ittiche estranee alla fauna autoctona e, pertanto, per tali specie è vietata anche la pratica della pesca no kill, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento fermo restando il benessere animale;
- l'impiego come esca di pesce vivo o morto;
- le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;
- l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata previste dalla LR 11/2012, salvo deroga dell'Ente;
- l'istituzione di nuovi campi gara temporanei o permanenti;
- l'immissione, l'allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni;
- l'immissione di esemplari di specie ittiche di qualsiasi tipo, forma, uso, finalità nelle raccolte d'acqua ad eccezione del rio Correcchio.

Art. 6.1.7 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche

Tutte le opere e gli interventi in alveo devono essere svolti al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse comunitario (20 febbraio – 31 luglio), gli interventi indifferibili e urgenti per la

⁹ La letteratura scientifica riporta una quota ottimale di necromassa - alberi in piedi, a terra e ceppaie - di 20-40 mc ha⁻¹ o di 5-10 "alberi habitat" per ettaro (Pignatti et al., 2009).

sicurezza di cose e persone, che rimangono comunque soggetti a nulla-osta ex-post ai sensi della normativa vigente, e gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali si applicano le prescrizioni del Disciplinare tecnico 4 approvato dalla D.G.R. 667/2009¹⁰.

È fatto divieto di:

- canalizzazione, tombamento e copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 152/2006, individuati come reticolo idrografico principale, secondario e minore dagli strumenti di pianificazione vigenti (PTCP, PSAI), fatte salve le azioni necessarie per comprovati motivi di sicurezza idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, le quali rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente;
- effettuare captazioni idriche che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- effettuare captazioni idriche e attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali, gli interventi di manutenzione straordinaria previa positiva Valutazione di Incidenza, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, che rimangono soggette alla Valutazione di Incidenza ex post;
- alterazione della naturalità degli alvei fluviali, fatto salvo nei tratti individuati dall'Ente a seguito di Valutazione di Incidenza o parere motivato, con esclusione dei periodi riproduttivi e nei siti di riproduzione delle specie di allegato II Direttiva Habitat;
- attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente;
- effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide naturali.

Art. 6.1.8 Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, rifiuti, suolo

In caso di nuova realizzazione o manutenzione straordinaria o ristrutturazione di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione, è fatto obbligo di prevedere le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'Ente competente a effettuare la Valutazione di Incidenza.

All'interno della Riserva è vietato:

- la manutenzione, mediante taglio, della vegetazione arborea e arbustiva sotto le linee di media e alta tensione nel periodo 1° marzo – 31 luglio, fatti salvi casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell'opera idraulica interessata; è data facoltà all'Ente competente per la Valutazione di Incidenza di derogare da tale periodo;
- l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti;
- la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

All'interno della Riserva è vietata l'installazione di impianti elettrici di qualsiasi genere (eolici, fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, ecc.).

Art. 6.1.9 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive

È fatto obbligo di rilasciare il nulla-osta per le attività organizzate legate alla fruizione turistica o agonistica che implicano l'uso di mezzi autorizzati e/o afflusso ingente di persone (superiore a 100).

All'interno della Riserva, al fine di non arrecare disturbo alle specie e agli habitat di interesse comunitario, è vietato:

¹⁰ Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

- lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali dal 1° gennaio al 31 agosto;
- la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e per attività di addestramento di protezione civile autorizzate previa Valutazione di Incidenza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni;
- lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata;
- l'uso di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente;
- l'uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti;
- lo svolgimento non preventivamente autorizzato, mediante esito positivo della Valutazione di Incidenza, di riprese video/fotografiche che comportano l'avvicinamento ai siti di riproduzione e/o la perturbazione delle specie di interesse comunitario degli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

Art. 6.1.10 Urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari

All'interno della Riserva sono vietate tutte le opere di trasformazione urbanistica, ivi compresa la realizzazione di nuove strade o altre tipologie di manufatti e infrastrutture che non siano direttamente connessi alla gestione della Riserva e realizzati dall'Ente.

In osservanza della LR 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e della relativa Direttiva applicativa, l'intera Riserva è individuata come Zona di Protezione dall'inquinamento luminoso. A tal fine, nella Riserva è vietato:

- il posizionamento di fasci di luce indirizzati verso il cielo;
- l'illuminazione diretta dei rifugi utilizzati dai Chiroterri.

In caso di realizzazione di recinzioni è fatto obbligo di realizzarle con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica, ad esclusione delle zone residenziali, produttive e industriali.

Art. 6.1.11 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie

L'Ente promuove e incoraggia le attività di ricerca scientifica all'interno della Riserva, in particolare quelle finalizzate alla conoscenza degli habitat e delle specie che costituiscono gli obiettivi di conservazione del sito Rete Natura 2000 in cui la Riserva è compresa, ai relativi loro fattori di minaccia, e/o al monitoraggio dell'efficacia delle presenti norme di salvaguardia.

L'Ente promuove e attua in particolare il monitoraggio a cadenza regolare degli habitat di interesse comunitario (Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE), delle specie di interesse comunitario di allegato II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE (con frequenza almeno triennale) con valutazione almeno semi-quantitativa delle popolazioni e delle specie ornitiche tutelate dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.

L'Ente promuove e/o attua la raccolta e gestione dei dati attraverso la definizione di un sistema di condivisione e di un codice deontologico di trattamento dei dati e l'attivazione e gestione di una piattaforma di raccolta dati.

L'Ente si impegna in particolare ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti norme di salvaguardia per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della Riserva:

- la realizzazione di un monitoraggio delle specie vegetali ed animali alloctone;
- la creazione di una banca del germoplasma di specie prioritarie, minacciate e rare;
- lo sviluppo di programmi di conservazione di specie prioritarie, minacciate e rare anche ex situ;
- il monitoraggio dei Coleotteri carabidi con particolare riguardo allo studio di *Stomis bucciarelli*, specie inclusa fra gli invertebrati particolarmente protetti della LR 15/2006;

- il monitoraggio degli insetti xilofagi insediati nelle aree boscate presenti nella Riserva, con particolare riguardo alle specie di interesse conservazionistico incluse nell'allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE *Lucanus cervus* e *Cerambyx cerdo*;
- il monitoraggio degli Odonati con particolare riguardo allo studio di *Somatochlora meridionalis*, specie inclusa fra gli invertebrati particolarmente protetti della LR 15/2006;
- il monitoraggio regolare del Tritone crestato (*Triturus carnifex*);
- il monitoraggio regolare della comunità di chiroterri di interesse comunitario presente nella Riserva;
- individuazione di luoghi per la realizzazione di scale di risalita e definizione delle tipologie progettuali;
- la manutenzione pozze del Progetto Pellegrino e creazione di nuove pozze per Anfibi;
- il mantenimento dell'attuale regime di tutela del sito ipogeo presente e intervenire, laddove necessario, per mantenere l'ingresso alla cavità fruibile da parte dei chiroterri, impedendone crolli e rimuovendo la vegetazione in eccesso;
- la realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione e all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione;
- la realizzazione di interventi di rinaturazione e ripristino privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale;
- la realizzazione degli interventi necessari a ridurre l'interrimento di pozze e zone umide;
- la collocazione e manutenzione di cassette nido per favorire l'insediamento e la riproduzione di vertebrati forestali dipendenti da cavità (chiroterri, piccoli mammiferi arboricoli, passeriformi e strigiformi);
- il monitoraggio dei siti ipogei utilizzati dai chiroterri e la realizzazione degli interventi, dove necessario, per mantenere l'ingresso fruibile da parte dei chiroterri, impedendone crolli e rimuovendo la vegetazione in eccesso;
- la definizione della eventuale presenza e distribuzione della Chitridiomicosi all'interno della Riserva.

L'Ente si impegna ad attuare e/o promuovere l'individuazione di aree oggetto di eradicazione delle specie alloctone e invasive, nonché di aree in cui, a seguito del contrasto alle specie alloctone, sia opportuno o necessario provvedere con interventi di *restocking* delle popolazioni autoctone e la realizzazione di progetti/azioni di rafforzamento delle popolazioni esistenti delle specie di interesse conservazionistico.

L'Ente si impegna inoltre a definire e adottare un disciplinare con l'obbligo di pulizia e disinfezione degli attrezzi di cattura e pesca da parte di pescatori, tecnici, ricercatori e amatori allo scopo di prevenire la diffusione di malattie, in particolare la Chitridiomicosi responsabile del declino degli anfibi.

ALLEGATO A**EMBLEMA UFFICIALE DELLA RISERVA NATURALE BOSCO DELLA FRATTONA**

Il logo può essere utilizzato esclusivamente con i colori di seguito riportati:

- verde Pantone 354
- bianco

oppure in bianco e nero, sia in positivo che in negativo, a seconda delle esigenze grafiche.



ALLEGATO B**ELENCO DIVIETI E SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 60 DELLA LR N 6/2005**

	DIVIETO	NORMA DI RIFERIMENTO	SANZIONE
1	Violazione delle disposizioni contenute: a. negli atti istitutivi e nei regolamenti delle Riserve naturali; b. nelle misure generali e specifiche di conservazione dei siti della Rete natura 2000; c. negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti	comma 1	da € 250,00 a € 2.500,00 ridotta: da € 25,00 a € 250,00 per violazioni lievi
2	Estirpazione o abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta	comma 2 lett. a)	da € 25,00 a € 250,00
3	Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta	comma 2 lett. b)	da € 500,00 a € 5.000,00
4	Realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche	comma 2 lett. c)	da € 250,00 a € 2.500,00
5	Realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità delle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al precedente punto 1	comma 2 lett. d)	da € 2.000,00 a € 20.000,00
6	Danneggiamento, perturbazione o alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE	comma 2 lett. e)	da € 2000,00 a € 20.000,00
7	Mancata effettuazione della valutazione di incidenza, ovvero comportamenti difforni da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE	comma 2 lett. e bis)	da € 1.000,00 a € 10.000,00

Oltre alle sanzioni sopra elencate, può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

ALLEGATO C**MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA ⁽¹⁾**Bollo ⁽²⁾

Protocollo (riservato all'ufficio)	<input type="checkbox"/> All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna Presso COMUNE DI RIOLO TERME Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)
	<input type="checkbox"/> Allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di
	<input type="checkbox"/> Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di

RICHIEDENTE (l'avente titolo a presentare la richiesta può essere il proprietario, il tecnico incaricato o il legale rappresentante se la proprietà è una persona giuridica)

Nome e Cognome

Via/P.zza/altro

n.

Località

Comune

Prov.

TeL

Cod. Fiscale

P.Iva

Indirizzo e-mail e/o P.E.C.

in qualità di

PROPRIETARIO (omettere in caso di corrispondenza con il soggetto richiedente)

Nome e Cognome

Residente in Via/P.zza/altro

n.

Località

Comune

Prov.

teL

Cod. Fiscale

P.Iva

indirizzo e-mail e/o P.E.C.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITÀ

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:

per l'immobile/terreno situato nel comune di _____

in via _____ n° _____ località _____

Dati catastali: (Fogli e Mappali) _____

Area naturale protetta

- Riserva naturale Bosco della Frattona

Sito Rete Natura 2000

- ZSC IT4050004 Bosco della Frattona

Gli interventi ricadono all'esterno del sito Rete Natura 2000 (SIC/ZPS), tuttavia per la loro particolare natura, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presente nei siti stessi (in tal caso specificare il sito più vicino fra quelli sopra riportati).

Tutto ciò premesso, con il presente modulo il sottoscritto **chiede il rilascio del nulla osta**, ai sensi della LR 6/2005 art. 49, per il progetto presentato.

A tal fine, istanza si compone dei documenti di cui all'Allegato D.

Luogo e data _____

Firma _____

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA**ELABORATI TECNICO PROGETTUALI** (vedi art. 2.1.2, comma 4 del Regolamento)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Parte da compilare dall'Ente di gestione

data di ricevimento dell'istanza: _____

Istanza trasmessa dall'Amministrazione titolare del procedimento principale SI NO

Amministrazione titolare del procedimento principale: _____

Pareri trasmessi unitamente all'istanza, se necessari e già espressi: _____

Documentazione dell'istanza completa: SI NO

data di comunicazione all'istante di documentazione incompleta: _____

data di ricevimento della documentazione richiesta per il completamento formale dell'istanza:

Archiviazione dell'istanza per documentazione richiesta non pervenuta: SI NO

Termine per il rilascio del nulla osta (**60 gg** dal ricevimento della documentazione completa):

Proroga dei termini: SI NO

Nuovo termine per il rilascio del nulla osta: _____

Parte da compilare dall'Ente di gestione**Sintesi dell'istruttoria dell'Ente di gestione**

Progetto soggetto a rilascio immediato del nulla osta (vedi art. 2.1.1 punto 3 del Regolamento):

SI NO

provvedimento conclusivo del procedimento:

rilascio del nulla osta

rilascio del nulla osta con prescrizioni

rilascio del nulla osta per decorrenza termini

diniego del nulla osta / motivazioni:

Prescrizioni:

Motivi ostativi e relativa comunicazione: SI NO

Osservazioni / soluzioni alternative da parte del richiedente SI NO

Data di espressione del provvedimento: _____

Firma istruttore

ALLEGATO D**SCHEDA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI NULLA OSTA ⁽³⁾**

- Relazione tecnica illustrativa dettagliata in cui si metta in evidenza:
 - la descrizione dell'intervento e i materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera; l'elenco delle piante che costituiranno il nuovo verde con riscontro nel relativo elaborato grafico; le dimensioni relative all'opera di progetto (tabella delle superfici, dei volumi, indicazione delle unità immobiliari, entità dei movimenti terra previsti);
 - le caratteristiche delle connessioni di servizi di rete (energia elettrica, gas, acqua, telefono, smaltimento acque, ecc.);
 - i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impianti prevedibili sia in fase di cantiere che di esercizio;
 - le opere di tutela e miglioramento paesaggistico e ambientale ove richiesto ai sensi dell'atto istitutivo della Riserva;
- Documentazione fotografica a colori dell'immobile oggetto di intervento e/o area del contesto circostante;
- Stralcio dello strumento urbanistico comunale e della perimetrazione della Riserva, nonché stralcio di carta tecnica regionale, in cui si evidenzia la posizione dell'intervento;
- Estratto di mappa e visura catastale;
- Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi sui fabbricati, firmati dalla proprietà, dal progettista e dal direttore dei lavori (planimetrie, piante, prospetti, sezioni, tavola degli interventi, eventuali particolari costruttivi, ecc.);
- Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi nell'area esterna (sezioni territoriali e planimetria generale a scala adeguata con evidenziati gli interventi di sistemazione esterna, collocazione delle piante esistenti e di progetto, indicazione dei movimenti terra previsti, distribuzione della viabilità carrabile e pedonale, materiali utilizzati per pavimentazioni, cordoli, muretti, recinzioni e quanto altro necessario per illustrare compiutamente il progetto);
- Relazione geologica e/o geotecnica;
- Certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale ⁽⁴⁾;
- Esito favorevole della procedura di verifica del Piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola da parte degli enti competenti in materia ⁽⁴⁾;
- Documentazione PSC/RUE del comune interessato relativa agli interventi assentibili e alla classificazione degli edifici stessi, solo per interventi su edifici classificati come beni culturali;
- Relazione paesaggistica in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 146;
- Modulo A1 / A2 di prevalutazione di incidenza per progetti / interventi previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 24 luglio 2007 ⁽⁵⁾;
- Studio di incidenza di cui alla LR 7/2004 redatto secondo le disposizioni previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 24 luglio 2007, in alternativa alla presentazione del modulo di prevalutazione ⁽⁵⁾.

NOTE:

(1) L'aveente titolo ad intervenire presenta la richiesta di nulla osta preventivo allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) o allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ai sensi degli artt. 4 e 5 della LR 15/2013. Nel caso il Comune non abbia ancora attivato lo Sportello Unico, o qualora il Comune interessato lo ritenga più agevole, la richiesta sarà presentata direttamente all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della LR 15/2013, il termine entro cui viene rilasciato il nulla osta è di 60 gg. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. La documentazione integrativa deve essere presentata entro 60 gg dalla richiesta decorsi i quali il nulla osta si intende negato.

(2) Ai sensi del DPR 642/72 sono soggette a imposta di bollo le Istanze alla Pubblica Amministrazione Atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione. In caso di presentazione diretta all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna apporre una marca da bollo da € 16,00 (esclusi i soggetti esenti ai sensi di legge) e allegare una seconda marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'atto.

(3) La scheda elenca tutti i documenti necessari per l'istruttoria di varie tipologie di intervento; selezionare solo i documenti che riguardano la pratica presentata e che vengono più dettagliatamente elencati nello specifico elenco di cui all'Allegato D.

(4) Solo per imprenditori agricoli professionali (IAP) che intendono avvalersi dello strumento del Piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola per la realizzazione di opere connesse all'attività agricola.

(5) Per progetti o interventi ricadenti all'interno del sito Rete Natura 2000 ZSC IT4050004 Bosco della Frattona l'individuazione cartografica è rilevabile al link sottostante:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-interattiva>

I progetti e interventi che non determinano un'incidenza negativa significativa sul sito Rete Natura 2000 come indicati nell'Allegato D) di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 e di seguito riportata, non sono sottoposti né alla procedura di preavvalutazione, né a quella di valutazione d'incidenza, salvo quanto eventualmente disposto dall'Ente gestore del sito Rete Natura 2000 che, con propri atti amministrativi, di carattere speciale e limitati nel tempo e nello spazio, può stabilire che alcune delle tipologie di interventi o di attività di cui all'Allegato D) sopra richiamato, per il principio di precauzione, debbano essere, comunque, sottoposte alla procedura della valutazione di incidenza (Vinca).

Qualora il tecnico ritenga che il progetto sia ascrivibile alle suddette tipologie lo dovrà dichiarare all'interno della relazione tecnica illustrativa o in altro documento da allegare alla richiesta di nulla osta.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E ATTIVITA' DI MODESTA ENTITA' (Allegato D) delibera GR 79/2018 c. m. da delibera GR 1147/2018)

Attività turistico-ricreativa

Realizzazione e manutenzione di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico-ricreativa quali: punti di sosta (aree pic-nic, aree attrezzate per giochi, panchine, cestini porta rifiuti, fontanelle, barbecue, portabiciclette, bacheche), staccionate, passerelle e ponticelli.

Realizzazione e manutenzione di strutture e di attrezzature per la vigilanza quali: torrette e capanni di osservazione.

Attività agricola, zootecnica, pioppicoltura, arboricoltura e castanicoltura

Interventi di taglio della vegetazione arborea negli impianti di arboricoltura da legno in attualità di coltura.

Interventi di taglio della vegetazione arborea nei pioppeti in attualità di coltura, dal 16 luglio al 14 marzo.

Realizzazione di impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno, purché ricadano su aree private e non comportino l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali (maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate, muretti a secco, zone umide, boschetti, arbusteti, complessi macchia-radura, aree incolte, prati e pascoli).

Interventi di potatura di siepi, filari e alberature.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree agricole oggetto di impegni agro-ambientali, in attuazione di quanto indicato dai bandi del PSR.

Interventi di manutenzione di recinzioni atte al contenimento del bestiame o degli animali selvatici.

Svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e zootecniche, compresi gli interventi nelle aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali (maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate, muretti a secco, zone umide, boschetti, arbusteti, complessi macchia-radura, aree incolte, prati e pascoli).

Attività selvicolturale e verde urbano

Interventi di utilizzazione e di miglioramento dei boschi, a condizione che interessino superfici inferiori a 1 ha e che siano situati nei territori di collina e montagna (oltre i 200 m).

Interventi di conversione all'alto fusto di boschi cedui, a condizione che interessino superfici inferiori a 3 ha.

Interventi di utilizzazione e di miglioramento dei boschi e della viabilità forestale o relativi alle attività agro-pastorali già previsti nei Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti, purché la valutazione di incidenza dei suddetti Piani non abbia evidenziato possibili incidenze negative significative per determinati interventi e per essi non preveda l'effettuazione di ulteriori valutazioni di incidenza.

Interventi di taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente nei boschi, a condizione che sia finalizzata all'autoconsumo, come disciplinato dal Regolamento forestale regionale.

Interventi di taglio della vegetazione arborea e arbustiva, compreso lo sradicamento delle ceppaie, nei giardini, nelle aree cortilive e nei centri urbani.

Interventi di sradicamento delle ceppaie presenti sugli argini dei corsi d'acqua.

Interventi di potatura di siepi, filari e alberature.

Realizzazione di siepi e/o di filari con impiego di specie arboree e arbustive autoctone.

Gli interventi sopracitati devono rispettare, comunque, il Regolamento forestale regionale.

Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti varie, viabilità attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, smaltimento dei rifiuti

Interventi edilizi

Realizzazione di interventi edilizi di manutenzione ordinaria.

Realizzazione di interventi edilizi riguardanti opere interne.

Realizzazione di interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia che non comportino un mutamento di destinazione d'uso; fanno eccezione le manutenzioni degli:

- edifici sottoposti a vincolo culturale ai sensi della parte II del Decreto legislativo n. 42/2004,

- edifici sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, lettere a), b) e c), del Decreto legislativo n. 42/2004,
- edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 32, comma 8, della LR 24/2017,
- edifici diruti accatastati nella categoria catastale F/2. con particolare riguardo ai roost o ai luoghi di svernamento dei chiroterti.

Realizzazione di interventi edilizi già previsti nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), a condizione che la valutazione di incidenza dei suddetti Piani non abbia evidenziato incidenze negative significative e nel rispetto delle eventuali prescrizioni in essa contenute.

Messa in opera e manutenzione di pannelli fotovoltaici su edifici o strutture esistenti.

Messa in opera e manutenzione di antenne televisive su edifici e strutture esistenti.

Realizzazione e manutenzione di manufatti accessori agli edifici (pavimentazioni, cordoli, marciapiedi, muri, recinzioni, staccionate, scale, tettoie, porticati) situati nell'area di pertinenza degli edifici.

Realizzazione e manutenzione di rimesse, ricoveri attrezzi, pollai, legnaie, gazebo, serre e altre strutture, a condizione che siano ubicati nell'area cortiliva di fabbricati esistenti.

Realizzazione e manutenzione di depositi per acqua, gas o altri servizi per utenze domestiche, fosse biologiche, contatori, e relative fondazioni e platee.

Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, gas) per utenze domestiche.

Esecuzione di scavi e riporti di terra in prossimità di fabbricati volti al risanamento, alla ristrutturazione o alla sistemazione esterna compresi gli interventi di drenaggio e l'apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici.

Interventi su infrastrutture viarie o ferroviarie

Realizzazione e manutenzione di cunette, tombini, taglia-acqua e altre opere di regimazione idraulica.

Messa in opera e manutenzione di segnaletica stradale e pubblicitaria.

Messa in opera e manutenzione di barriere stradali protettive e di staccionate in legno.

Manutenzione dei muri di sostegno e della pavimentazione stradale (rifacimento del manto bituminoso e ricarichi di ghiaia).

Realizzazione e manutenzione di interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle se realizzati in prevalenza con tecniche di ingegneria naturalistica.

Manutenzione dei sentieri.

Interventi di manutenzione di:

- reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, linee elettriche di media e bassa tensione, linee telefoniche ed altre reti di servizio),
- strutture localizzate (depositi di acqua, depositi di gas, depuratori),
- impianti di telefonia fissa e mobile,
- impianti per l'emittenza radiotelevisiva.

Realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche ricadenti nell'ambito del sedime stradale.

Tutti gli interventi sopracitati non possono comportare modifiche significative di tracciato, di ubicazione o nell'ingombro volumetrico e dimensionale delle opere.

Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua e infrastrutture idrauliche

Interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, dei canali, delle opere idrauliche e delle opere di difesa della costa, a condizione che siano rispettate le modalità di intervento definite nel Disciplina tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" (Allegato E delibera GR 79/2018), e, contestualmente, le regolamentazioni definite nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione.

Raccolta di legname fluitato presente nei corsi d'acqua e nelle casse di espansione a condizione che siano rispettate le seguenti modalità:

- periodo di raccolta: dal 16 luglio al 14 marzo,
- prelievo: limitato alla legna fluitata già sradicata (è vietato il taglio di piante morte, secche o deperienti in piedi o ancora radicate),
- quantitativo di legna: finalizzato all'autoconsumo, come disciplinato dal Regolamento forestale regionale.
- mezzi di raccolta e di trasporto: i mezzi impiegati possono circolare esclusivamente sulla viabilità esistente senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e senza accedere all'alveo o in altre aree naturali.

Per gli interventi di difesa del suolo o di riassetto idrogeologico, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 163 de Decreto Legislativo n. 50/2016, la valutazione di incidenza ex ante non è dovuta, mentre è necessaria la comunicazione di inizio lavori all'Ente gestore, il quale potrà proporre specifiche misure di mitigazione ed effettuerà la valutazione di incidenza ex-post, sentite le competenti autorità per la difesa del suolo.

Altre attività

Interventi già normati con specifici Disciplinari tecnici di cui al paragrafo 5.1 della Direttiva regionale (DGR n. 1191/2007) a condizione che la valutazione di incidenza del disciplinare tecnico di riferimento non abbia evidenziato incidenze negative significative e nel rispetto delle eventuali prescrizioni in essa contenute.

Interventi previsti espressamente dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che ne osservino le modalità di realizzazione indicate nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o nei Piani di Gestione.

ALLEGATO E**MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA PER TIPOLOGIE DI INTERVENTI, IMPIANTI, OPERE, ATTIVITÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE**

(vedi Regolamento, art. 2.1.2, comma 3)

Protocollo (riservato all'ufficio)	<input type="checkbox"/> All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna Presso COMUNE DI RIOLO TERME Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)
	<input type="checkbox"/> Allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di
	<input type="checkbox"/> Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITÀ

TITOLARE DEL PROGETTO/TECNICO INCARICATO

Il sottoscritto _____

residente in Via _____ n° _____ località _____

Comune _____ Prov. _____ tel. _____

C.F. _____ titolarità _____

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:

per l'immobile/terreno situato nel comune di _____

in via _____ n° _____ località _____

Dati catastali: (Fogli e Mappali) _____

Con il presente modulo, il sottoscritto chiede il rilascio del nulla osta, ai sensi della LR 6/2005 art. 49, per il progetto presentato.

Il sottoscritto assevera altresì la rispondenza del progetto dell'intervento alla casistica stabilita dall'area protetta per la quale il nulla osta si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza.

Si allega la relazione descrittiva dell'intervento.

Data

Firma

Parte da compilare dall'Ente di gestione

data di ricevimento dell'istanza: _____

Firma _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2019, N. 2320

Servizio volontario di vigilanza ecologica svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie (L.R. 3 luglio 1989, n.23) - Assegnazione, concessione e autorizzazione alla liquidazione per l'annualità 2019 del finanziamento ad ARPAE

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di assegnare e concedere, sulla base delle considerazioni espone in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, a favore dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia - ARPAE, risorse per 178.000,00 euro per far fronte alle spese sostenute nell'anno 2019 per la gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica come previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera c) della LR 13/2015 e ss.mm.ii.;

2) di imputare la spesa complessiva di **178.000,00** euro registrata al n. 8936 di impegno sul capitolo 38103 "Trasferimenti ad ARPAE per le funzioni di vigilanza ecologica (L.R. 3 luglio 1989, n. 23, art. 16 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2301 del 27/12/2018 e s.m.i.;

3) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e

ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, in relazione al soggetto beneficiario e al capitolo di spesa indicati, risulta essere la seguente:

Missione 9 - Programma 5 - Codice economico U.1.04.01.02.017 - COFOG 5.4 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102017 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

4) di stabilire che, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione della deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche, per quanto applicabile, alla liquidazione ed erogazione del contributo regionale, oggetto del presente atto, a favore dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia - ARPAE, provvederà il Dirigente regionale competente, in unica soluzione ad esecutività della presente deliberazione;

5) di richiamare, in accordo alla propria deliberazione n. 1643/2018, il termine del 30/04/2020, data entro la quale ARPAE dovrà presentare la relazione finale attestante la realizzazione delle attività da parte dei Raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie e la rendicontazione delle spese sostenute esclusivamente entro il 31/12/2019;

6) di dare atto, inoltre, che si procederà agli adempimenti previsti dall'art. 56 comma 7 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA 29 NOVEMBRE 2019, N. 22140

Diciannovesimo aggiornamento dell'Elenco delle imprese in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo delle imprese forestali della Regione Emilia-Romagna

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina:

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di aggiornare l'elenco delle Imprese in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese forestali, così come riportato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il sopra elenco sostituisce quello approvato

con la determinazione n. 231/2016 ed in seguito aggiornato con determinazioni n. 1659/2016, n. 2579/2016, n. 7768/2016, n. 12429/2016, n. 16602/2016, n. 20046/2016, n. 3053/2017, n. 6985/2017, n. 13513/2017, n. 19534/2017, n. 2099/2018, n. 7523/2018, n. 13117/2018, n. 13446/2018, n. 15636/2018, n. 19916/2018, n. 3388/2019, n. 9050/2019 e n. 14514/2019;

3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
4. di pubblicare sul sito web regionale, nella sezione <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/albo-imprese-forestali/albo-imprese-forestali> il sopra citato elenco approvato con il presente atto, ai fini del rispetto dell'art. 35, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, e alla relativa diffusione anche attraverso apposite comunicazioni agli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, come previsto dalla deliberazione di Giunta n. 1457/2018.

La Responsabile del Servizio
Cristina Govoni



**IMPRESE ISCRITTE NELL'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI DELL'EMILIA-ROMAGNA
DICIANNOVESIMO AGGIORNAMENTO - ANNO 2019**

CATEGORIA A

Imprese, anche individuali, che svolgono le attività forestali quali interventi selvicolturali, miglioramenti forestali (tagli di utilizzazione, ripuliture, diradamenti, conversione di boschi cedui in alto fusto, interventi nei castagneti, interventi fitosanitari), interventi sulla viabilità forestale, rimboschimenti e cure colturali, vivaistica forestale, arboricoltura da legno, sistemazioni idraulico-forestali anche eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica in via continuativa o prevalente.

CAT N.	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	CAP
A 01	A.C.R. S.A.S. DI SCOTTI ALESSANDRO E DAVOLI CRISTINA	BOBBIO	PC	29022
A 02	APPENNINO SERVIZI DI MATTEONI LUCA	FIUMALBO	MO	41022
A 03	AZIENDA AGRICOLA IL CASONE DI MICHELACCI OSCAR	PREMILCUORE	FC	47010
A 04	BF ESCAVAZIONE E LEGNA DA ARDERE DI BALDUCCI FEDERICO	SANT'AGATA FELTRIA	RN	47866
A 05	BOCCIARELLI GIANDOMENICO	FERRIERE	PC	29024
A 06	BOTTICELLI STEFANO	SANT'AGATA FELTRIA	RN	47866
A 07	CAR METAL DI GHETTI NICCOLO	RIVERGARO	PC	29029
A 08	CARINI FABIO	FARINI	PC	29023



A	09	CASTELLI RENZO	LAMA MOCOONO	MO	41023
A	10	C.M. E G. S.N.C. DI CASTELLUCCI MICHELE E C.	SANTA SOFIA	FC	47018
A	11	CONTRI PIETRO	RIOLUNATO	MO	41020
A	12	COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO PER LO SVILUPPO AGRO-SILVO-PASTORALE MONTE BARIGAZZO	VARSI	PR	43049
A	13	COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO PER LO SVILUPPO AGRO-SILVO-PASTORALE SAN GUALBERTO SOCIETA' COOPERATIVA	BORGO VAL DI TARO	PR	43043
A	14	DI NELLA NICOLA	TREDOZIO	FC	47019
A	15	DIACONU VASILE	MONCHIO DELLE CORTI	PR	43010
A	16	DRAGHI LEGNAMI S.N.C. DI DRAGHI DOMENICO E GUIDO	FERRIERE	PC	29024
A	17	EDILARTIGIANA DI COLÒ ENRICO	PIVEPELAGO	MO	41027
A	18	FRATELLI POGGIOLI DI POGGIOLI FRANCO E POGGIOLI AGOSTINO S.N.C.	FARINI	PC	29023
A	19	GABRIELLI MASSIMO	CASTELDELCI	RN	47861
A	20	GUGLIERI PIERLUIGI	FARINI	PC	29023
A	21	IL QUADRIFOGLIO DI BALDUCCI GIOVANNI	MODIGLIANA	FC	47015
A	22	LUCATINI EIMO	TREDOZIO	FC	47019

A	23	MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETÀ COOPERATIVA P. A.	BRISIGHELLA	RA	48013
A	24	MONTANA VALLE DEL SENIO SOCIETÀ COOPERATIVA	CASOLA VALSENIO	RA	48032
A	25	PIERONI CLAUDIO	LAMA MOCCOENO	MO	41023
A	26	RENZI MASSIMILIANO	SANTA SOFFIA	FC	47018
A	27	ROVINA WILLIAM	RIOLUNATO	MO	41020
A	28	SOCIETÀ AGRICOLA MACCHIAVELLI S.S. DONATELLO, GIANNUCA, SIMONE	FIRENZUOLA	FI	50033
A	29	SOCIETÀ AGRICOLA TECNOBOSCHIVA S.S. DI TURCHI PAOLO E EMANUELE	ROCCA SAN CASCIANO	FC	47017
A	30	TOSI LUCA	SANTO STEFANO D'AVEVO	GE	16049
A	32	COOPERATIVA DI FORESTAZIONE E LAVORI EDILI DI MACERATO PSICR. OPPURE MACERATO P.S.C.R.L.	COLI	PC	29020
A	33	ENERLEGNO S.R.L.	FORLÌ	FC	47122
A	34	FIRE PACK DI ROSSI FABIO	BEDONIA	PR	43041
A	35	FIREWOOD DI QUESTA NICOLA	TORNIOLO	PR	43059
A	36	IUSARDI MASSIMILIANO	BEDONIA	PR	43041
A	37	MANCINI DANIELE E C. S.N.C.	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	29010

A	38	MOCELLIN ADRIANO	FERRIERE	PC	29024
A	39	SARTORI ANTONIO	FARINI	PC	29023
A	40	TRAVAGLINI GIORGIO	SANT'AGATA FELTRIA	RN	47866
A	41	FANANO LEGNA S.N.C. DI CONTRI MERICO E ANTONIO	FANANO	MO	41021
A	42	MONTEVERDI STEFANO	BEDONTA	PR	43041
A	43	ALFIERI ERNESTO E FIGLI S.N.C. DI ALFIERI GIOVANNI E C.	CALESTRANO	PR	43030
A	44	EDIL GLOB DI BERTESI DAUT	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	41026
A	45	RIVA LUIGI	CORNIGLIO	PR	43021
A	46	GROPPI VALTER	GROPPARELLO	PC	29025
A	47	BATTANI MASSIMILIANO	SANTA SOFIA	FC	47018
A	48	CHIESA GIANNI	MONCHIO DELLE CORTI	PR	43010
A	49	SAVINA MARCO	MONCHIO DELLE CORTI	PR	43010
A	50	CAMAIATI EMANUELE	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	47010
A	51	MOVIMENTO TERRA DI BERNI ALBINO	VALMOZZOLA	PR	43050



A	52	MASSI MARINO	VERGHERETO	FC	47028
A	53	TRUFFELLI GIAN PIERO	FORNOLO	PR	43059
A	54	BICOCCI MICHELE	BEDONIA	PR	43041
A	55	NASSETA SERVIZI COOPERATIVI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	VENTASSO	RE	42032
A	56	CESARINTI CESARE	CASTELLI / ARQUATO	PC	29014
A	57	TIBALDI MARCO	VARSI	PR	43049
A	58	MASELLI GIUSEPPE	CORNIGLIO	PR	43021
A	59	I BRIGANTI DI CERRETO SOCIETÀ COOPERATIVA	VENTASSO	RE	42032
A	60	TEDESCHI LUCA	LOTANO	BO	40050
A	61	CHIAROTTI EDOARDO	FANANO	MO	41021
A	62	SARNI FIORE	SANT' ANGELO DEI LOMBARDI	AV	83054
A	63	ROLLERI BRUNO S. N. C.	BARDI	PR	43032
A	64	MALPELLI MARCO	BARDI	PR	43032
A	65	SANTOLI MICHAEL	MONZUNO	BO	40036

A	66	FIGONI GIOVANNI	BARDI	PR	43032
A	67	BASSONI ALBERTO	ALBARO	PR	43051
A	68	MANCINI PAOLO	VERGHERETO	FC	47028
A	69	ARIFI SEDVAIL	BERCETO	PR	43042
A	70	BASSI IVAN	PIACENZA	PC	29122
A	71	SICHI ELDA	ABETONE CUTIGLIANO	PT	51024
A	72	VALENTI MIRKO	VARANO DE' MELEGARI	PR	43040
A	73	EDIL KOSOVA S.N.C. DI TAMALLARI ALI E C.	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	41026
A	74	LAMORETTI GIOVANNI	CORNIGLIO	PR	43021
A	75	MANOVERDE DI ERMAN GIUDICI	VENTASSO	RE	42037
A	76	AMIDEI LOREDANA	VENTASSO	RE	42032
A	77	DAVIDDI SILVANO	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	42035
A	78	BRUSCHI PAOLO	SANTA SOFIA	FC	47018
A	79	GUASTONI GIANLUCA	PODENZANO	PC	29027

A	80	SARTORI MASSIMO	FARINI	PC	29023
A	81	MOGLIA ANDREA	BEDONIA	PR	43041
A	82	TASSINARI BRUNO	PREMILCUORE	FC	47010
A	83	BERTORELLI BAROLOMEO	CASTELVERDE	CR	26022
A	84	FANTOLINI COSTRUZIONI S.N.C. DI FANTOLINI MASSIMO E C.	VENTASSO	RE	43032
A	85	PIROLI FRANCO	VARSÌ	PR	43049
A	86	ANTONIONI ROBERTO	LUGGANANO VAL D'ARDA	PC	29018
A	87	L'OPEROSA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	40057
A	88	COMPARI ALDO	VENTASSO	RE	42032
A	89	FANTINI NICOLA	SANTA SOFIA	FC	47018
A	90	CHIAPPAROLI EMANUELE	PONTE DELL'OLIO	PC	29028
A	91	3B AUTOTRASPORTI DI BUCCI EZIO E FIGLI S.N.C.	MERCATO SARACENO	FC	47025
A	92	BASINI GIUSEPPE	FARINI	PC	29023
A	93	ORI WALTER	SANTA SOFIA	FC	47018



A	94	ALILI ALI	LAMA MOCCONO	MO	41023
A	95	ROZZI ANDREA	MONCHIO DELLE CORTI	PR	43010
A	96	SCAFFARDI LUIGI	VARSI	PR	43049
A	97	ARIFI NASER	BORGO VAL DI TARO	PR	43043
A	98	PAOLETTO F.LLI S.R.L.	VALDILIANA	BI	13825
A	99	CARLOTTI EMANUELE	BARDI	PR	43032
A	100	DONDI PAOLO E MACCINI PAOLO S.N.C.	BORE	PR	43030
A	101	MACCHIAVELLI VENNANZIO	FIRENZUOLA	FI	50030
A	102	GIRONI ENERGIA S.R.L.	MONGHIDORO	BO	40063
A	103	SEGADELLI ENRICO	BARDI	PR	43032
A	104	GOVI FRANCESCO	PALANZANO	PR	43025
A	105	BACCHIERI GIUSEPPE	MONCHIO DELLE CORTI	PR	43010
A	106	FRATELLI CORDANI DI CORDANI ANDREA E DANIELE S.N.C.	BEDONIA	PR	43041
A	107	COSTI MAURO	CORNIGLIO	PR	43021

A	108	LAZZARI RINEO E FIGLI S.N.C.	MONCHIO DELLE CORTI	PR	43010
A	109	ORLANDO SABATO	MONTESORTE CIENTO	SA	84060
A	110	TEDALDI DAMIANO	BARDI	PR	43032
A	111	FERRARI GIOVANNI	BEDONIA	PR	43041
A	112	ACCORSINI MICHELE	BORGO VAL DI TARO	PR	43043
A	113	FATTORI ALESSANDRO	TIZZANO VAL PARMA	PR	43028
A	114	PELLEGRINI GABRIELE	VALMOZZOLA	PR	43050
A	115	MUSETTI GIUSEPPE	MONCHIO DELLE CORTI	PR	43010
A	116	FERRARI GERMANO	SESTOLA	MO	41029
A	117	IL BRICCO SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A MUTUALITÀ PREVALENTE	BETTOLA	PC	29021
A	118	PETTENATI ALEX	TIZZANO VAL PARMA	PR	43028
A	119	TERMOIDRAULICA N.L. DI NALDONI LUCA	SANTA SOFIA	FC	47018
A	120	BOSCHIVA LEGNAME DI KASNECI VALENTIN	MARRADI	FI	50034
A	121	B.L. DI BUGARELLI LUCA	FRASSINORO	MO	41044



A	122	FRATTI GIUSEPPE	FRASSINORO	MO	41044
A	123	BRIVIO ENRICO	FRASSINORO	MO	41044
A	126	ROMOLINI LICIO	CHIUSI DELLA VERNA	AR	52010
A	127	BOSSARELLI CRISTINA	CORTE BRUGNATELLA	PC	29020
A	128	FATTORI SERGIO	TIZZANO VAL PARMA	PR	43028
A	129	MATTEONI IEGNAMI DEI FRATELLI MATTEONI LUCA E SIMONE SS AGRICOLOLA	PISTOIA	PT	51100
A	130	PAZZAGLIA ANDREA	SASSO MARCONI	BO	40037
A	131	FRANCESCHINI SAMANTHA	BERCETO	PR	43042
A	132	MARAV DI LORENZINI PIERLUIGI E C. S.A.S.	LOTIANO	BO	40050
A	133	GABRIELLI MARCO	VALMOZZOLA	PR	43050
A	134	SACCOMANI GRAZIA	MORFASSO	PC	29020
A	135	GASPARI FEDERICO	VENTASSO	RE	42032
A	136	TINCANI LEOPOLDO	FOANO	RE	42010
A	137	FRATELLI ZANI S.N.C. DI ZANI ROBERTO E MAURO	BARDI	PR	43032



A	138	RID' ANGELI 8 DI GASPARI E CECCHINI S.N.C.	VILLA MINOZZO	RE	42030
A	139	L'ALPINA SOCIETÀ COOPERATIVA	VILLA COLLEMANDINA	IU	55030
A	140	CHINDRIS ION	TIZZANO VAL PARMA	PR	43028
A	141	CORSI MARIO	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	42035
A	142	MUSA FRANCO	BEDONTA	PR	43041
A	143	GRASSI ROBERTA	COLI	PC	29020
A	144	FERRARI OTTAVIO	BORE	PR	43030
A	145	CATTANI ADAM	CASINA	RE	42034
A	146	AZIENDA AGRICOLA NELLE PIANE DI BARDINI DAVIDE	VENTASSO	RE	42032
A	147	PAGNONI VITTORIO	RIOLUNATO	MO	41020
A	148	ALLEVAMENTO DEL SASSO S.S. DI BIANCHI UMBERTO E SABINE MULLER	LAMA MOCOONO	MO	41023
A	149	PIETRELLI NESTORE GIANFRANCO	VENTASSO	RE	43032
A	150	MARASTONI DANIEL	VILLA MINOZZO	RE	42030
A	151	TAZZIOLI ALEARDO	FRASSINORO	MO	41044

A	152	CERROGLI DANIELE	MONTECERENO	MO	41025
A	153	BENASSI MIRCO	CARPINETI	RE	42033
A	154	MANFREDI MICHELE	BEDONIA	PR	43041
A	155	LENZOTTI GIANCARLO	MONTEFIORINO	MO	41045
A	156	MACCHIAVELLI GIROLAMO	FIRENZUOLA	FI	50033
A	157	MUZZARELLI ROBERTO	FANANO	MO	41021
A	158	BRAGLIA GIACOMO LAVORI FORESTALI E COMMERCIO LEGNA	CARPINETI	RE	42033
A	159	GRAD ILIE	FIRENZUOLA	FI	50033
A	160	CIOROFILIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA IN SIGLA CIOROFILIA SOC. AGR. COOP.	MERCATO SARACENO	FC	47025
A	161	IUSARDI PIERLUIGI	BEDONIA	PR	43041
A	162	FORNO MAGLIANI MIRCO	VENTASSO	RE	42039
A	163	SENTIERI FRANCO S.N.C. DI SENTIERI SAMUELE, ANNALISA E STEFANO	VENTASSO	RE	42032
A	164	ZANNONI GIOVANNI E C. S.A.S.	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	42035
A	165	SELVICOLTURA CANOVI GIANNI	SCANDIANO	RE	42019

A	166	OLLARI MARIO	CALESTRANO	PR	43030
A	167	ALDIGERI WILLIAM	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	43024
A	168	MINETTI CORRADO	BARDI	PR	43032
A	169	BARDI SCAVI S.N.C. DI TOLENTINI GIAN CARLO E C.	BARDI	PR	43032
A	170	BRIGNOLI ROBERTO	BARDI	PR	43032
A	171	CHIESA FORTUNATO	ALBARETO	PR	43051
A	172	MARIANI VALERIO	BARDI	PR	43032
A	173	ASCHIERI - DE PIETRI S.R.L.	CASAMAGGIORE	CR	26041
A	174	CHIESI PAOLO	VILLA MINOZZO	RE	42030
A	175	SOCIETÀ AGRICOLA IL TARLO S.S.	CASAMAGGIORE	CR	26041
A	176	VUKSANI CESK	BORGO VAL DI TARO	PR	43043
A	177	ROSSI FEDERICO	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	16049
A	178	EIEZI JONUZ	FANANO	MO	41021
A	179	GAZZOTTI MASSIMO	VILLA MINOZZO	RE	42030

A	180	AUTOTRASPORTI CAVACCIUTI DI CAVACCIUTI ANDREA E C. S.N.C.	BARDI	PR	43032
A	181	ZOLEZZI OMAR	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	16049
A	182	AZIENDA AGRICOLA LA SPEDINA DI CHIRARINI ALESSANDRO	MARRADI	FI	50034
A	183	POGGIOLI FRANCO	FARINI	PC	29023
A	184	CHIRABBINI MARCO	REGGIO EMILIA	RE	42122
A	185	DZAVITTI DZEMAL	VENTASSO	RE	42032
A	186	RIMORINI IEGNAMI S.N.C. DI RIMORINI MARCO E C.	FUCECCHIO	FI	50054
A	187	SCROCCO MAURO	MORFASSO	PC	29020
A	188	COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO PER LO SVILUPPO AGRO-SILVO-PASTORALE E PER LO SVILUPPO AGRO-TURISTICO VAL RENO SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	GAGGIO MONTANO	BO	40041
A	189	FRATELLI PALANDRI DI PALANDRI NICO E C. S.A.S.	FRASSINORO	MO	41044
A	190	VARACCHI LEGNA S.A.S. DI VARACCHI FLAVIO E C.	ALBARETO	PR	43051
A	191	BETTI MASSIMO	SANTA SOFIA	FC	47018
A	192	AZIENDA FIOROVIVAISTICA LA QUERCIA DI NARBONI CLAUDIO E FANZINI FABRIZIO S.N.C.	PIANELLO VAL TIDONE	PC	29010
A	193	NALDI ROBERTO	MONGHIDORO	BO	40063

A	194	AMBIENTE LAVORI S.R.L.	ROMA	RM	00153
A	195	SER-FER DI FERRARI D. E C. S.A.S.	SERRAVALLE	MO	41028
A	196	FORLANI MARCO	PARMA	PR	43126
A	197	BENNI DINO	MONZUNO	BO	40036
A	198	DOCAJ VIKTOR	DICOMANO	FI	50062
A	199	VIGNINI MASSIMO	BRISIGHELLA	RA	48013
A	200	FERRARI CORRADO	COMPIANO	PR	43053
A	201	TANZI THOMAS	ALSENO	PC	29010
A	202	ERTA FRATELLI DI PIETRO SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	CORNIGLIO	PR	43021
A	203	CREATIVITY DI BARBATTI GIANNI	PIVEBELAGO	MO	41027
A	204	GREEN WORK DI CORRADINI ANDREA	FELLINO	PR	43035
A	205	BENU DI ISAI MARIUS GHEORGHE	FIRENZUOLA	FI	50033
A	206	STEVARAGLIA ANTONIO	BARDI	PR	42032
A	207	ORTOFUTTA S.N.C. DI LUCCHETTI FEDERICA E RESTEGHINI SANDRO	ALBARETO	PR	43051



A	208	ASTORCAR DI ASTORE FRANCESCO	TALAMELLO	RN	47867
A	209	IUISE PAOLO	TIZZANO VAL PARMA	PR	43028
A	210	BIONDI MAURIZIO	FIUMALBO	MO	41022
A	211	LANDINI ALBERTO	VENTASSO	RE	42032
A	212	TICALA GHEORGHE	FIRENZUOLA	FI	50033
A	213	GIAMPELLEGRINI MARCO	VILLA MINOZZO	RE	42030
A	214	FOREST SERVICE S. R. L.	COMANO TERME	TN	38077
A	215	BERNAZZANI MARCO E MATTEO S. N. C.	BETTOLA	PC	29021
A	216	TOTERO DI IENZINI EMILIO	FIUMALBO	MO	41022
A	217	GATTI ROBERTO	TORNIOLO	PR	43059
A	218	M.M. FOREST DI MAZZA MIRKO	BEDONIA	PR	43041



CATEGORIA B

Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino anche a tempo determinato almeno n. 3 addetti o soci/lavoratori che svolgano le attività forestali in via continuativa o prevalente, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore.

CAT.	N.	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	CAP
B	01	AZIENDA AGRICOLA AGRIVERDE DI PRATIFI ANTONELLO E C. S.S.	MERCATO SARACENO	FC	47025
B	03	AZIENDA AGROFORESTALE LE FONTANELLE S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	40035
B	04	BOSCHIVA FRATELLI VALENTINI S.R.L.	SPILAMBERGO	MO	41057
B	05	C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE SOCIETÀ COOPERATIVA A SCOPO PIURIMO DELLA VALLE DEL BRASIMONE	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	40035
B	06	CASA FONTANA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	41026
B	07	COOPERATIVA AGRICOLA E ZOOTECNICA MONTE RAGOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	FERRIERE	PC	29024
B	08	COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE IA PINETA SOCIETÀ COOPERATIVA	MONTESE	MO	41055
B	10	COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO PER LO SVILUPPO AGRO-SILVO-PASTORALE MONTE BARIGAZZO	VARSI	PR	43049
B	11	COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO PER LO SVILUPPO AGRO-SILVO-PASTORALE VAL VONA VAL TARODINE	BORGO VAL DI TARO	PR	43043
B	12	COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO PER LO SVILUPPO AGRO-SILVO-PASTORALE SAN GALIBERTO SOCIETÀ COOPERATIVA	BORGO VAL DI TARO	PR	43043



B	14	COOPERATIVA DI SERVIZI PER LO SVILUPPO AGRO-SILVO-PASTORALE ALPINA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	MONCHIO DELLE CORTI	PR	43010
B	15	COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA O PIÙ BREVEMENTE C.I.M.S.	BORGO TOSSIGNANO	BO	40021
B	16	COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORSTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	GALEATA	FC	47010
B	17	COOPERATIVA MONTE NAVERT PER LO SVILUPPO AGRO-SILVO-PASTORALE SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	MONCHIO DELLE CORTI	PR	43010
B	19	COOPERATIVA VAL PARMA PER LO SVILUPPO AGRO-SILVO-PASTORALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	CORNIGLIO	PR	43021
B	20	DELTAMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR.	RAVENNA	RA	48124
B	22	FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE	GALEATA	FC	47010
B	23	FORESTALE ACQUE CHIRE SOCIETÀ COOPERATIVA	PIVEBELAGO	MO	41027
B	24	FORESTALE ALPICELLA CIMONE SOCIETÀ COOPERATIVA	FRASSINORO	MO	41044
B	26	IL POGGIO DI PAMI DI BARROTTU PAOLO	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	40042
B	27	LA VITAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	BETTOLA	PC	29021
B	28	LEPORI CARLO E AUGUSTO S.N.C.	CASTELL'ARQUAÑO	PC	29014
B	29	MASSONI P. E M. S.R.L.	CAPPANNORI	LU	55060
B	30	MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETÀ COOPERATIVA P.A.	BRISIGHELLA	RA	48013



B	33	COOPERATIVA DI FORESTAZIONE DI SELVA PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE SELVA P.S.C.R.I.L.	FERRIERE	PC	29024
B	37	XENIA B SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	PIACENZA	PC	29100
B	38	VAL GOTRA COOPERATIVA DI LAVORO A R.L. SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ALBARETO	PR	43051
B	39	VAL PELIPIRANA COOPERATIVA DI LAVORO A R.L. SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	BEDONIA	PR	43041
B	43	COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE PRATIGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA	FANANO	MO	41021
B	44	AGRICOOOP SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA IN SIGLA AGRICOOOP S.A.C.	PIANORO	BO	40065
B	49	COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHEVA RABBI C.T.A. SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	PREMILCUORE	FC	47010
B	50	SOCIETÀ AGRICOLA MURATORI SOCIETÀ SEMPLICE	CAMUGNANO	BO	40032
B	53	MONTANA VALLE DEL SENIO SOCIETÀ COOPERATIVA	CASOLA VALSENIO	RA	48032
B	54	C.A.F. COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA C.A.F. SOC. COOP. AGRICOLA	VERGHERETO	FC	47028
B	55	SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI COCCHI SOCIETÀ SEMPLICE DI COCCHI WALTER E C.	SANTA SOFIA	FC	47018
B	56	ZACCARINI MATTEIA	SESTOLA	MO	41029
B	58	AZIENDA AGRICOLA BERNARDINI MATTEO	ALTO RENO TERME	BO	40046
B	59	NIZZI NICOLA E C. S.A.S.	FIUMALBO	MO	41022



B	62	COFAR S.R.L.	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	42035
B	64	BIOVERDE SERVIZI S.R.L.	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	41018
B	66	C.I.A.S. SOCIETÀ COOPERATIVA	BAGNO DI ROMAGNA	FC	47021
B	67	CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.	MODENA	MO	41126
B	68	L'OPEROSA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	40057
B	71	COOPERATIVA DI FORESTAZIONE E LAVORI EDILI DI MACERATO P.S.C.R.L. OPPURE MACERATO P.S.C.R.L.	COLI	PC	29020
B	75	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	PIANORO	BO	40065
B	77	WOOD ENERGY DI FEDELE MATTEO	BOLOGNA	BO	40123
B	78	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CESENA	FC	47521
B	79	AVOLA SOCIETÀ COOPERATIVA	CASTEL MAGGIORE	BO	40013
B	80	AMBIENTE E SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	ROCCA SAN CASCIANO	FC	47017

CATEGORIA C

Imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile, iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna e che operano in ambito agricolo e forestale in via continuativa o prevalente ed eseguono interventi selvicolturali, miglioramenti forestali (tagli di utilizzazione, ripuliture, diradamenti, conversione di boschi cedui in alto fusto, interventi nei castagneti, interventi fitosanitari), interventi sulla viabilità forestale, rimboschimenti e cure colturali, vivaistica forestale, arboricoltura da legno, sistemazioni idraulico-forestali anche eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica.

CAT.	N.	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	CAP
C	01	AGOSTINI GIUSEPPE	PENNABILLI	RN	47864
C	02	AGRICOOOP SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA IN SIGLA AGRICOOOP S.A.C.	PIANORO	BO	40065
C	03	AMDEI ATTILIO	RIOLUNATO	MO	41020
C	04	AZIENDA AGRICOLA BARBAMOZZA DI COMELLINI LUCA	CAMUGNANO	BO	40032
C	05	AZIENDA AGRICOLA BONACORSI GUALTIERO E COLOMBARINI DOLORES SOC.AGR. S.S.	GUGLITA	MO	41052
C	06	AZIENDA AGRICOLA FARETO DI DALLARI LUCA	SERRAMAZZONI	MO	41028
C	07	AZIENDA AGRICOLA I CASONI DI TELLI FILIPPO	FANANO	MO	41021



C	08	AZIENDA AGROFORESTALE LE FONTANELLE S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	40035
C	09	BARBI ANGELO	CAMUGNANO	BO	40032
C	10	BARBI GIULIANO	CAMUGNANO	BO	40032
C	11	BARBI PAOLO	CAMUGNANO	BO	40032
C	13	BAZZANI MILENA	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	40042
C	14	BEGHELLI FABIO	MONTE SAN PIETRO	BO	40050
C	15	BENASSI CLAUDIO	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	41048
C	16	BENDINI MARIA CRISTINA	VALSAMOGGIA	BO	40053
C	17	BERNARDI PAOLO	FERRIERE	PC	29024
C	18	AZIENDA AGRICOLA BERNARDINI MATTEO	ALTO RENO TERME	BO	40046
C	19	BOCCALEONI GIAN CARLO	SERRAMAZZONI	MO	41028
C	20	BOCCHI MAURIZIO	PALAGANO	MO	41046
C	21	BOCCIARELLI DANIELE	FERRIERE	PC	29024
C	22	BONFIGLIOLI VALERIO	MONZUNO	BO	40036



C	23	BOBRI LUTGI	MONTESI	MO	41055
C	24	BOTTICELLI STEFANO	SANT' AGATA FELTRIA	RN	47866
C	25	BOVI PAOLO	PENNABILLI	RN	47864
C	26	BRUNI ETTORE	VALSAMOGGIA	BO	40053
C	27	BUVOLINO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	CASTEL DI CASIO	BO	40030
C	28	CÀ DEL MONTE SOCIETÀ AGRICOLA TONDI S.S.	MONTE SAN PIETRO	BO	40050
C	29	C.A.F. COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA: C.A.F. SOC. COOP. AGRICOLA	VERGHERETO	FC	47028
C	30	CARBONI LAMBERTO	VALSAMOGGIA	BO	40060
C	31	CASI MARIANO	CASTELDELICI	RN	47861
C	32	CAVALLARI GIORGIO	LOTIANO	BO	40050
C	33	CAVALLI MAXIMILIANO	NEVIANO DEGLI ARDUBINI	PR	43024
C	34	CERBARA GUGLIELMINO	SANT' AGATA FELTRIA	RN	47866
C	35	CESARINI CHIARA	PENNABILLI	RN	47864
C	36	CESARINI GABRIELE E ANTIMO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	PENNABILLI	RN	47864



C	37	CIAVATTINI ORLETTA	CASTELDELCI	RN	47861
C	39	CONSORZIO FRA LE COOPERATIVE AGRO-SILVO-PASTORALI DELL'APPENNINO PARMENSE COMUNITÀ MONTANA PARMA EST SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. O IN FORMA ABBREVIATA C.O.F.A.P. S.C.R.L.	LANGHIRANO	PR	43013
C	40	CORSI PIER LUIGI	ZOCCA	MO	41059
C	42	DEGLI ESPOSTI ANDREA	MONGHIDORO	BO	40063
C	43	DELMOLINO LOREDANA	FARINI	PC	29023
C	44	DE LUCA DAVIDE	VERGHERETO	FC	47028
C	45	DOTTORINI RENATO	PENNABILLI	RN	47864
C	46	EREDI DI SASSATELLI IVO S.S.	MONTEFIORINO	MO	41045
C	47	EUSEBI DOMENICO	POGGIO FORLANA	RN	47825
C	48	FANTON STEFANO	BOLOGNA	BO	40133
C	49	FARINA MARCO	BOBBIO	PC	29022
C	50	FIOCCHI STEFANO	MONTECRETO	MO	41025
C	51	FONTANESI CLAUDIO	TRAVERSETOLO	PR	43029
C	52	FORLINI ADRIANO E FORLINI MARTINO S.S.	VIGOLZONE	PC	29020



C	53	FRANCIA MARCO	LOTIANO	BO	40050
C	54	FRATELLI MORESCHI SOCIETÀ AGRICOLA	VALMOZZOLA	PR	43050
C	55	GHIBELLINI MICHELE	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	41026
C	56	GIOVANNETTI MASSIMO	SANT'AGATA FELTRIA	RN	47866
C	57	GREGORI PATRIZIO	FARINI	PC	29023
C	58	IL POGGIO DI PAMI DI BARROTTU PAOLO	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	40042
C	59	LAZZARI MASSIMILIANO	TRAVERSETOLO	PR	43029
C	60	LAZZARINI NADIA	CAMUGNANO	BO	40032
C	61	LEGNA DA ARDERE S.N.C. SOCIETÀ AGRICOLA DI BALDINI MARCO E PAOLO	FERRIERE	PC	29024
C	62	LELLI MAURIZIO	GUGLITA	MO	41052
C	63	LOLLI ROSANNA	FANANO	MO	41021
C	64	L'ORTO BOTANICO COOPERATIVA A R.L.	ALSENO	PC	29010
C	65	MALVICINI ANGIOLINA	PONTE DELL'OLIO	PC	29028
C	66	MAMBELLI GIOVANNI	SANTA SOFIA	FC	47018



C	67	MARTINI SIMONE E C. SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	COLI	PC	29020
C	68	MASCHERI MARINELLO E C. S.S.	VERGHERETO	FC	47028
C	69	MASCHERI MARIO	VERGHERETO	FC	47028
C	71	MAZZINI GIANLUCA	MONZUNO	BO	40036
C	72	MONTI STEFANO	MONTERENZIO	BO	40050
C	73	MORISI CATERINA	FARINI	PC	29023
C	74	MOZZI GIAMPIERO	CORTE BRUGNATELLA	PC	29020
C	75	MUCCI ANTONIO	POLINAGO	MO	41040
C	76	MUSIARI ELIO	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	43037
C	77	PACHAMAMA SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	BETTOLA	PC	29021
C	78	PACI DONATELLA	SANT'AGATA FELTRIA	RN	47866
C	79	PACI PIERLUIGI	SANT'AGATA FELTRIA	RN	47866
C	80	PATTARINI GIANGUIDO	COLI	PC	29020
C	81	PEDRETTI IVAN	SASSO MARCONI	BO	40037

C	82	PELAGALLI PIERLUIGI	VERGATO	BO	40038
C	83	PELLEGRINI JONATHAN	SESTOLA	MO	41029
C	84	PELLEGRINI SILVANO	FANANO	MO	41021
C	85	PERUZZI SILVIO	SANT'AGATA FELTRIA	RN	47866
C	86	PEUROLINI FERDINANDO	TRAVERSETOLO	PR	43029
C	87	PIAZZA GIANFRANCO	TRAVO	PC	29020
C	88	PLSOTTI ENRICO	OTTONE	PC	29026
C	89	PRECI PAOLA	MONTESI	MO	41055
C	90	PULA MASSIMO E SAMUELE	MAIOLO	RN	48762
C	92	REPETTI PRIMO	COLI	PC	29020
C	93	ROKI DI ALIJI RUSTAN	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	41026
C	94	ROLLERI BRUNO	FARINI	PC	29023
C	95	ROSSI COLOMBANO	BOBBIO	PC	29022
C	96	ROSSI RENZO	POLINAGO	MO	41040

C	97	SAELLI MARIA ANNUNZIATINA	RIOLUNATO	MO	41020
C	98	SANDRI GIUSEPPE	SESTOLA	MO	41029
C	99	SANTAGATA GIOVANNI	MONTESI	MO	41055
C	100	SANTI ROBERTA	CASTELDEIICI	RN	47861
C	101	SASSOROSI PRIMO DI SASSOROSI VITTORIO	PALAGANO	MO	41046
C	102	SERAFINI GUIDO	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	41026
C	103	SIMONI FABRIZIO	SAN LEO	RN	47865
C	104	COCCHI PIERO E FIGLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	SANTA SOFIA	FC	47018
C	105	SOCIETÀ AGRICOLA LA CASINA DI BAFANI TIZIANA E C. S.S.	SANTA SOFIA	FC	47018
C	106	SOCIETÀ AGRICOLA LA RIVA S.S.	ZOCCA	MO	41059
C	107	SOCIETÀ AGRICOLA LANZI S.S. DI FEDERICO E LORETTA	VERGHERETO	FC	47028
C	109	SOCIETÀ AGRICOLA MURATORI S.S.	CAMUGNANO	BO	40032
C	110	SOCIETÀ AGRICOLA NALDI S.S.	MONGHIDORO	BO	40063
C	111	SORDI ALESSANDRO	FERRIERE	PC	29024

C	112	STEFANI GIUSEPPE	CASTELDELCI	EN	47861
C	113	TASSONE AGOSTINO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	40035
C	114	TATTINI FRANCO E SERGIO S. S.	MONTERENZIO	BO	40050
C	115	TRADITI EMANUELA	CAMUGNANO	BO	40032
C	116	VIGNALI PAOLO	CALESTRANO	PR	43030
C	117	WOOD ENERGY DI FEDELE MATTEO	BOLOGNA	BO	40123
C	118	AZIENDA AGRICOLA IL BOSCAIOLO DI ENRICO PALLADINI	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	41026
C	119	AZIENDA AGRICOLA BOSCHIVA BERTINI GIUSEPPE	PALANZANO	PR	43025
C	120	BIRAGI PAOLO	PIEVEDELAGO	MO	41027
C	121	FALCO IEGNA DI DAVOLI ANDREA	FORNOVO DI TARO	PR	43045
C	122	FARINA ROBERTO	TRAVO	PC	29020
C	123	GUIDI PAOLO	ZOCCA	MO	41059
C	124	PIAZZA FRANCESCA	MONTERENZIO	BO	40050
C	125	SCAGNELLI FRANCESCO	TRAVO	PC	29020



C	126	SOCIETÀ AGRICOLA BAS LEGNO SOCIETÀ SEMPLICE	RMINI	RN	47924
C	127	SOCIETÀ AGRICOLA LA PADULLA SOCIETÀ SEMPLICE	MONTESI	MO	41055
C	128	TTONE SYLVIE	FARINI	PC	29023
C	129	PARETI MARCO	FERRIERE	PC	29024
C	130	ROSSI SILVANA	TRAVO	PC	29020
C	131	NOBILE GIOVANNI	OTTONE	PC	29026
C	132	MARCONI FAUSTO	CORTE BRUGNATELLA	PC	29020
C	133	CAVANNA COSTANTINO	FERRIERE	PC	29024
C	134	ROSSI FLAVIO E ANTONIO SOCIETÀ AGRICOLA	BARDI	PR	43032
C	135	AZIENDA AGRICOLA IL CASONE DI MICHELACCI OSCAR	PREMILCUORE	FC	47010
C	136	MONTANARI SIMONE	BETTOLA	PC	29021
C	137	AZIENDA AGRICOLA ROVALIOLA SOCIETÀ SEMPLICE	CORTE BRUGNATELLA	PC	29020
C	138	ROSSI MAURO	SARSINA	FC	47027
C	139	ZACCARINI MATTEA	SESTOLA	MO	41029

C	140	FABRI ROBERTO	SANTA SOFIA	FC	47018
C	141	SCOTTI ROBERTO	COLI	PC	29020
C	142	ROFFI GIOVANNI	FERRIERE	PC	29024
C	143	AZIENDA AGRICOLA LA FENICE DI GIARANDONI PAOLO E REMO S.N.C.	CASTEL D'AIANO	BO	40034
C	144	RENZI MASSIMILIANO	SANTA SOFIA	FC	47018
C	145	PANTERINI ROBERTO	PREMILCUORE	FC	47010
C	146	BOCCIARELLI BENVENUTO	FERRIERE	PC	29024
C	147	ALPEGGIANI OSVALDO	CORTE BRUGNATELLA	PC	29020
C	148	CASAMENTI SERGIO	GALEATA	FC	47010
C	149	GAZZOLA FABIO	RIVERGARO	PC	29029
C	150	SOCIETÀ AGRICOLA CALZOLARI LUCIANO, ENRICO E SILVANO SOCIETÀ SEMPLICE	MONCHIO DELLE CORTI	PR	43010
C	152	SCAGLIA MATTEO	FERRIERE	PC	29024
C	153	MARTINI SIMONE	FARINI	PC	29023
C	154	DRAGHI GUIDO	FERRIERE	PC	29024



C	155	CIELLI E TERRA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RMINI	RN	47923
C	156	SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI COCCHI S.S. DI COCCHI WALTER E C.	SANTA SOFIA	FC	47018
C	157	NASSETA SERVIZI COOPERATIVI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	VENTASSO	RE	42032
C	158	QUAGLIAROLI VITTORIO	FERRIERE	PC	29024
C	159	MILANI SAMUELE	CASTEL D'AIANO	BO	40034
C	160	SOCIETÀ AGRICOLA MILANI S.S.	GAGGIO MONTANO	BO	40041
C	162	DALLAVALLE GIAMPIERO	FARINI	PC	29023
C	163	VIOLINO AZIENDA AGRICOLA S.S.	TREDOZIO	FC	47019
C	164	AZIENDA AGRICOLA PARCHE DI UGULINI ERMANNO E ANTONIO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	ALTO RENO TERME	BO	40046
C	165	LA BIZENTINA DI FRANCHINI GUGLIELMO	SERRAMAZZONI	MO	41028
C	166	FERRARI ANTONIO	FERRIERE	PC	29024
C	167	FOGLIAZZA LORETTA	CASTELL'ARQUATO	PC	29014
C	168	MOSCONI MARIO, GIUSEPPE E STEFANO SOCIETÀ AGRICOLA	CARPANETO PIACENTINO	PC	29013
C	169	PRADERA FRANCO	PENNABILLI	RN	47864



C	170	ZERRINI DANIELE	PENNABILLI	RN	47864
C	171	GRANELLI MARINELLA	BETTOLA	PC	29021
C	172	GRANELLI IVANA	BETTOLA	PC	29021
C	173	GUIDOTTI MAURIZIO	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	29017
C	174	BRACCHI GIACOMO	FERRIERE	PC	29024
C	175	GARILLI ANTONIO E GIOVANNI S.S.	FARINI	PC	29023
C	176	TEDESCHI LUCA	LOTIANO	BO	40050
C	177	DOLCI STEFANO	VENTASSO	RE	42032
C	178	SOCIETÀ AGRICOLA DOLCI S.S. DI DOLCI CRISTIANO E DOLCI GIANLUCA	VENTASSO	RE	42032
C	179	CURTI CLAUDIO	BERCETO	PR	43042
C	180	PAGANELLI MASSIMO	FARINI	PC	29023
C	181	MALVICINI ALESSANDRO E ANTONIO S.S.	BETTOLA	PC	29021
C	182	PICCOLI MARIA	TRAVO	PC	29020
C	183	FORLINI GINO	FARINI	PC	29023



C	184	ROSSI LUGGI	BETTOLA	PC	29021
C	185	SANTOLI MICHAEL	MONZUNO	BO	40036
C	186	SPERONI SIMONE	BETTOLA	PC	29021
C	187	ITALIA GABRIELE	BETTOLA	PC	29021
C	188	PROVINI GIACOMO	FARINI	PC	29023
C	189	MILZA PIER LUGI	BETTOLA	PC	29021
C	190	BERTI GIOVANNI	TREDOZIO	FC	47019
C	191	DALLACASAGRANDE EUGENIO	RIVERGARO	PC	29029
C	192	BISERNI BRUNO	TREDOZIO	FC	47019
C	193	REPETTI GIORGIO LEANDRO E DAVIDE SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	TRAVO	PC	29020
C	194	CAIZOLARI MARCO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBERO	BO	40048
C	195	FERRETTI DANTE ROMANO E ANDREA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	MONTERENZIO	BO	40050
C	196	MICHELINI TERESA	MONGHIDORO	BO	40063
C	197	NERI ENRICO	LOTANO	BO	40050



C	198	SARTORI MARCO E BALIOTTA MARINELLA SOCIETÀ AGRICOLA S. S.	BETTOLA	PC	29021
C	199	BENZI MAURIZIO E NEGRI MARIA LUISA S. S.	VIGOLZONE	PC	29020
C	200	GREGORI SERGIO	BETTOLA	PC	29021
C	201	BRACCIO ROSANNA	FARINI	PC	29023
C	202	ZANELLI RICCARDO	BBDONTA	PR	43041
C	203	IELLI CLAUDIO	ALTA VAL TIDONE	PC	29010
C	204	SPREAFICO ANGELO	PIOZZANO	PC	29010
C	205	ZAVATTONI ANDREA	PIOZZANO	PC	29010
C	206	CAVANNA STEFANO	FERRIERE	PC	29024
C	207	DELMOLINO GABRIELE	RIVERGARO	PC	29029
C	208	COLOMBO MASSIMILIANO IVAN	SOLIGNANO	PR	43046
C	209	LEONESSI GIANFRANCO	BAGNO DI ROMAGNA	FC	47021
C	210	GREGORI ANDREA	VERGHERETO	FC	47028
C	211	SOCIETÀ AGRICOLA I RONCHI S. S.	MONTERENZIO	BO	40050

C	212	MONTI BRUNO	TREDOZIO	FC	47019
C	213	SCALA ANDREA	MONTERENZIO	BO	40050
C	214	AZIENDA AGRICOLA IL GIRO DI ZACCARELLI MARCO	LOTIANO	BO	40050
C	215	POGGIOLI PIETRO	FARINI	PC	29023
C	216	MOSCONI CRISTIAN	PONTE DELL'OLIO	PC	29028
C	217	MONTI FRANCESCO	TREDOZIO	FC	47019
C	218	AGNELLI LUIGI	BETTOLA	PC	29021
C	219	CARINI SILVANO	FERRIERE	PC	29024
C	220	ZANETTI FRANCA	FARINI	PC	29023
C	221	CANAVELLI OMAR	LUGGANANO VAL D'ARDA	PC	29018
C	222	GREGORI FEDERICO E GREGORI DANIELA	FARINI	PC	29023
C	223	IABATI GIACOMO	FERRIERE	PC	29024
C	224	MALVERMI EMMANUELE	BETTOLA	PC	29021
C	225	SOCIETÀ AGRICOLA POGGIOLONE S. S.	LOTIANO	BO	40050



C	226	CARRARA ANTONIO	FARINI	PC	29023
C	227	BARBASCHI STEFANO	BETTOLA	PC	29021
C	228	BARATTA ALESSANDRO E SENI MONICA SOCIETÀ AGRICOLA	CORNIGLIO	PR	43021
C	229	GRASSI SANDRO	FARINI	PC	29023
C	230	SCAGLIA CLAUDIO	FARINI	PC	29023
C	231	AZIENDA AGRICOLA LA LUCE DELLA SPERANZA DI TAGLIOLI MICHAEL	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	40042
C	232	SCHIASSI ALFONSO	CASOLA VALSENIO	RA	48010
C	233	BALLOTTA CRISTIANO	BETTOLA	PC	29021
C	234	PAGANELLI DOMENICO	FARINI	PC	29023
C	235	GANDOLEFINI DONATA E GREGORI FRANZ	FARINI	PC	29023
C	236	CARINI PIERO	BETTOLA	PC	29021
C	237	RAGGIO ANDREA	BETTOLA	PC	29021
C	238	BASINI RENZO	FARINI	PC	29023
C	239	CAMPPELLI DANIELE	BETTOLA	PC	29021



C	240	SCAGNELLI CLAUDIO E BENVENUTO SOCIETÀ SEMPLICE	FARINI	PC	29023
C	241	ZANARDI EMILIANO	OTTONE	PC	29026
C	242	SCATTARELLA ALESSANDRO	FARINI	PC	29023
C	243	ASTORI CARLO	FERRIERE	PC	29024
C	244	ARDIGÒ LUCA	FARINI	PC	29023
C	245	AZIENDA AGRICOLA BORGO CAMINATA S. S. SOCIETÀ AGRICOLA	PONTE DELL'OLIO	PC	29028
C	246	BRUSCHI PAOLO	SANTA SOFIA	FC	47018
C	247	CASAROLI GIOVANNI	GROPARELLO	PC	29025
C	248	MORELLI PATRIZIA	SALSOVAGGIORE TERME	PR	43039
C	249	FORTUNATI NICO	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	47010
C	250	AZIENDA AGRICOLA BERNAZZANI SOCIETÀ SEMPLICE ENUNCIABILE ANCHE COME AZ. AGR. BERNAZZANI S. S.	BETTOIA	PC	29021
C	251	DALLATURCA ENRICO	CASTELL'ARQUATO	PC	29014
C	252	EREDI ALBERICI BAROLOMEO SOCIETÀ AGRICOLA S. S.	GROPARELLO	PC	29025
C	253	PRATI PAOLO	CASTELL'ARQUATO	PC	29014

C	254	TASSINARI BRUNO	PREMILCUORE	FC	47010
C	255	FERRARI GIAN CARLO	FERRIERE	PC	29024
C	256	MERLI ELISABETTA	BOBBIO	PC	29022
C	257	MALOBERTI MARILENA	FERRIERE	PC	29024
C	258	MARCHI ANTONIO	ZOCCA	MO	41059
C	259	BERNABINI VALERIANO	VERGHERETO	FC	47028
C	260	SILVA GIANDOMENICO	MORFASSO	PC	29020
C	261	AZIENDA AGRICOLA PARAMOSE DI FARINI E C. SOCIETÀ SEMPLICE	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRÒ	BO	40048
C	262	SPIGNOLI LUCA	BAGNO DI ROMAGNA	FC	47021
C	263	CORDANI MAURIZIO	BETTOLA	PC	29021
C	264	CAVANNA ENNIO	BETTOLA	PC	29021
C	265	SARTORI E AGNELLI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA ENUNCIABILE ANCHE SARTORI E AGNELLI SSA	BETTOLA	PC	29021
C	266	CAVANNA RENATO	BETTOLA	PC	29021
C	267	BARBIERI GIULIO	FERRIERE	PC	29024



C	268	RUGGERI ETTORE	MORFASSO	PC	29020
C	269	GUGLIELMETTI CASIMIRO	FARINI	PC	29023
C	270	CAMPOMINOSI CARLO	FERRIERE	PC	29024
C	271	BALLOTTA GERARDO	PONTE DELL'OLIO	PC	29028
C	272	CARINI ANDREA	VIGOLZONE	PC	29020
C	273	CROSATO MAURO	FARINI	PC	29023
C	274	SOCIETÀ AGRICOLA RONCOBERTOLO S.S.	LOTIANO	BO	40050
C	275	AZIENDA AGRICOLA FATTORI FRANCESCO ALESSANDRO	TIZZANO VAL PARMA	PR	43028
C	276	GUIDI MARCO	PREMILCUORE	FC	47010
C	277	PERSIANI DAVIDE	LOTIANO	BO	40050
C	278	BUGONI GIUSEPPE	ALTA VAL TIDONE	PC	29010
C	279	BOSELLI DOMENICO	COLLI	PC	29020
C	280	SOCIETÀ AGRICOLA TOMBA DI BELLINI FABIO, VALERIO E C. S.S.	BAGNO DI ROMAGNA	FC	47021
C	281	ALBERTELLI DAVIDE	GROPPARELLO	PC	29025



C	282	IL QUERCETO DI FRANCIJA CLAUDIO E GILBERTO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	MONTEZENZO	BO	40050
C	283	FILIOS PAOLO	PONTE DELL'OLIO	PC	29028
C	284	SCAGLIA STEFANO	FERRIERE	PC	29024
C	285	AZIENDA AGRITURISTICA VAL RIGLIO DI ROCCA GIOVANNI	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	29019
C	286	FERRARI MARCO	BETTOLA	PC	29021
C	287	BEVERI ALBERTO	GROPARELLO	PC	29025
C	288	ONGERI DANIELE	MORFASSO	PC	29020
C	289	FIORINI GIUSEPPE E CASALIGGI LUCIA SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	BETTOLA	PC	29021
C	290	ROZZI VITTORIO	MONCHIO DELLE CORTI	PR	43010
C	291	PICCOLI GIULIANO	BETTOLA	PC	29021
C	292	MALVICINI GIOVANNI	BETTOLA	PC	29021
C	293	CAVANNA RENATO	FARINI	PC	29023
C	294	AZIENDA AGRICOLA CHIARINI TIBERIO E ANDREA SOCIETÀ AGRICOLA	MERCATO SARACENO	FC	47025
C	295	ORI WALTER	SANTA SOFIA	FC	47018



C	296	BRAGAZZI MORENO	VENTASSO	RE	42032
C	297	MARTINETTI GIORGIO	BAGNO DI ROMAGNA	FC	47021
C	298	BOERI RENZO	FERRIERE	PC	29024
C	299	GARILLI LUIGI	FARINI	PC	29023
C	300	PICCOLI LARA	FARINI	PC	29023
C	301	BARONCIANI SIMONE	SALUDECIO	RN	47835
C	302	SOCIETÀ AGRICOLA SALLIBENI MAURO E FIGLIO S. S.	VERGHERETO	FC	47028
C	303	AZIENDA AGRICOLA SALOMONI S. S. SOCIETÀ AGRICOLA	VALSAMOGGIA	BO	40060
C	304	GHERARDINI GUIDO	VENTASSO	RE	42032
C	305	BERGAMINI LUCCIANO	FERRIERE	PC	29024
C	306	SOCIETÀ AGRICOLA CASE DI SOTTO DI BARDI E C. S. S.	BAGNO DI ROMAGNA	FC	47021
C	307	GALEOTTI ANDREA	GALEATA	FC	47010
C	308	VALIA CRISTIAN	OTTONE	PC	29026
C	309	GIRONI WILLIAM	LOTIANO	BO	40050



C	310	MOLINA SILVIO	MORFASSO	RC	29020
C	311	DALLAVALLE STEFANO	FARINI	PC	29023
C	312	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI IUCCHINI DAVIDE	PIANORO	BO	40065
C	313	FERRI FRANCESCO	CORNIGLIO	PR	43021
C	314	CANTONI PAOLO	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	47012
C	315	RIZZI SIMONE	PIACENZA	PC	29122
C	316	MORI ROMEO	VEITTO	RE	42020
C	317	SOCIETÀ AGRICOLA PIOI GIOVANNI E MARCHETTI MARIA S. S.	CORNIGLIO	PR	43021
C	318	MEZZINI ROMANO	MONZUNO	BO	40036
C	319	BOERI BRUNO	FERRIERE	PC	29024
C	320	SOCIETÀ AGRICOLA LA BIGOTTA	CASTELDELICI	RN	47861
C	321	MAMI ANDREA	CARPANETO PIACENTINO	PC	29013
C	322	VENTURI VITTORELLI ALESSANDRO	BOLOGNA	BO	40141
C	323	CAPUCCIATI DANIELE	FERRIERE	PC	29024



C	324	SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI SANTI S. S.	LOTIANO	BO	40050
C	325	PIOLI LUCA	CORNIGLIO	PR	43021
C	326	SCAGLIA GIUSEPPE	FERRIERE	PC	29024
C	327	CAVANNA ANDREA	FARINI	PC	29023
C	328	AGNELLI ANNA	BETTOLA	PC	29021
C	329	SOCIETÀ AGRICOLA FABBRETTI EZIO E C. S. S.	MERCATO SARACENO	FC	47025
C	330	MALCHIODI NUCCIO	FERRIERE	PC	29024
C	331	RAGGI MAURIZIO	CERIGNALE	PC	29020
C	332	PERINI LUCIO	PREMILCUORE	FC	47010
C	333	PARRETI VALTER	FERRIERE	PC	29024
C	334	BRIANZI PAOLO	PALANZANO	PR	43025
C	335	GUALANDI PIETRO	VERGATO	BO	40030
C	336	ZILIANI GIAN FRANCO	PODENZANO	PC	29027
C	337	RICCARDI MARIA	PALANZANO	PR	43025

C	338	GUIDUCCI CELSO	ALTO RENO TERME	BO	40046
C	339	VARANI FRANCESCO	BORE	PR	43030
C	340	ARMANI PAOLO	BERCETO	PR	43042
C	341	CARINI ROBERTO E CALLEGARI ROSA S.S.	GROPARELLO	PC	29025
C	342	FOGALDI FABIO	CASTEL DI CASIO	BO	40030
C	343	BERZOLLA GIUSEPPE	BARDI	PR	43032
C	344	FERRETTI MARIO	BORE	PR	43030
C	346	AZIENDA AGRICOLA MONTEGRETTO DI BOSI GIULIANO	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	47010
C	347	MALCHIODI GIOVANNI	FERriere	PC	29024
C	348	SOCIETÀ AGRICOLA SCORZÀ S.S.	LAMA MOCOGNO	MO	41023
C	349	SAPORI DINO	MARZABOTTO	BO	40043
C	350	MORETTI ALDO	BARDI	PR	43032
C	351	DELCHINI EMANUELE	BEDONIA	PR	43041
C	352	ZAMBELLI GIANPIETRO	GAZZOLA	PC	29010



C	353	ANDREJINI STEFANO	FORLÌ	FC	47121
C	354	STEFANI FRANCO E PAOLO SOCIETÀ AGRICOLA	TERENZO	PR	43040
C	355	SOCIETÀ AGRICOLA L'ARA S.S.	MONCHIO DELLE CORTI	PR	43010
C	356	BERNABINI LUCIANO	VERGHERETO	FC	47028
C	357	BARCHI ILIC	BAGNO DI ROMAGNA	FC	47021
C	358	AZIENDA AGRICOLA IL VILLICO DI VERONESI DIEGO	ROTOFRENO	PC	29010
C	359	AZIENDA AGRICOLA CAVAZZINI CRISTIANO	TIZZANO VAL PARMA	PR	43028
C	360	IL BOSCAIOLO DI POLTI SANDRO	PIACENZA	PC	29122
C	361	DELIAPINA SIMONE	BORGO VAL DI TARO	PR	43043
C	362	SOCIETÀ AGRICOLA SEGGIO S.S.	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	47012
C	363	RUGGI ANDREA	MONTEFIORINO	MO	41045
C	364	DRAGHI ANTONIO, DRAGHI GIUSEPPE E DRAGHI MARIA S.S.	FERRIERE	PC	29024
C	365	BOLOGNINI FRANCO	PIANORO	BO	40065
C	366	APPENNINO NATURA AZIENDA FORESTALE DI VACCARI LORENZO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBERO	BO	40048

C	367	RAGGI LEONARDO	CARPANETO PIACENTINO	PC	29013
C	368	SOCIETÀ AGRICOLA CAMALTI ERIK E C. S.A.S.	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	47010
C	369	GREGORI LINO	BETTOLA	PC	29021
C	370	GREGORI FAUSTO	FARINI	PC	29023
C	371	FILIPPI GABRIELE	RIVERGARO	PC	29029
C	372	IL CASTAGNETO DI IAGO SPEROSO DI CAMPINI MANUEL	ALBARETO	PR	43051
C	373	BENZI ALESSANDRO	BETTOLA	PC	29021
C	374	DELMOLINO CAVANNA PIER LUIGI	FARINI	PC	29023
C	375	FERRETTI NOVELLA	MARZABOTTO	BO	40043
C	376	SOCIETÀ AGRICOLA IAZZARINI S.S.	CAMUGNANO	BO	40032
C	377	SOCIETÀ AGRICOLA VIVARELLI S.S.	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	40042
C	378	IAPINA MICHELE	BERCETO	PR	43042
C	379	AZIENDA AGRICOLA FERRETTI STEFANIA	FIRENZUOLA	FI	50033
C	380	MAZZA SEVERINO	TRAVO	PC	29020



C	381	FINITA VASTILE LIVIU	LOTIANO	BO	40050
C	382	AZIENDA AGRICOLA TRONCONI MARA E FIORINI ANDREA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	VENTASSO	RE	42032
C	383	SCIABONI GERMANDO	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	384	BELOBUSTI ANDREA	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	385	SAPORI PIETRO	ZOCCA	MO	41059
C	386	CORRADINI ROBERTO MENTO	VEVTO	RE	42020
C	387	RIOTTI GIOVANNI	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	388	COSTI ERIO	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	389	BARONI PAOLO	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	390	BERTEI MATTEO	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	42035
C	391	CROCI ANDREA	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	42035
C	392	AGROFORESTALE BO LEGNA DI DAVIDE GUZZINI	CAMUGNANO	BO	40032
C	393	BERTI MARIO	CASTEL DI CASIO	BO	40030
C	394	GIARDINI PIERO	MONZUNO	BO	40036



C	395	MABILLI IVANO	VERTO	RE	42020
C	396	AZIENDA AGRICOLA REGIO STEFANO	VENTASSO	RE	42032
C	397	SOCIETÀ AGRICOLA ZAMBIANCHI SOCIETÀ SEMPLICE	AGAZZANO	PC	29010
C	398	SOCIETÀ AGRICOLA MAZZOLI FERNANDO E ANDREA S. S.	VERGHERETO	PC	47028
C	399	AZIENDA AGRICOLA I SAPORI DELLA NONNA DI ALBERTINI ALEX	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	400	ONGERI NELLO	MORFASSO	PC	29020
C	401	SEGALINI FILIPPO	MORFASSO	PC	29020
C	402	ONGERI GIULIANO	MORFASSO	PC	29020
C	403	GATTI CRISTIAN	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	42035
C	404	GRACIOLI LUCIANO	BRISIGHELLA	RA	48013
C	405	CAMPANI SARA	CARPINETI	RE	42033
C	406	BIASINI LUIGI	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	29019
C	407	BIASINI ANTONIO	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	29019
C	408	CANOVI CLAUDIO	VILLA MINOZZO	RE	42030



C	409	CAPPUCCI DOMENICO	TOANO	RE	42010
C	410	AZIENDA AGRICOLA C'ERA UNA VOLTA DI CANOVI SONIA	QUATTRO CASTELLA	RE	42020
C	411	CÀ D'ARCHIMEDE S.S.	MONCHIO DELLE CORTI	PR	43010
C	412	MAGLIANI IVAN, PAOLO E POLETTI MARIA ROMANA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	VENTASSO	RE	42032
C	413	BALLETTI GIAMPIERO	CORTE BRUGNATELLA	PC	29020
C	414	AZIENDA AGRICOLA GRAZIOI SILVIO	CANOSSA	RE	42026
C	415	MATASSONI MIRRO	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	47012
C	416	ONGERI FAUSTO	MORFASSO	PC	29020
C	417	MONTPELLI VALTER	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	418	CANOVI STEFANO	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	419	OPPIZZI MARCO	BOBBIO	PC	29022
C	420	CASTELLARI IVAN	BRISIGHELLA	RA	48013
C	421	AZIENDA AGRICOLA BERROZZI GIACOMO E DORIANO	SARSIINA	FC	47027
C	422	CAROLI CLAUDIO	CASOLA VALSENIO	RA	48032



C	423	FRATELLI FELICI SOCIETÀ AGRICOLA	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	424	PREDELLI CARLO	VETTO	RE	42020
C	425	RICORDA FRANCESCO	SALSMAGGIORE TERME	PR	43039
C	426	ERRA MASSIMILIANO	VETTO	RE	42020
C	427	LECCA STEFANO	MODIGLIANA	FC	47015
C	428	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI GUIDARINI DI NINO E ANDREA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	429	RUSCELLI LORENZO	SARSINA	FC	47027
C	430	PISELLA FILIPPO	ALTA VAL TIDONE	PC	29031
C	431	VERRI DAVIDE	CASTEL DI CASIO	BO	40030
C	432	UGOLOTTI RENZO	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	433	TASSINARI MAURIZIO	CIVITTELLA DI ROMAGNA	FC	47012
C	434	CAMPELLI ANDREA	BETTOLA	PC	29021
C	435	CAPITANI FRANCO	MONTEFIORINO	MO	41045
C	436	SOCIETÀ AGRICOLA IL PISOLO S.S.	GRIZZANA MORANDI	BO	40030



C	437	BARONI GEREMTA	BRISIGHELLA	RA	48013
C	438	RUFFINI STEFANO E BRONZONI LIDIA SOCIETÀ AGRICOLA	VETTO	RE	42020
C	439	AF FARM DI BONACORSI FRANCESCA	SERRAVALLE	MO	41028
C	44	AZIENDA AGRICOLA BISMANTOVA DI VALENTINI LUCA E MARCO	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	42035
C	441	TOVOLI AURELIO	CASTEL DI CASIO	BO	40030
C	442	GIGLI GIULIANO	FRASSINORO	MO	41044
C	443	SOCIETÀ AGRICOLA CHIARI DI ALDO E CINZIA	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	444	SOCIETÀ AGRICOLA BIANCHI DI LODI MARCO E CRISTIAN S. S.	VETTO	RE	42020
C	445	CAPUCCIATI GIACOMO	FERriere	PC	29024
C	446	LAURENTI CHRISTINA ANTONIA	BERCETO	PR	43042
C	447	VECCHI ETTORE MARIA	CASTEL DI CASIO	BO	40030
C	448	SCHIAVI GIAN PRIMO E MAURIZIO SOCIETÀ SEMPLICE	MORFASSO	PC	29020
C	449	ZAMBERNARDI GIAMPAOLO	BERCETO	PR	43042
C	450	GIOVANETTI SERGIO	GRIZZANA MORANDI	BO	40030



C	451	SOCIETÀ AGRICOLA ROSSI DANILIO E DELMOLINO LOREDANA S.S.	FARINI	PC	29023
C	452	ARCA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN SIGLA ARCA SOC. COOP. A R. L.	MARZABOTTO	BO	40043
C	453	ABATI ROBERTO	VENTASSO	RE	42030
C	454	COSTA GIACOMO	VERNASCA	PC	29010
C	455	BERTOLDI ROBERTO	VENTASSO	RE	42032
C	456	FERRERI MARCO	COLI	PC	29020
C	457	KHUSSAINOVA LYDMILA	CASINA	RE	42034
C	458	AZIENDA AGRICOLA PRAPO RASTRELLINO DI CANOVI MONICA	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	459	CERRI FILIPPO	VENTASSO	RE	42032
C	460	MONTI LETIZIA	VARANO DE' MELEGARI	PR	43040
C	461	PETTENATI FABIO	SOLLIGNANO	PR	43046
C	462	PIETRANTONI GIUSEPPE	BEDONIA	PR	43041
C	463	GALEOTTI ROBERTO	CASOLA VALSEVIO	RA	48032
C	464	SCAFFARDI VINCENZO	VARSI	PR	43049



C	465	CALZOLARI THOMAS	TERENZO	PR	43040
C	466	BRUNI MAURIZIO	BERCETO	PR	43042
C	467	SOCIETÀ FORESTALE AGRICOLA CÀ DI MARCHINO S.R.L.	MONZUNO	BO	40036
C	468	SOCIETÀ AGRICOLA VERDI EMANUELE, GIUSEPPE E C. S.A.S.	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	47010
C	469	SOCIETÀ AGRICOLA NANNI LUCIANO E FABIO S.S.	SASSO MARCONI	BO	40037
C	470	SOCIETÀ AGRICOLA BERTI	VALMOZZOLA	PR	43050
C	471	GENTILI CORRADO	CARPINETI	RE	42033
C	472	BARTOLI VINCENZO	BRISGHELLA	RA	48013
C	473	CASTAGNOLI FLORIANO	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	40042
C	474	CRISTOFORI MICHELE	CASINA	RE	42034
C	475	SOCIETÀ AGRICOLA MONTE PRAMPA	VILLA MINOZZO	RE	42030
C	476	BUSSANDRI SIMONE	SALSMAGGIORE TERME	PR	43039
C	477	COLLINA FRANCESCO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	40035
C	478	AZIENDA AGRICOLA ANTICO MULINO DI MONTEDELLO DI IARLUCCI SIMONE	VENTASSO	RE	42032



C	479	BERTACCINI MARCO	CASOLA VALSENIO	RA	48032
C	480	GENITONI DINO	VEITTO	RE	42020
C	481	SOCIETÀ AGRICOLA LA MORA S. S.	CORNIGLIO	PR	43021
C	482	MALVICINI CARLO	BETTOLA	PC	29021
C	483	COMASTRI GRAZIANO	CANOSSA	RE	42026
C	484	VIGNALI MATTEA	COMPIANO	PR	43053
C	485	SANTI MASSIMILIANO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMERO	BO	40048
C	486	NERI MIRCO	DOVADOLA	FC	47013
C	487	GUIDETTI ALFREDO	CORNIGLIO	PR	43021

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.